



Stato: 1° gennaio 2023

Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

Rapporto esplicativo – versione consolidata

Introduzione

L'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) completamente riveduta è entrata in vigore il 1° aprile 2007. Da allora, l'ordinanza è stata oggetto di diverse modifiche, tre delle quali hanno comportato adeguamenti sostanziali.

- L'ORTV attualmente in vigore può essere consultata alla pagina <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/151/it>
- L'ORTV del 1° aprile 2007 può essere consultata alla pagina [RU 2007 787](#)
- L'ORTV parzialmente riveduta entrata in vigore il 1° aprile 2010 può essere consultata alla pagina [RU 2010 965](#)
- L'ORTV parzialmente riveduta entrata in vigore il 1° gennaio 2011 può essere consultata alla pagina [RU 2010 5219](#)
- L'ORTV parzialmente riveduta entrata in vigore il 1° agosto 2012 può essere consultata alla pagina [RU 2012 3667](#)
- L'ORTV parzialmente riveduta entrata in vigore il 1° marzo 2013 può essere consultata alla pagina [RU 2013 567](#)
- L'ORTV parzialmente riveduta entrata in vigore il 1° gennaio 2015 può essere consultata alla pagina [RU 2014 3849](#)
- L'ORTV parzialmente riveduta entrata in vigore il 1° luglio 2016 può essere consultata alla pagina [RU 2016 2151](#)
- L'ORTV parzialmente riveduta entrata in vigore il 1° dicembre 2017 può essere consultata alla pagina [RU 2017 5931](#)
- L'ORTV parzialmente riveduta entrata in vigore il 1° ottobre 2018 può essere consultata alla pagina [RU 2018 3209](#)
- L'ORTV parzialmente riveduta entrata in vigore il 1° gennaio 2021 può essere consultata alla pagina [RU 2020 1461](#)
- L'ORTV parzialmente riveduta entrata in vigore il 1° gennaio 2023 può essere consultata alla pagina [RU 2022 526](#)

Il presente documento riunisce i rapporti esplicativi relativi alla revisione totale del 9 marzo 2007 e alle revisioni parziali del 12 marzo 2010, del 13 ottobre 2010, del 15 giugno 2012, del 23 gennaio 2013, del 5 novembre 2014, del 25 maggio 2016, del 25 ottobre 2017, del 29 agosto 2018, del 16 aprile 2020 e del 16 settembre 2022. Il quadro di riferimento è rappresentato dal rapporto esplicativo del 9 marzo 2007, cui seguono le modifiche in ordine cronologico di adozione, fatte salve le spiegazioni degli articoli 57–67j ORTV (Titolo quarto: Canone radiotelevisivo): le spiegazioni originarie sulla riscossione del canone radiotelevisivo sono state eliminate. I motivi all'origine delle singole revisioni parziali sono illustrati nelle introduzioni dei relativi rapporti esplicativi.

L'ordinanza articolo per articolo

Titolo primo: Campo d'applicazione	6
Art. 1 Offerte con una portata editoriale limitata.....	6
Titolo secondo:Emittenza di programmi.....	7
Capitolo 1: Disposizioni generali.....	7
Sezione 1: Obbligo di notificazione.....	7
Art. 2 Obbligo di notificazione.....	7
Art. 3 Indirizzo di corrispondenza	8
Sezione 2: Principi applicabili al contenuto dei programmi	8
Art. 4 Protezione della gioventù	8
Art. 5 Quote minime di opere europee e di produzioni indipendenti	9
Art. 6 Obbligo di promuovere i film svizzeri.....	9
Art. 7 Adattamento dei programmi televisivi alle esigenze dei disabili sui canali della SSR .	10
Art. 8 Adattamento dei programmi alle esigenze dei disabili da parte di altre emittenti televisive	12
Art. 9 Obblighi di diffusione	13
Art. 10 Informazione nelle situazioni di crisi	13
Sezione 3: Pubblicità e sponsorizzazioni.....	13
Art. 11 Definizioni	13
Art. 12 Riconoscibilità della pubblicità	15
Art. 13 Pubblicità a schermo ripartito	16
Art. 14 Pubblicità interattiva.....	16
Art. 15 Pubblicità virtuale.....	17
Art. 16 Pubblicità per le bevande alcoliche	18
Art. 17 Pubblicità politica	18
Art. 18 Inserimento della pubblicità	19
Art. 19 Durata della pubblicità	21
Art. 20 Citazione dello sponsor	23
Art. 21 Inserimento di prodotti	24
Art. 22 Restrizioni supplementari in materia di pubblicità e sponsorizzazione nei programmi della SSR.....	25
Art. 23 Pubblicità e sponsorizzazione nell'ulteriore offerta editoriale della SSR.....	27
Sezione 4: Obblighi in materia di emittenza di programmi	28
Art. 24 Obbligo di notificare le modifiche delle partecipazioni detenute nell'emittente	28
Art. 25 Obbligo di notificare le partecipazioni rilevanti detenute dall'emittente in altre aziende	28
Art. 26 Obbligo d'informazione	29
Art. 27 Relazione annuale e conto annuale delle emittenti	29

Art. 28	Obbligo di registrazione	31
Sezione 5:	Statistica sulla radiodiffusione	32
Art. 29	Organizzazione	32
Art. 30	Raccolta dei dati	32
Art. 31	Impiego dei dati	32
Art. 32	Pubblicazione dei risultati statistici	32
Sezione 6:	Conservazione dei programmi.....	33
Art. 33	Archivi della SSR	33
Art. 33a	Archivi di altre emittenti svizzere	33
Sezione 7:	Tassa di concessione	34
Art. 34	Riscossione della tassa di concessione	34
Capitolo 2:	Accordo sulle prestazioni relativo all'offerta della SSR destinata all'estero	34
Art. 35	35
Capitolo 3:	Altre emittenti con mandato di prestazioni.....	35
Art. 36	Programmazione radiofonica complementare senza scopo di lucro.....	35
Art. 37	37
Art. 38	Zone di copertura.....	37
Art. 39	Determinazione della partecipazione al canone.....	38
Art. 40	Amministrazione delle quote di partecipazione al canone da parte della Confederazione	40
Art. 41	Obblighi del concessionario.....	41
Art. 42	Produzione di programmi del concessionario.....	42
Art. 43	Procedura di rilascio della concessione	42
Art. 44	Concessioni per programmi di breve durata.....	43
Capitolo 4:	Accordo sulle prestazioni con un'agenzia di stampa d'importanza nazionale	43
Art. 44a	43
Titolo terzo:	Trasmissione e preparazione tecnica dei programmi.....	44
Capitolo 1:	Disposizioni generali	44
Art. 45	Qualità di diffusione soddisfacente	44
Art. 46	Obbligo di diffusione per i servizi abbinati	45
Capitolo 2:	Diffusione di programmi via etere	46
Sezione 1:	Utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione.....	46
Art. 47	Utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione per la diffusione di programmi radiotelevisivi	46
Art. 48	Indennizzo della diffusione calcolato in funzione dei costi	47
Sezione 2:	Contributi alla diffusione di programmi radiofonici.....	47
Art. 49	47
Sezione 3:	Contributi agli investimenti per nuove tecnologie	48

Art. 50	Tecnologie di diffusione degne di promozione	49
Art. 51	Genere e modalità dei contributi.....	51
Capitolo 3:	Diffusione su linea	52
Art. 52	Programmi di emittenti estere.....	52
Art. 53	Numero massimo di programmi con diritto di accesso.....	53
Art. 54	Fornitori di servizi di telecomunicazione obbligati alla diffusione	53
Art. 55	56
Capitolo 4:	Preparazione tecnica	56
Art. 56	Interfacce aperte e specificazione tecnica.....	56
Titolo quarto:	Canone radiotelevisivo	57
Capitolo 1:	Canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività.....	58
Art. 57	Importo del canone	58
Art. 58	Riscossione del canone.....	58
Art. 59	Esigibilità, recupero, rimborso e prescrizione	59
Art. 60	Emolumenti per fattura trimestrale, sollecito ed esecuzione	59
Art. 61	Esenzione dal canone	59
Art. 62	Contratto con l'organo di riscossione	60
Art. 63	Presentazione dei conti e revisione.....	60
Art. 64	Rapporto e vigilanza	60
Art. 65	Pubblicazione del conto annuale, della relazione di revisione e del rapporto d'attività	61
Art. 66	Versamento del canone.....	61
Art. 67	Acquisizione dei dati sulle economie domestiche di tipo privato e sulle collettività	61
Art. 67a	Acquisizione dei dati da Ordipro.....	62
Capitolo 2:	Canone per le imprese	63
Art. 67b	Importo del canone	63
Art. 67c	Gruppi di imprese assoggettati al canone	64
Art. 67d	Riunione di servizi autonomi di collettività pubbliche	65
Art. 67e	Fatturazione	65
Art. 67f	Rimborso.....	66
Art. 67g	Versamento del canone.....	66
Art. 67h	Interesse di mora	67
Art. 67i	Rapporto dell'AFC	67
Capitolo 3:	Pubblicazione di cifre relative al canone	67
Art. 67j	67
Titolo quinto:	Tutela della pluralità e promozione della qualità dei programmi	68
Capitolo 1:	Accesso agli avvenimenti pubblici.....	68
Art. 68	Portata del diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici	68

Art. 69	Accesso diretto ad avvenimenti pubblici.....	69
Art. 70	Fornitura del segnale per la sintesi.....	69
Art. 71	Libero accesso ad avvenimenti di grande importanza sociale	70
Capitolo 2:	Promovimento della formazione e del perfezionamento, nonché della ricerca mediatica	70
Art. 72	Formazione e perfezionamento dei programmisti	70
Art. 73	Ricerca mediatica	71
Capitolo 3:	Fondazione per la ricerca sull'utenza radiotelevisiva	71
Art. 74	71
Titolo sesto:	Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva	72
Art. 75	Composizione	72
Art. 76	Nomina e sorveglianza degli organi di mediazione	72
Art. 77	Spese di procedura degli organi di mediazione.....	72
Titolo settimo:	Emolumenti amministrativi.....	72
Art. 78	Principio	72
Art. 79	Riduzione dell'emolumento amministrativo	73
Art. 80	Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti	74
Titolo ottavo:	Disposizioni finali	74
Capitolo 1:	Esecuzione e abrogazione del diritto previgente.....	74
Art. 80a	Esecuzione	74
Art. 81	Diritto previgente: abrogazione.....	75
Capitolo 2:	Disposizioni transitorie relative alla modifica del 25 maggio 2016	75
Sezione 1:	Utilizzazione delle eccedenze delle quote di partecipazione al canone.....	75
Art. 82	Importo disponibile.....	75
Art. 83	Utilizzazione per la formazione e la formazione continua	75
Art. 84	Utilizzazione per la promozione di nuove tecnologie di diffusione	76
Art. 85	Utilizzazione per tecniche digitali di produzione televisiva	77
Sezione 2:	Passaggio dal canone di ricezione al canone radiotelevisivo	77
Art. 86	Data del passaggio	77
Art. 87	Ultima fatturazione del canone di ricezione in base al sistema attuale.....	78
Art. 88	Prima fatturazione del canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività	78
Art. 89	Fornitura di dati da parte dei Comuni e dei Cantoni	78
Art. 90	Fornitura di dati da parte del DFAE	79
Art. 91	Consegna di dati per l'esenzione dall'obbligo di pagare il canone.....	79
Art. 92	Fine del sistema del canone di ricezione.....	79
Art. 93	Introduzione del canone per le imprese	80
Sezione 3:	Economie domestiche di tipo privato senza apparecchi di ricezione	80

Art. 94	Domanda per l'esenzione dall'obbligo di pagare il canone	80
Art. 95	Apparecchi atti alla ricezione	81
Art. 96	Notifica della possibilità di ricezione	81
Capitolo 2a:	Disposizione transitoria relativa alla modifica del 25 ottobre 2017.....	82
Art. 96a°	82
Capitolo 2b:	Disposizione transitoria relativa alla modifica del 16 settembre 2022.....	82
Art. 96b°	82
Capitolo 3:	Entrata in vigore.....	82
Art. 97	82
Allegato 1	Modalità di diffusione e zone di copertura per la diffusione via etere di programmi radiofonici con mandato di prestazioni e partecipazione al canone	85
Numero 1	Definizioni	86
Numero 2	Tecnologia di diffusione e responsabilità.....	86
Numero 3	Obblighi di diffusione per i concessionari di radiocomunicazione	86
Numero 4	Zone di copertura per radio locali	87
•	Numero 4.1: elenca le zone di copertura delle radio commerciali locali.	87
•	Numero 4.2: elenca le zone di copertura delle radio locali complementari senza scopo di lucro.	87
Numero 4.1	Radio locali commerciali.....	87
Numero 4.2	Radio locali complementari e senza scopo di lucro.....	89
Allegato 2	Modalità di diffusione e zone di copertura per emittenti televisive regionali con mandato di prestazioni e partecipazione al canone	91
Numero 1	Modalità di diffusione	91
Numero 2	Zone di copertura.....	91
•	Nella zona di copertura Svizzera sud-est l'emittente è ora obbligata a diffondere una determinata quota minima delle trasmissioni in retoromancio e in italiano	92
Allegato 3	Elenco dei programmi esteri che devono essere diffusi su linea	94

L'ordinanza articolo per articolo

Titolo primo: Campo d'applicazione

Art. 1 Offerte con una portata editoriale limitata

Conformemente all'articolo 1 capoverso 2 LRTV, la legge federale sulla radiotelevisione non è applicabile alle offerte con una portata editoriale limitata. Il Consiglio federale ne definisce i criteri. Nel messaggio del 18 dicembre 2002 concernente la revisione totale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) si rammenta che il disciplinamento delle offerte televisive è limitato e non comprende per esempio le immagini di vita quotidiana riprese dalle numerosissime webcam e trasmesse via Internet (messaggio, FF 2003 1491).

Il *capoverso 1* dell'ordinanza del Consiglio federale esclude a priori dal campo d'applicazione le offerte che per fattori tecnici non riescono ad avere un impatto rilevante, cioè quelle che non possono essere

captate simultaneamente da almeno 1000 apparecchi con una qualità soddisfacente (ad es. la diffusione di immagini in diretta da una webcam). La qualità minima necessaria deve corrispondere allo stato della tecnica, come sancito dall'articolo 45 della presente ordinanza. Il criterio tecnico di esclusione svolge un ruolo prevalentemente nel settore televisivo. Anche il diritto tedesco sembra considerare poco rilevante dal profilo editoriale un numero di telespettatori inferiore alle 1000 unità: infatti, il § 5 capoverso 5 della «Satzung der Landesmedienanstalten über die Zugangsfreiheit zu digitalen Diensten» del 26 giugno 2000 esonera dall'obbligo di notificazione i servizi destinati a meno di 1000 economie domestiche. In ogni caso, le offerte che in virtù del capoverso 1 non raggiungono la soglia di ricezione simultanea qualitativamente soddisfacente per 1000 apparecchi sono escluse dal campo d'applicazione della LRTV. Questa disposizione vale anche per le offerte che contengono pubblicità o sponsorizzazioni.

Il *capoverso 2* disciplina un'altra categoria di offerte, che pur essendo captate simultaneamente da più di 1000 apparecchi presentano una rilevanza editoriale trascurabile a causa dei loro contenuti. L'elenco riprende in gran parte la norma vigente sulla diffusione di informazioni di trascurabile rilevanza pubblicistica sul canale di servizio dei concessionari di ridiffusione (art. 25 ORTV 1997). Va rammentato che le informazioni di rilevanza pubblicistica trascurabile possono essere finanziate da terzi. Se l'offerta contiene pubblicità o sponsorizzazioni il programma soggiace all'obbligo di notificazione.

.....
Modifica del 13 ottobre 2010:

Art. 1 cpv. 2 lett. b

La disposizione si riferisce al fatto che sul loro canale di servizio alcuni fornitori di servizi di telecomunicazione non diffondono pubblicità per conto di terzi, bensì pubblicizzano unicamente servizi e prodotti propri, come ad esempio le offerte riguardanti pay tv, telefonia o Internet. L'esonero dall'obbligo di notificazione consente di evitare inutili oneri amministrativi. Rivolgendosi esclusivamente alla clientela già acquisita e limitandosi ai prodotti propri, l'attività di autopromozione dei fornitori di servizi di telecomunicazione non comporta svantaggi per le altre emittenti ed esclude pertanto il rischio di distorsioni della concorrenza nel settore televisivo.

Titolo secondo: Emittenza di programmi

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Obbligo di notificazione

Art. 2 Obbligo di notificazione

Le indicazioni fornite dalle emittenti devono consentire all'autorità di esercitare la sua attività di vigilanza e di svolgere gli altri suoi compiti con maggiore facilità.

Il *capoverso 1* elenca a titolo di esempio i principali aspetti dell'obbligo di notificazione. Le notificazioni consentono all'Ufficio federale per esempio di stabilire gli obblighi specifici dell'emittente in questione (esigenze poste alle emittenti di programmi televisivi destinati alle regioni linguistiche secondo l'art. 7 LRTV, obbligo di presentazione della relazione annuale e del conto annuale secondo l'art. 18, obbligo di registrazione e conservazione delle trasmissioni secondo l'art. 20). Vanno considerati anche i compiti dell'autorità in ambiti quali la concentrazione dei media, la statistica o la diffusione. L'obbligo di fornire un indirizzo di notificazione in Svizzera (lettera c) è precisato nell'articolo 3.

Queste indicazioni non servono solo alle autorità, ma anche al pubblico, che deve poter prendere contatto direttamente con l'emittente. È un obiettivo che figura anche nella proposta della Commissione CE del 13 dicembre 2005 per la revisione della direttiva del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (direttiva «Televisione senza frontiere»).

Il *capoverso 2* disciplina l'emittenza di programmi di breve durata, che soggiace sostanzialmente all'obbligo di notificazione, senza eccezioni previste dalla legge. Nella pratica, questa disposizione non ha grande importanza, poiché questi programmi necessitano comunque di una concessione (art. 45 cpv. 2 LRTV e art. 44 nuova ORTV) per la diffusione su onde ultra corte (OUC). Questa situazione potrebbe riguardare emittenti che intendono diffondere i propri programmi per alcune settimane su linea o attraverso una piattaforma di frequenza digitale. In simili casi, è opportuno ridurre l'obbligo di notificazione a un numero limitato di indicazioni.

Ai sensi del *capoverso 3*, l'Ufficio federale può pubblicare le indicazioni notificate. Questa disposizione soddisfa la richiesta di trasparenza nella radiodiffusione destinata alla collettività, ancorata anche nel diritto internazionale.

Conformemente al *capoverso 4*, il Dipartimento stabilisce le modifiche delle fattispecie sottoposte all'obbligo di notificazione che l'emittente di programmi deve comunicare di propria iniziativa all'autorità entro un determinato termine (ad es. 30 giorni). Il numero di indicazioni da fornire è inferiore a quello richiesto prima dell'inizio dell'attività d'antenna.

Modifica del 15 giugno 2012:

Art. 2 cpv. 1 lett. k

Conformemente all'articolo 2 ORTV, le emittenti sottoposte all'obbligo di notificazione devono fornire diverse indicazioni. L'emittenza del programma è un'indicazione importante che conferisce all'emittente il suo statuto. Ne risultano obblighi, tra cui il rispetto delle disposizioni in materia di programma e di pubblicità o eventualmente quello di fornire un rapporto annuale. L'annuncio in sé non fa di una persona un'emittente. Per adempiere il proprio ruolo in materia di sorveglianza, l'UFCOM e l'AIRR devono sapere chi effettivamente esercita l'attività di emittente. La nuova disposizione è in sintonia con l'articolo 1 capoverso 1 lettera f dell'ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione, secondo cui deve essere comunicata «la conclusione dell'emittenza del programma».

Art. 3 Indirizzo di corrispondenza

(nessun commento)

Sezione 2: Principi applicabili al contenuto dei programmi

Art. 4 Protezione della gioventù

Conformemente alla legge, le emittenti provvedono affinché i minorenni non siano confrontati con trasmissioni che possono nuocere al loro sviluppo (art. 5 LRTV). L'ordinanza precisa questa disposizione al *capoverso 1* per i programmi trasmessi in chiaro. Conformemente all'articolo 22 capoverso 3 della direttiva CE «Televisione senza frontiere», le emittenti devono segnalare al pubblico la trasmissione di programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni. La segnalazione può avvenire facendo precedere il programma da un segnale acustico oppure mediante la presenza di un simbolo ottico durante tutta la durata della trasmissione. Le emittenti sono libere di attuare la disposizione nel modo che ritengono più opportuno. L'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) vigila sul rispetto di questa disposizione nelle trasmissioni a carattere redazionale.

Il *capoverso 2* chiama in causa le emittenti di televisione in abbonamento le quali, potendo controllare la propria cerchia di clienti, possono orientare i programmi non adatti ai giovani a un pubblico adulto. Questo presuppone tuttavia che bambini e adolescenti siano tenuti alla larga da tali programmi. Pur non potendo evitare direttamente il verificarsi di queste situazioni, le emittenti di televisioni a pagamento sono tenute a sostenere il pubblico adulto nella tutela dei giovani, adottando adeguati

accorgimenti tecnici (ad es. criptaggio) che consentano ai genitori di impedire ai figli minorenni l'accesso a contenuti problematici.

Art. 5 Quote minime di opere europee e di produzioni indipendenti

Conformemente al disciplinamento legale (art. 7 cpv. 1 LRTV), le disposizioni sulle quote minime di opere europee e di produzioni indipendenti riguardano le emittenti svizzere di programmi televisivi nazionali e destinati alle regioni linguistiche. Nel 2007 queste disposizioni si applicano ai programmi televisivi di: SSR, Teleclub, Presse-TV, Alphavision, Star TV, Sat.1 Schweiz, Viva Schweiz, Cablecom Digital Cinema, U1, TVm3, 3+ e canale informativo Cablecom. I relativi obblighi non sono disciplinati dalla nuova LRTV, ma si applicano già in virtù dell'adesione della Svizzera all'Accordo MEDIA dell'UE.

Sottoscrivendo gli accordi bilaterali sull'adesione ai programmi MEDIA, la Svizzera si è impegnata ad attuare le disposizioni degli articoli 4 e 5 della Direttiva UE sulla televisione senza frontiere «nella misura del possibile» e «con mezzi appropriati».

Dal profilo del contenuto, i capoversi 1-4 del presente articolo (concernente le quote di opere provenienti dall'Europa intera e non solo dai Paesi dell'UE) corrispondono al nuovo articolo 20c, inserito nel 2006 nella vigente ordinanza sulla radiotelevisione (RU 2006 959) quale presupposto per la ratifica dell'Accordo MEDIA.

I costi menzionati al *capoverso 1 lettera b* comprendono tutte le risorse destinate alla preparazione dei programmi (inclusi i commenti sportivi, i giochi, ecc.)

La relazione annuale prevista dal *capoverso 3* deve comprendere la quota di opere europee e di produzioni indipendenti presenti nei diversi programmi televisivi nonché le nuove opere di produzioni indipendenti (in percentuale del tempo d'antenna e dei costi dei programmi), menzionare se del caso i motivi del mancato rispetto delle disposizioni e illustrare le misure adottate o previste.

Il *capoverso 4* rammenta che, ai sensi dell'articolo 89 capoverso 1 LRTV, l'autorità di vigilanza può esigere provvedimenti per rimediare alle lacune (ad es. indicazioni sui provvedimenti tesi a migliorare la situazione). L'emittente che non rispetta la decisione dell'autorità di vigilanza può incorrere in sanzioni amministrative (art. 90 LRTV).

Art. 6 Obbligo di promuovere i film svizzeri

L'articolo 7 capoverso 2 LRTV obbliga determinate emittenti televisive di programmi nazionali o destinati alle regioni linguistiche a promuovere film svizzeri e film coprodotti con l'estero (art. 3 lett. b della legge del 14 dicembre 2001 sul cinema; RS 443.1). A quest'obbligo soggiacciono unicamente le emittenti che diffondono in primo luogo lungometraggi (inclusi i telefilm che si prestano ad essere diffusi anche nei cinema) documentari o film d'animazione. Dato che la definizione molto ampia della nozione di film ai sensi dell'art. 2 della legge sul cinema non ha un sufficiente carattere distintivo in questo contesto, le serie, le sitcom o le soap sono sostanzialmente escluse.

L'obbligo di promozione cinematografica imposto alle emittenti di finestre di programmi svizzeri in programmi televisivi esteri non riguarda solo i contenuti proposti nella finestra stessa, ma anche il programma mantello. Per programmi mantello ai sensi dell'ordinanza s'intendono i programmi esteri che diffondono finestre svizzere. L'obbligo di promozione a cui soggiacciono questi programmi è determinato unicamente in base alle entrate lorde della finestra svizzera.

La definizione del film non è importante unicamente per la determinazione dell'obbligo di promozione, ma anche per l'esonero dal pagamento della tassa sostitutiva: le spese per l'acquisto, la produzione o la coproduzione possono essere computate unicamente se si tratta di lungometraggi, documentari o film d'animazione svizzeri (per la definizione di film svizzero si rimanda all'art. 2 della legge sul cinema). Qualora le emittenti in questione non investano almeno il 4 per cento delle entrate lorde nella promozione dei film menzionati, devono corrispondere una tassa di promozione cinematografica.

Questa tassa equivale alla differenza tra l'attività di promozione cinematografica praticata e l'aliquota del 4 per cento delle entrate lorde.

Modifica del 12 marzo 2010:

Art. 6 cpv. 1

Le emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche che diffondono lungometraggi e non investono almeno il 4 per cento delle entrate lorde nella promozione di film svizzeri sono tenute a pagare una tassa sostitutiva ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LRTV. Nel caso delle piccole emittenti, determinare la quota di investimenti da destinare alla promozione cinematografica e calcolare l'eventuale tassa sostitutiva costituisce un onere eccessivo rispetto ai proventi previsti. Per questo motivo occorre esonerarle dalla tassa di promozione cinematografica. La soglia dei 200 000 franchi relativa alle spese d'esercizio annue costituisce il criterio che fonda l'obbligo di presentare una relazione annuale sancito all'art. 27 ORTV e consente dunque di determinare se un'emittente soggiace o meno all'obbligo di promozione cinematografica. Per diffusione limitata s'intende ad esempio la produzione di un'unica trasmissione alla settimana ritrasmessa più volte.

Modifica del 5 novembre 2014:

Art. 6 cpv. 1 lett. b

Le emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche, che nell'ambito del proprio programma svizzero o programma mantello estero trasmettono film, soggiacciono all'obbligo di promuovere il film svizzero. L'applicazione di questo obbligo è tuttavia commisurata alla dimensione e all'importanza editoriale dell'emittente, cosicché attualmente soltanto le emittenti le cui spese d'esercizio annue superano i 200 000 franchi devono attenersi alla norma sulla promozione dei film.

L'importo di 200 000 franchi sarà aumentato a 1 milione di franchi in modo da esentare dall'obbligo di promozione dei film le emittenti minori con obbligo di notificazione. Le perdite di fondi per finanziare la promozione dei film saranno comunque ridotte. Le stazioni televisive conosciute e importanti per la promozione dei film presentano spese d'esercizio molto superiori a 1 milione di franchi. Stabilire e riscuotere un'eventuale tassa sostitutiva a favore della promozione dei film presso le stazioni TV minori comporterebbe oneri eccessivi rispetto ai proventi che ne deriverebbero.

L'importo minimo di 200 000 franchi per le spese d'esercizio è tuttora applicato anche all'adattamento dei programmi alle esigenze dei disabili (art. 8 cpv. 2 ORTV), all'obbligo di notificazione (art. 24 e 25 ORTV) e all'obbligo di presentare una relazione annuale (art. 27 cpv. 1 ORTV). Anche in queste disposizioni l'importo verrà elevato a 1 milione di franchi (vedi sotto).

Art. 7 Adattamento dei programmi televisivi alle esigenze dei disabili sui canali della SSR

Conformemente al *capoverso 1*, nei prossimi anni la SSR è tenuta ad aumentare progressivamente fino a un terzo del tempo complessivo d'antenna la quota di trasmissioni sottotitolate diffuse in ogni regione linguistica. Benché questo obiettivo non sia di realizzazione immediata, la SSR dovrebbe poterlo conseguire entro tre anni dall'entrata in vigore dell'ordinanza riveduta. Nel 2005 le diverse regioni linguistiche hanno provveduto a sottotitolare complessivamente 3'466 ore di trasmissione. Per raggiungere il terzo del tempo complessivo d'antenna, la SSR stima che devono essere sottotitolate più di 21'000 ore.

Il *capoverso 2* stabilisce la quota minima di trasmissioni che la SSR è tenuta a diffondere in linguaggio gestuale. L'obbligo di diffondere quotidianamente almeno una trasmissione informativa nel linguaggio gestuale si aggiunge alle eventuali comunicazioni ufficiali (ad es. allocuzioni dei Consiglieri federali). Nel 2005 solo la Svizzera tedesca («Kassensturz», 27 trasmissioni) e la Svizzera romanda («Signes», 17) hanno diffuso trasmissioni elaborate nel linguaggio gestuale. La SSR calcola che per poter

diffondere una trasmissione informativa al giorno occorre introdurre il linguaggio gestuale in 1'100 ore circa di programmazione.

Il *capoverso 3* disciplina le prestazioni minime che la SSR deve garantire agli ipovedenti, come la trasmissione di un certo numero di film con descrizione audio, la metà dei quali dev'essere di produzione svizzera (ai sensi dell'art. 2 della legge sul cinema).

Il *capoverso 4* precisa che la portata delle prestazioni della SSR e il relativo scadenziario di attuazione devono essere fissati in un accordo concluso con le associazioni dei disabili. Nell'ambito di tale accordo, le cerchie interessate possono prevedere altri obblighi della SSR che non sono disciplinati esplicitamente a livello di legge, come una formazione e un perfezionamento adeguati e la sensibilizzazione dei collaboratori del programma alle particolari esigenze dei disabili (ad es. evitare i rumori di sottofondo, riprendere frontalmente le persone mentre parlano, ecc.).

.....
Modifica del 15 giugno 2012:

Art. 7 cpv. 3

L'attuale regolamentazione è troppo rigida. Dato che, per ogni lingua ufficiale, i film svizzeri che possano essere provvisti di descrizione audio per gli ipovedenti non raggiungono i due esemplari al mese, la regolamentazione viene formulata in modo più aperto (24 trasmissioni televisive l'anno). Inoltre viene abolita la limitazione ai telefilm e l'offerta ampliata ad altre trasmissioni (ad es. serie o reportage). Viene dunque soddisfatta un'esigenza degli ipovedenti.

.....
Modifica del 29 agosto 2018:

Art. 7

Nei prossimi anni, tra i programmi televisivi lineari la quota di trasmissioni sottotitolate dovrà raggiungere al minimo il 75 per cento, mentre per i contenuti che la SSR pubblica esclusivamente su Internet (contenuti disponibili unicamente su Internet) la quota dovrà essere portata a due terzi (*cpv. 1*). Secondo l'accordo del 4 settembre 2017 tra la SSR e le associazioni a favore delle persone affette da deficienze sensorie, tale disposizione dovrà essere applicata al più tardi entro il 2021/22. La disposizione relativa ai contenuti in linguaggio gestuale rimane per ora immutata. Nell'accordo sono stati stabiliti altri contributi che devono essere accompagnati dal linguaggio gestuale. Nel complesso, in base all'accordo il numero di ore di trasmissione in linguaggio gestuale dovrà essere più che raddoppiato entro il 2022. Il *capoverso 2* chiede che la SSR renda accessibile alle persone ipovedenti la quota più elevata possibile di trasmissioni in prima serata dei primi canali. Secondo l'accordo, entro il 2022 il numero di ore sarà raddoppiato rispetto a oggi. L'accordo disciplina le singole prestazioni della SSR e la collaborazione con le associazioni ed è valido sino al termine del 2022. Il *capoverso 6* regola il caso in cui l'accordo sia rescisso anzitempo o non sia più rinnovato a partire da inizio 2023.

Art. 8 Adattamento dei programmi televisivi alle esigenze dei disabili da parte di altre emittenti

I programmi trasmessi da altre emittenti televisive private possono essere provvisti di sottotitoli, linguaggio gestuale o descrizione audio. La scelta della forma di supporto più adatta dipende dal tipo di programma (ad es. programma prevalentemente cinematografico o musicale, prevalentemente informativo).

Modifica del 12 marzo 2010:

Art. 8 Adattamento dei programmi alle esigenze dei disabili da parte di altre emittenti televisive

In virtù dell'articolo 7 capoverso 3 LRTV le emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche devono adattare una parte adeguata delle loro trasmissioni alle esigenze degli audiolesi e degli ipovedenti, più precisamente almeno una trasmissione alla settimana in orario di grande ascolto (art. 8 ORTV). Per le piccole emittenti ciò comporta spese d'esercizio troppo elevate. Le emittenti le cui spese d'esercizio non superano i 200 000 franchi sono dunque esonerate dall'obbligo di adattamento dei programmi alle esigenze dei disabili, proprio come nel caso della promozione cinematografica. La soglia dei 200 000 franchi di spese d'esercizio costituisce il criterio su cui poggia l'obbligo di presentare una relazione annuale sancito all'art. 27 ORTV e consente, anche in questo frangente, di determinare se un'emittente soggiace o meno all'obbligo di adattamento dei programmi alle esigenze dei disabili.

Tra gli altri criteri di esclusione figura la diffusione limitata e l'idoneità del programma. Non vi è ad esempio motivo di adattare un programma esclusivamente musicale alle esigenze dei disabili. Così come sarebbe sproporzionato sottoporre a tale obbligo un'emittente che produce un'unica trasmissione alla settimana ritrasmessa più volte.

.....
Modifica del 5 novembre 2014:

Art. 8 cpv. 2

Le emittenti minori saranno esonerate dall'obbligo di adattare i programmi alle esigenze dei disabili a condizione che le loro spese d'esercizio annue siano inferiori a 1 milione di franchi. Questo importo è fissato attualmente a 200 000 franchi.

L'adattamento dei programmi alle esigenze dei disabili giusta l'articolo 8 capoverso 1 ORTV è realizzato in collaborazione con le associazioni del settore, che sono interessate a rendere fruibili per i disabili primariamente i programmi televisivi della SSR, delle altre stazioni maggiori e delle emittenti televisive regionali concessionarie. Gli ambienti interessati nutrono un interesse marginale nei confronti dei programmi delle emittenti notificate più piccole, che quindi possono beneficiare dell'esonero.

.....
Modifica del 25 maggio 2016:

Art. 8

Le emittenti televisive regionali titolari di una concessione sono ora tenute a sottotitolare le principali trasmissioni informative (art. 7 cpv. 4 LRTV 2014).

Capoverso 3: l'obbligo di sottotitolare vale a partire dalla prima replica della trasmissione. Sottotitolare già a partire dalla prima diffusione sarebbe molto più laborioso e richiederebbe un maggiore dispendio di risorse e di personale. Le emittenti che conformemente all'allegato 2 dell'ORTV hanno un mandato d'informazione in due lingue (ossia la regione Vallese e la regione Biel/Bienne) sono tenute a sottotitolare nella rispettiva lingua le principali trasmissioni informative.

Capoverso 4: il sottotitolaggio viene finanziato tramite il canone radiotelevisivo. L'UF.COM stabilisce anticipatamente l'importo massimo per ogni emittente. Nell'anno in corso, come per quanto riguarda la quota di partecipazione al canone, è versato al massimo l'80 per cento di questo importo. Analogamente a quanto avviene per la quota di partecipazione al canone, il rimanente 20 per cento del contributo al sottotitolaggio sarà versato dopo l'inoltro del conteggio finale e dopo la verifica delle prestazioni effettivamente fornite.

Art. 9 Obblighi di diffusione

Gli obblighi di diffusione delle emittenti si fondano sull'ordinanza concernente il preallarme, l'allarme e la diffusione di istruzioni di comportamento presso la popolazione (ordinanza sull'allarme, OAll, RS 520.12) e sull'ordinanza sulla Centrale nazionale d'allarme (RS 732.34). La nuova ORTV disciplina gli obblighi delle emittenti, la cui zona di copertura è interessata totalmente o in parte dal sinistro, e dei fornitori di servizi di telecomunicazione che diffondono programmi radiofonici o televisivi. Spetta alle autorità fornire loro le informazioni da trasmettere. Questo aspetto è importante ad esempio nel caso in cui le telecomunicazioni siano perturbate o interrotte.

Nel *capoverso 4* il Consiglio federale si avvale della facoltà conferitagli dalla legge (art. 8 cpv. 3 LRTV e FF 2003 1609) di estendere gli obblighi di diffusione ai fornitori di servizi di telecomunicazione che diffondono programmi. Questa misura consente di raggiungere, mediante scritte in sovrapposizione, anche i fruitori di programmi esteri. Va rammentato che quest'obbligo non è applicabile all'intero territorio. Nel caso in cui la situazione lo richieda, l'autorità responsabile del preallarme, della diffusione dell'allarme e delle istruzioni di comportamento può però obbligare determinati fornitori di servizi di telecomunicazione a fornire le necessarie informazioni. Considerato il grado di mobilità della popolazione, è plausibile immaginare di estendere l'obbligo anche alle emittenti la cui zona di copertura non è direttamente interessata dall'avvenimento.

Modifica del 18 agosto 2010 (modifica dell'ordinanza sull'allarme)

(nessun commento)

Art. 10 Informazione nelle situazioni di crisi

Nelle situazioni di crisi è possibile che per motivi logistici le autorità federali competenti debbano limitare l'accesso degli operatori dei media ai locali protetti del Consiglio federale (ad es. per conferenze stampa, interviste, ecc.). L'ORTV accorda la priorità ai programmi radiofonici della SSR. La SSR, che gode di un contratto di prestazioni con la Cancelleria federale, riprende determinate funzioni della vecchia Divisione Stampa e Radio (DISTRAS).

Le stazioni radio che non ottengono l'accesso a queste fonti d'informazione della Confederazione possono utilizzare immediatamente il segnale della SSR e preparare in tal modo il proprio servizio. L'autorità competente per l'applicazione di questa disposizione è la Cancelleria federale.

Sezione 3: Pubblicità e sponsorizzazioni

Art. 11 Definizioni

La legge definisce la nozione di pubblicità (art. 2 lett. k), mentre l'ordinanza (art. 11 cpv. 1) elenca appelli e riferimenti che non rientrano nel concetto di pubblicità. Queste eccezioni riprendono fondamentalmente la ORTV vigente (art. 11 cpv. 1^{bis}) e la corrispondente normativa europea (art. 12 cpv. 4 della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (CETT), art. 18 cpv. 3 della Direttiva UE «Televisione senza frontiere»). Le lettere a e b riguardano riferimenti a programmi, la lettera c riferimenti al materiale d'accompagnamento di trasmissioni ben precise e la lettera d brevi appelli radio in favore di opere di beneficenza.

La ORTV distingue tra riferimenti a programmi di carattere generale che concernono il programma dell'emittente stessa (*lett. a*) e riferimenti a trasmissioni concrete della stessa azienda che non sono diffuse nello stesso programma (*lett. b*). I riferimenti al proprio programma possono riguardare il programma nel suo insieme o singole trasmissioni della stessa azienda. È necessario disciplinare separatamente i riferimenti ad altri programmi della stessa azienda (*lett. b*), per evitare che famiglie di emittenti promuovano a piacimento i reciproci programmi. Questi riferimenti possono essere trasmessi al di fuori dell'ambito pubblicitario soltanto se riguardano una trasmissione concreta e hanno un nesso

diretto con il programma dell'emittente (ad es. riferimento a una trasmissione sportiva televisiva al termine di una trasmissione radiofonica sullo stesso tema).

Non sono considerati pubblicità nemmeno i riferimenti al materiale d'accompagnamento (*lett. c*) di una determinata trasmissione, come la vendita di supporti dell'immagine o del suono che contengono la trasmissione diffusa, sempreché l'emittente di programmi li trasmetta senza controprestazione al termine della trasmissione con la quale hanno un nesso diretto a livello di contenuti. Non soggiacciono alle disposizioni in materia di pubblicità i riferimenti a libri, CD e altre pubblicazioni o alle rispettive fonti che servono a illustrare e approfondire il contenuto della trasmissione e sono menzionati nel corso o al termine della trasmissione stessa.

Poiché ai sensi dell'ordinanza i brevi appelli in favore di opere di beneficenza (*lett. d*) non sono considerati pubblicità, questi spot possono essere diffusi in programmi privi di pubblicità anche se il loro contenuto è di carattere pubblicitario. Tuttavia, la partecipazione finanziaria versata dall'organizzazione all'emittente non deve superare i costi di produzione dello spot (copertura dei costi di produzione o produzione propria dello spot). Di norma, gli appelli in favore di opere di beneficenza non devono durare più di un minuto. Le trasmissioni riguardanti organizzazioni di utilità pubblica e finanziate dalle organizzazioni stesse possono essere diffuse sotto forma di pubblicità o di trasmissione sponsorizzata. Queste ultime sottostanno tuttavia all'obbligo di dichiarazione e al divieto di pubblicità per lo sponsor. Per organizzazioni di utilità pubblica s'intendono per esempio le organizzazioni certificate dal marchio ZEWO, ma anche quelle senza scopo di lucro impegnate in attività benefiche di carattere umanitario, sociale e culturale sul piano internazionale, nazionale, regionale o locale. Non rientrano invece in questa categoria le organizzazioni a scopo prettamente politico o religioso.

La legge vieta la pubblicità occulta (art. 10 cpv. 3 LRTV) perché disattende il principio della separazione della pubblicità dai programmi redazionali. Si tratta di pubblicità introdotta intenzionalmente e la cui diffusione incombe all'emittente (non rientrano quindi in questa categoria i pannelli pubblicitari negli stadi di calcio o la pubblicità occulta in lungometraggi prodotti da terzi). Il *capoverso 2* definisce la nozione di pubblicità occulta. Diversamente dalla pubblicità (art. 2 lett. k LRTV), la pubblicità occulta non è necessariamente legata al versamento di una somma (o una controprestazione analoga) all'emittente. La menzione o la presentazione pubblicitaria in cambio di una controprestazione di valore pecuniario possono celare della pubblicità occulta, specialmente se l'aspetto finanziario non è segnalato al pubblico in modo trasparente. Qualora il messaggio pubblicitario sia diffuso durante una trasmissione redazionale in cambio di una somma in denaro o di una controprestazione di valore pecuniario, sono applicabili anche altre disposizioni: il principio della separazione della pubblicità (art. 9 LRTV) e, in caso di sponsorizzazione, il divieto di pubblicità per lo sponsor o dell'inserimento di prodotti a titolo pubblicitario (art. 12 cpv. 3 LRTV, art. 21 cpv. 1 nuova ORTV).

Non tutti gli effetti pubblicitari nelle trasmissioni redazionali soggiacciono al divieto di pubblicità occulta: alcuni di essi sono giustificati dai principi giornalistici o dal mandato d'informazione dei media. La disposizione sulla pubblicità occulta non è applicabile qualora le immagini diffuse rispecchino la realtà e l'emittente non abbia alcuna influenza sulle immagini o non possa evitare determinati elementi (ad es. pannelli pubblicitari negli stadi di calcio, i cui proventi non vanno all'emittente televisiva, ma all'organizzatore dell'avvenimento sportivo). La definizione di *pubblicità occulta* ai sensi dell'articolo 11 *capoverso 2* della nuova ordinanza corrisponde ampiamente a quella dell'ordinamento vigente (art. 15 cpv. 2 ORTV 1997). Per maggiore chiarezza, oltre ai beni e ai servizi è stato introdotto anche il concetto di «idea». Infatti, la definizione di pubblicità di cui all'articolo 2 lettera k della LRTV contempla anche la pubblicità in favore di idee: «sostenere una causa o un'idea o ottenere un altro effetto auspicato dall'inserzionista o dall'emittente stessa (...).» È pertanto vietata anche la pubblicità occulta remunerata per convinzioni religiose.

Il *capoverso 3* precisa la definizione di sponsorizzazione contenuta nell'articolo 2 lettera o LRTV, in conformità con la normativa europea (art. 2 lett. h CETT, art. 1 lett. e Direttiva UE «Televisione senza frontiere») e con la ORTV del 1997 (art. 16). Con questa aggiunta, il legislatore intende chiarire che non tutte le forme di sostegno alla produzione di una trasmissione sono considerate sponsorizzazione.

Pertanto, le persone che lavorano alla produzione di opere audiovisive e forniscono le proprie prestazioni nell'ambito di una trasmissione non sono ritenute sponsor di tale trasmissione.

Modifica del 25 maggio 2016:

Art. 11 cpv. 1 let. b

La regolamentazione finora severa in quanto ai riferimenti relativi a trasmissioni della stessa impresa è leggermente modificata. Finora il riferimento doveva essere collocato all'interno di una trasmissione che presenta un legame diretto con la trasmissione alla quale viene fatto riferimento (in una trasmissione concreta riguardo a una trasmissione concreta in un altro programma). Questo presupposto cade. Ora i riferimenti possono essere mandati in onda nel programma al di fuori dalla pubblicità se si riferiscono a una trasmissione concreta e sono presentati in modo neutrale (nel programma riguardo a una trasmissione concreta in un altro programma).

Art. 12 Riconoscibilità della pubblicità

L'obbligo di separare la pubblicità dalla parte redazionale del programma è un principio centrale del diritto della radiodiffusione, riconosciuto su scala europea (cfr. art. 13 CETT). Per consentire al pubblico di riconoscere chiaramente la pubblicità, la sigla che la separa dal resto del programma dev'essere diversa da tutte le altre (logo dell'emittente, annuncio dei programmi).

Il *capoverso 1*, che corrisponde in ampia misura all'articolo 12 capoverso 1 della ORTV vigente, è stato completato con l'aggiunta secondo cui, nell'ambito della televisione, la sigla di separazione pubblicitaria deve contenere il termine «pubblicità». Questa sigla non deve contenere inoltre riferimenti pubblicitari, affermazioni sul programma dell'emittente né elementi del programma redazionale.

Capoverso 2: Per la loro forma e durata, alcune trasmissioni pubblicitarie televisive non sono subito riconoscibili come tali. Per esempio, i cosiddetti «publireportage» a prima vista possono essere scambiati per contributi redazionali. Per evitare ogni possibile confusione, le trasmissioni pubblicitarie televisive che costituiscono un'unità a sé stante e durano più di 60 secondi devono riportare la dicitura «pubblicità» per l'intera durata.

Capoverso 3: Contrariamente alla televisione, alla radio non è possibile segnalare una pubblicità per tutta la sua durata.

Pertanto, ai sensi del capoverso 2, non sono ammesse emissioni pubblicitarie che costituiscono un'unità a sé stante di una durata superiore ai 60 secondi, a meno che il loro contenuto consenta di individuarne inequivocabilmente il carattere pubblicitario. Questa norma corrisponde alle indicazioni contenute nel messaggio (FF 2003 1504).

Per quanto attiene ai programmi radiofonici, il *capoverso 4* riprende l'articolo 12 capoverso 3 ORTV vigente. Anche l'eccezione prevista per la televisione si riallaccia alla ripartizione dei proventi del canone sancita dalla ORTV vigente (art. 10 cpv. 4), secondo cui il finanziamento di un programma televisivo è considerato sufficiente se la zona di copertura conta almeno 250'000 abitanti in età di 15 anni e più.

Modifica del 12 marzo 2010:

Art. 12 cpv. 1^{bis} e 2

Capoverso 1^{bis}: in presenza di spot pubblicitari televisivi di brevissima durata non è sempre materialmente possibile indicare l'inizio e la fine della pubblicità attraverso un segnale di separazione. In questi casi, l'utilizzo costante e chiaramente riconoscibile della dicitura «pubblicità» rappresenta

l'alternativa al segnale di separazione. Per spot pubblicitario di brevissima durata s'intende uno spot di una durata massima di 10 secondi, quindi nettamente inferiore alla media.

Nel *capoverso 2* viene peraltro precisato che alla televisione il segnale di separazione deve riportare la dicitura «pubblicità».

Art. 13 Pubblicità a schermo ripartito

Capoverso 1: La cosiddetta pubblicità a schermo ripartito (split screen) è una particolare forma di pubblicità televisiva che consente la diffusione contemporanea di messaggi promozionali e programmi redazionali. Nell'impossibilità di scindere nel tempo la pubblicità dalle parti redazionali, è necessario accordare maggiore importanza alla separazione spaziale. Disciplinando la posizione, la dimensione e la presentazione della pubblicità a schermo ripartito, il legislatore vuole evitare che le prescrizioni in materia di interruzioni pubblicitarie siano disattese. Per distinguere lo split screen dalle interruzioni pubblicitarie illecite, occorre fare in modo che i programmi redazionali non siano interrotti, cioè che abbiano la precedenza rispetto alla pubblicità.

Pertanto, la pubblicità a schermo ripartito non deve coprire più di un terzo della superficie dello schermo, deve preservare otticamente l'unità del contenuto redazionale e restare al bordo dello schermo (*lett. a*).

La pubblicità dev'essere separata nettamente dal resto del programma mediante uno sfondo facilmente distinguibile. Essa va inoltre segnalata esplicitamente come tale dalla dicitura «pubblicità» (*lett. b*).

La pubblicità a schermo ripartito dev'essere diffusa senza suono proprio e limitarsi quindi unicamente alla rappresentazione visiva. Anche questa disposizione è tesa a evitare che il resto del programma sia relegato in secondo piano (*lett. c*).

Lo split screen è autorizzato unicamente se rispetta i diritti degli aventi diritto (in particolare i diritti d'autore). Per dovere di completezza, va aggiunto che questa forma di pubblicità è ammessa solo se compatibile con le speciali disposizioni di legge. Per esempio, riguardo ai medicinali deve attenersi alle limitazioni previste dalla legislazione sugli agenti terapeutici (divieto di pubblicità della marca e avvertenza obbligatoria per la pubblicità di medicinali delle categorie di dispensazione C e D conformemente agli artt. 17 e 18 dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicinali).

Capoverso 2: Il divieto di diffondere pubblicità a schermo ripartito nelle trasmissioni per bambini e durante la trasmissione di funzioni religiose risponde alle disposizioni in materia di interruzioni pubblicitarie. Lo split screen non è ammesso nelle trasmissioni che non possono essere interrotte da pubblicità (cfr. art. 13 cpv. 2 LRTV e art. 18 nuova ORTV) e nemmeno durante i notiziari e le trasmissioni di attualità politica. In questo modo s'intende evitare che si eserciti un influsso di natura commerciale su trasmissioni particolarmente importanti per la formazione dell'opinione pubblica.

Capoverso 3: La pubblicità a schermo ripartito è consentita unicamente entro i limiti del tempo di pubblicità ammesso all'ora o al giorno (art. 11 cpv. 2 LRTV).

Art. 14 Pubblicità interattiva

L'autorizzazione della pubblicità interattiva risponde agli sviluppi europei in questo senso (cfr. proposta del 13 dicembre 2005 concernente la revisione della Direttiva UE «Televisione senza frontiere»). Soltanto la legislazione britannica, a cui fa riferimento il presente articolo, prevede un disciplinamento esplicito a questo riguardo (nel comunicato della Commissione delle Comunità europee del 23 aprile 2004 sulle problematiche d'interpretazione della direttiva «Televisione senza frontiere» si rimanda alle linee guida dell'organo britannico ITC, oggi OFCOM, cfr. in proposito «Guidance to broadcasters on the regulation of interactive television services»). Essendo diffusa al di fuori dei programmi televisivi lineari, di norma la pubblicità interattiva non rientra nel campo

d'applicazione della legge sulla radiotelevisione. Tuttavia, per attivare questa forma di pubblicità sullo schermo dev'essere visualizzato un simbolo, che consente di accedere ai relativi spazi promozionali e costituisce il punto di aggancio al programma televisivo lineare. Queste condizioni corrispondono ai criteri contemplati dal documento interpretativo sulla Direttiva UE «Televisione senza frontiere» (comunicato della Commissione delle Comunità europee del 23 aprile 2004 sulle problematiche d'interpretazione della direttiva «Televisione senza frontiere» in materia di pubblicità televisiva).

Capoverso 1: Per passare ai contenuti pubblicitari interattivi non è sufficiente selezionare un'unica volta il simbolo; questa scelta dev'essere confermata (*lett. b*). Gli eventuali costi che lo spettatore deve sostenere per accedere alla pubblicità interattiva vanno indicati in modo chiaro. (Questo aspetto è già disciplinato dall'ordinanza sull'indicazione dei prezzi, OIP, RS 942.211, agli artt. 11a, 11b e 13 segg., per cui sarebbe stato superfluo inserire una prescrizione in tal senso anche nella ORTV). L'interfaccia che si attiva dopo la conferma non deve contenere pubblicità vietata ai sensi della LRTV (*lett. c*).

Capoverso 2: Se il simbolo che consente di passare allo spazio pubblicitario interattivo è visualizzato nella parte redazionale del programma televisivo, vanno rispettate le disposizioni sulla pubblicità a schermo ripartito: il simbolo dev'essere segnalato costantemente come pubblicità, separato chiaramente dal resto del programma, visualizzato al bordo dello schermo e limitato alla presentazione ottica. La visualizzazione del simbolo è calcolata come tempo pubblicitario. Riguardo alle trasmissioni nelle quali l'inserimento di pubblicità interattiva è vietato, si rimanda alle spiegazioni sulla pubblicità a schermo ripartito (art. 13).

Art. 15 Pubblicità virtuale

Benché oggetto di discussioni su scala europea, l'introduzione della pubblicità virtuale non è ancora stata disciplinata dalla normativa comunitaria. In alcuni Paesi europei, come in Germania, questo genere di pubblicità è già regolamentato a livello di legge, mentre in altri, come in Francia, non è autorizzato. Nel 2000, l'Union Européenne de Radio-Télévision UER (in inglese: European Broadcasting Union EBU) ha pubblicato un memorandum sulla pubblicità virtuale, i cui principi fungono da base per la presente disposizione. Anche il Comité permanent sur la Télévision Transfrontière (T-TT) nella raccomandazione 97 (1) ha fatto riferimento alla bozza di codice deontologico in materia di pubblicità virtuale emanata dalla UER nel 1996.

Capoverso 2: La pubblicità virtuale si sovrappone alla superficie pubblicitaria reale (ad es. pannelli pubblicitari negli stadi di calcio), per cui non rispetta l'auspicata separazione dal programma redazionale né dal profilo temporale né da quello spaziale. Inoltre, nella pratica non può essere segnalata chiaramente e costantemente come pubblicità. Per motivi di trasparenza, gli spettatori vanno informati all'inizio e alla fine della trasmissione della sostituzione della pubblicità reale con pubblicità virtuale (*lett. d*). Per il fatto che non è computata sul tempo di pubblicità, essa soggiace a restrizioni circa la presentazione e l'inserimento. In virtù della *lettera a*, la pubblicità virtuale è ammessa solo se correlata con la trasmissione di un avvenimento pubblico (ad es. evento sportivo o festival) o di un servizio che lo riguarda. Inoltre, possono essere sostituite da pubblicità virtuali soltanto le superfici pubblicitarie allestite appositamente per l'avvenimento, ad esempio pubblicità su pannelli o a bordo campo in uno stadio, manifesti nel perimetro di un festival (ma non le pubblicità preesistenti su cartelloni, muri di case, vetrine, ecc.). La limitazione ad avvenimenti organizzati da terzi (*lett. a*) e a superfici pubblicitarie allestite da terzi appositamente per l'avvenimento (*lett. b*) mira a evitare che l'emittente radiotelevisiva eserciti un influsso diretto sulla frequenza e sull'inserimento della superficie pubblicitaria e che organizzi l'ambiente in modo da attirare le pubblicità virtuali. La clausola della superficie pubblicitaria fissa (*lett. b*) impedisce ad esempio di sostituire la pubblicità sulla maglia di un giocatore. Per evitare l'introduzione di pubblicità più vistose e aggressive, la *lettera c* autorizza l'uso di immagini animate solo se la superficie pubblicitaria sostituita contiene già simili immagini (ad es. pannelli pubblicitari rotanti).

Per inserire pubblicità virtuale è necessario acquisire i diritti corrispondenti oppure ottenere l'accordo dei rispettivi detentori. Come per la pubblicità a schermo ripartito, anche la pubblicità virtuale è

ammessa solo se conforme con le speciali disposizioni di legge (ad es. la pubblicità virtuale per i medicinali è autorizzata ai sensi della legislazione sugli agenti terapeutici, cfr. commento all'art. 13.)

Capoverso 3: La pubblicità virtuale è vietata nelle trasmissioni in cui lo è anche la pubblicità a schermo ripartito.

Capoverso 4: I divieti e le limitazioni applicabili alla pubblicità (ad es. pubblicità politica, pubblicità per i medicinali) hanno valenza anche per la pubblicità virtuale. Dato che per sua natura, la pubblicità virtuale non può essere né segnalata, né separata dal programma, né tantomeno limitata nel tempo, le norme sulla riconoscibilità e sull'inserimento della pubblicità di cui agli articoli 9 e 11 LRTV non sono applicabili.

Art. 16 Pubblicità per le bevande alcoliche

Capoverso 1: I giovani e la salute vanno tutelati dagli effetti della pubblicità per le bevande mediante misure preventive di carattere generale. L'ordinanza sulle derrate alimentari vieta esplicitamente la pubblicità per gli alcolici destinata a giovani di età inferiore ai 18 anni e questo divieto vale anche per la radio e la televisione. Considerata la possibilità dei media audiovisivi di rivolgersi al pubblico in modo molto diretto e mirato, è stato necessario adottare norme supplementari sulla presentazione della pubblicità, che rispondessero alle disposizioni della CETT (art. 15 cpv. 2).

Capoverso 2: Occorre evitare per quanto possibile che bambini e adolescenti siano confrontati con pubblicità per le bevande alcoliche, anche se queste sono in linea con le disposizioni di cui al capoverso 1. Pertanto, nell'ambito di trasmissioni indirizzate a bambini e adolescenti (ad es. film d'animazione) non può essere trasmessa alcuna pubblicità per le bevande alcoliche. Il divieto potrebbe riguardare anche determinate trasmissioni sportive (ad es. trasmissione di discipline alla moda, che si rivolgono principalmente a un pubblico molto giovane). Questa limitazione si allinea sostanzialmente all'ordinanza sulle derrate alimentari (ODerr, RS 817.02), che all'articolo 11 vieta la pubblicità nelle manifestazioni e nelle pubblicazioni indirizzate prevalentemente ai giovani (sotto i 18 anni). Ovviamente è fatta salva l'applicazione di questa disposizione da parte dell'autorità competente. Si rinuncia a fissare un limite orario a partire dal quale è possibile trasmettere pubblicità per bevande alcoliche, in quanto la protezione deve estendersi anche a formati per giovani proposti nelle ore serali.

Capoverso 3: Un'altra limitazione riguarda le offerte di vendita. La diffusione di offerte dirette di bevande alcoliche con la possibilità di acquistarle immediatamente non è difendibile dal profilo della tutela della salute ed è quindi vietata.

Capoverso 4: Le emittenti sottoposte a un divieto in materia di pubblicità per le bevande alcoliche ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera c LRTV possono diffondere spot promozionali per birra senz'alcol e altre bevande analcoliche (ad es. mosto fermentato). Simili spot non devono tuttavia comportare un effetto pubblicitario per le bevande alcoliche corrispondenti. Nella pratica si è constatato spesso che i messaggi promozionali per la birra senz'alcol non si distinguono da quelli per la birra alcolica e che il prodotto analcolico pubblicizzato è difficilmente ottenibile in commercio, persino durante il periodo di diffusione della pubblicità. L'obiettivo di questa norma è di evitare che il divieto di pubblicità per le bevande alcoliche sia disatteso.

Art. 17 Pubblicità politica

Il divieto di pubblicità politica mira a evitare che il ricorso alla pubblicità nei media elettronici in vista di elezioni e votazioni rincarino considerevolmente le campagne di partiti, associazioni e organizzazioni, svantaggiando così i gruppi finanziariamente deboli.

È quindi vietata la pubblicità radiofonica e televisiva che si rivolge agli aventi diritto di voto (ovvero al vasto pubblico) e che ha un nesso temporale e concreto con future votazioni o elezioni popolari. Non è invece necessario, e alla luce della giurisprudenza di Strasburgo nemmeno ammissibile, proibire la

pubblicità per tematiche trattate in Parlamento o dibattute pubblicamente, ma che non sono oggetto di decisioni popolari formali e vincolanti (ad es. una semplice petizione).

Capoverso 1: La preoccupazione di non favorire gruppi finanziariamente potenti rispetto ad altri riveste grande importanza per i partiti. A prescindere dal fatto che i partiti politici sono praticamente sempre in campagna elettorale, il rafforzamento di un partito agli occhi dell'opinione pubblica può avvantaggiarlo in occasione dei successivi appuntamenti alle urne. Pertanto, la pubblicità per i partiti politici è vietata anche al di là delle campagne elettorali o di votazioni vere e proprie.

In alcuni casi è difficile distinguere i partiti politici dagli altri gruppi. Per evitare distorsioni della concorrenza in campagna elettorale, appare quindi opportuno sottoporre al divieto di pubblicità tutti i gruppi che hanno partecipato a elezioni popolari in un passato recente (ad es. negli ultimi quattro anni) o che lo faranno in futuro (secondo le dichiarazioni pubbliche dei gruppi in questione).

Ai partiti politici è quindi vietata qualsiasi apparizione in pubblicità televisive e radiofoniche, anche se queste non contengono esortazioni vere e proprie al sostegno del loro schieramento. La semplice citazione del nome o la visualizzazione del logo di un partito in trasmissioni pubblicitarie è considerata pubblicità per tale partito ed è quindi proibita. Occorre quindi eliminare dal blocco pubblicitario qualsiasi presenza mediatica a pagamento degli schieramenti politici.

In base alla giurisprudenza di Strasburgo va invece accettata la pubblicità per altri gruppi e associazioni che non partecipano alla campagna elettorale, anche se i loro interessi in senso stretto o in senso lato sono di natura politica (ad es. organizzazioni ambientaliste o società degli ufficiali).

Capoverso 2: L'elezione popolare a tutti i livelli dello Stato (comunale, cantonale, federale) entra in linea di conto anche nella definizione di carica politica. Non sono invece prese in considerazione le elezioni del Parlamento, visto che in tale contesto si punta sul contatto diretto per fare presa sull'elettorato piuttosto che sulla diffusione di costosi messaggi pubblicitari (ad es. nella stampa, su manifesti o nei media elettronici). Nel caso delle elezioni popolari, il divieto mira in primo luogo a evitare appelli veri e propri a sostegno di un candidato o la diffusione di messaggi politici. Per essere efficace deve però perseguire anche le forme più sottili di pubblicità. In realtà, è irrilevante che un'apparizione nei media si riferisca in modo esplicito e immediato a un'elezione imminente piuttosto che a un determinato partito politico: ciò che conta è il ritorno di pubblicità che la presenza mediatica, quindi anche uno spot pubblicitario, permette di ottenere. Il titolare di una carica politica attribuita mediante elezione popolare deve tuttavia poter apparire in uno spot pubblicitario dedicato per esempio a tematiche sociali o di pubblica utilità, purché non si trovi nella fase di candidatura (elezione, rielezione) e non appaia in veste di titolare della carica politica o di rappresentante di un partito politico.

Capoverso 3: Il divieto di diffondere pubblicità politica alla radio e alla televisione non si applica unicamente alla campagna elettorale ma – aspetto estremamente importante in Svizzera - anche a votazioni popolari future. Poiché in sostanza ogni tema può essere oggetto di referendum o di iniziativa popolare (o di un altro tipo di scrutinio popolare, come l'iniziativa popolare cantonale) e un divieto di pubblicità politica troppo estensivo sarebbe incompatibile con la libertà di opinione, il divieto dev'essere limitato (cfr. al riguardo la sentenza del Tribunale federale 2A.303/2004 del 26 gennaio 2005). Non sono ammessi gli spot pubblicitari correlati sia dal profilo materiale che temporale con una futura votazione popolare.

Dal punto di vista temporale, la determinazione e la comunicazione della data della votazione da parte dell'autorità competente segna il passaggio dalla campagna tematica alla campagna di votazione. Il divieto di pubblicità politica per temi in votazione si limita alla campagna di votazione.

Art. 18 Inserimento della pubblicità

Conformemente all'articolo 11 capoverso 1 LRTV, la pubblicità dev'essere di regola inserita fra le singole trasmissioni. Nelle disposizioni d'esecuzione è possibile derogare a questo principio, tenendo tuttavia conto dei mandati di prestazione e della situazione economica dell'emittente, della

concorrenza transfrontaliera, del disciplinamento internazionale della pubblicità e degli interessi del pubblico.

Le deroghe non devono pregiudicare l'integrità complessiva e il valore della trasmissione interessata. Il presente articolo riprende le disposizioni previste dal Consiglio federale nell'articolo 11 del disegno di LRTV (FF 2003 1506 segg.), che il Parlamento ha bocciato ritenendole troppo dettagliate per essere disciplinate a livello di legge. Più liberale rispetto all'attuale disciplinamento delle interruzioni pubblicitarie, questa norma corrisponde allo standard minimo europeo (art. 14 CETT, art. 11 Direttiva UE «Televisione senza frontiere»).

Il calcolo della durata di trasmissione programmata si basa sul principio lordo: tiene conto cioè sia della trasmissione che della pubblicità (cfr. messaggio del 18 dicembre 2002, FF 2003 1507).

Ai sensi del *capoverso 1*, le interruzioni pubblicitarie non devono rispettare solo i criteri di durata prestabiliti, ma tenere conto in ogni caso dell'integrità complessiva e del valore della trasmissione interessata (cfr. art. 11 cpv. 1 LRTV). Sono fatti salvi ovviamente i diritti d'autore dei detentori dei diritti ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 CETT.

Capoverso 1 lettera a: Questa disposizione persegue un equilibrio tra la tutela delle opere audiovisive da un numero eccessivo di interruzioni pubblicitarie e gli interessi finanziari delle emittenti televisive. La disposizione è meno restrittiva per le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi e i documentari, che ai sensi della lettera c possono essere interrotti al massimo ogni 20 minuti.

Considerato che le trasmissioni di cui alla *lettera b* sono di norma più brevi dei lungometraggi cinematografici e dei telefilm disciplinati dalla *lettera a*, la regola dei 45 minuti avrebbe permesso di inserire interruzioni pubblicitarie solo in rari casi. Sottoporre questa categoria all'intervallo generale di 20 minuti sarebbe stato contrario all'interesse del pubblico, in quanto nelle trasmissioni ricreative la tolleranza nei confronti delle interruzioni pubblicitarie è maggiore che nelle trasmissioni informative. Per questo genere di trasmissioni è stata quindi prevista una soluzione intermedia.

Lettera c: In tutte le trasmissioni per le quali non è applicabile nessuna delle eccezioni previste dal capoverso 1 lettere a e b e dai capoversi 2-4, la pubblicità può essere diffusa ogni 20 minuti, a condizione che non pregiudichi l'integrità complessiva e il valore della trasmissione interessata.

Il *capoverso 2* equivale al vigente disciplinamento sulle pause naturali (art. 12 cpv. 2 della ORTV del 1997).

Ai sensi del *capoverso 3*, se una trasmissione è composta di parti autonome, è vietato inserire pubblicità all'interno di tali parti, a prescindere dalla loro lunghezza. Anche queste trasmissioni soggiacciono tuttavia al capoverso 1, per cui l'intervallo (ad es. quello di 45 minuti) tra un'interruzione pubblicitaria e l'altra nei lungometraggi non può essere ridotto mettendo in sequenza parti autonome molto brevi.

Il divieto sancito dal *capoverso 4* di interrompere la trasmissione di funzioni religiose con pubblicità si rifà alla normativa europea (art. 14 cpv. 5 CETT, art. 11 cpv. 5 Direttiva UE «Televisione senza frontiere») ed è incontestato.

Conformemente al *capoverso 5*, un'ulteriore liberalizzazione delle interruzioni pubblicitarie dovrebbe andare a vantaggio delle emittenti radiofoniche e televisive senza concessione e quindi senza privilegi (partecipazione al canone, diritto d'accesso). Alle emittenti di cui al capoverso 5 sono applicabili unicamente le restrizioni relative alle funzioni religiose (*cpv. 4* del presente articolo), ai notiziari e alle trasmissioni di attualità politica (*cpv. 1 lett. b*) e alle trasmissioni per bambini (art. 13 LRTV). Per la cerchia di emittenti che beneficia di questa liberalizzazione vengono presi in considerazione i criteri previsti dall'articolo 11 capoverso 3 LRTV: mandato di prestazioni, situazione economica e componente transfrontaliera/internazionale.

A trarre profitto sono tuttavia soltanto le emittenti che non possono essere captate oltre confine e che, di conseguenza, non soggiacciono ai requisiti minimi della CETT. Se un programma televisivo può essere captato all'estero, l'emittente deve attenersi alle disposizioni minime sull'inserimento della

pubblicità e sulla durata della stessa (art. 19 nuova ORTV). L'UFCOM sorveglia il rispetto di queste disposizioni nell'ambito della sua attività di vigilanza (art. 86 cpv. 1 LRTV).

L'ulteriore liberalizzazione, attualmente in discussione a livello comunitario (cfr. proposta del 13 dicembre 2005 concernente la revisione della Direttiva UE «Televisione senza frontiere»), potrebbe modificare le disposizioni della CETT vincolanti per la Svizzera e richiedere a tempo debito la revisione dell'ordinanza.

.....
Modifica del 12 marzo 2010:

Art. 18

Capoverso 1: il Consiglio federale può prevedere eccezioni al principio della trasmissione della pubblicità in blocchi di cui all'articolo 11 LRTV. Conformemente alla nuova regolamentazione europea (art. 10 cpv. 2 direttiva Ue sui servizi di media audiovisivi), il nuovo capoverso 1 stabilisce infatti la possibilità di diffondere spot singoli. Proprio come a livello internazionale, il principio della trasmissione in blocchi risulta quindi leggermente circoscritto: è generalmente ammessa la diffusione di spot singoli durante la trasmissione di manifestazioni sportive nonché tra una trasmissione e l'altra.

Capoversi 2-4: nel quadro normativo europeo (art. 11 cpv. 2 direttiva Ue sui servizi di media audiovisivi e art. 17 progetto di nuova CETT) l'intervallo dei 20 minuti tra due interruzioni pubblicitarie è stato eliminato e, più in generale, si è optato per regole sugli inserti pubblicitari meno severe. L'impiego di nuove tecnologie moltiplica infatti le possibilità di evitare gli inserti pubblicitari, cosicché la specifica protezione nei confronti del pubblico riguarda ormai solo i film e i notiziari (un'interruzione pubblicitaria per ogni periodo programmato di almeno 30 minuti), le trasmissioni per bambini (un'interruzione pubblicitaria per ogni periodo programmato di almeno 30 minuti, purché la trasmissione in questione abbia una durata superiore ai 30 minuti) e la trasmissione di funzioni religiose (vietato).

Questa regolamentazione meno restrittiva è ripresa anche nelle disposizioni dell'ORTV relative alle emittenti con mandato di prestazioni e alle emittenti televisive captabili all'estero non concessionarie. D'ora in avanti, dunque, i film e i notiziari (trasmissioni di attualità politica incluse) possono essere interrotti dalla pubblicità una volta ogni 30 minuti, mentre è vietata l'interruzione pubblicitaria di funzioni religiose. Le trasmissioni per bambini sottostanno allo stesso divieto in virtù dell'art. 13 cpv. 2 LRTV, diversamente dall'ordinamento europeo in vigore.

Ai programmi radiofonici senza concessione nonché a quelli televisivi senza concessione che non possono essere captati all'estero si applicano unicamente le restrizioni relative alle trasmissioni per bambini e alla trasmissione di funzioni religiose (cpv. 7).

La SSR resta soggetta a restrizioni supplementari in virtù dell'asimmetria del finanziamento (art. 22 ORTV).

Art. 19 Durata della pubblicità

L'articolo 11 capoverso 2 LRTV stabilisce la durata della pubblicità (al massimo il 15 per cento del tempo d'antenna quotidiano nonché il 20 per cento del tempo d'antenna di un'ora). L'ordinanza consente di derogare a questo principio, tenendo tuttavia conto del mandato di prestazioni e della situazione economica dell'emittente, della concorrenza transfrontaliera, del disciplinamento internazionale della pubblicità e degli interessi del pubblico.

Il *capoverso 1* si riferisce agli spot pubblicitari classici, escludendo le forme di pubblicità che per i loro contenuti e/o il genere di presentazione richiedono più tempo. In effetti, le vendite dirette che consentono al pubblico di acquistare immediatamente la merce proposta richiedono tempi di presentazione più lunghi. Il riconoscimento delle forme di «pubblicità di lunga durata» oltre agli spot classici e alle trasmissioni di televendita, con un conseguente aumento del contingente pubblicitario, è conforme alla normativa europea (l'art. 12 cpv. 1 CETT e l'art. 18 della Direttiva UE «Televisione

senza frontiere» fanno la distinzione tra spot pubblicitari e altre forme di pubblicità). La Corte europea di giustizia sottolinea la necessità di disporre di un maggiore contingente per le forme di pubblicità che definisce «more time consuming» (cfr. sentenza CGCE del 12 dicembre 1996 nella causa Reti Televisive Italiane SPA contro il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni; Rs C-320/94). Una pubblicità di lunga durata si differenzia dallo spot classico per il contenuto e la forma di trasmissione del messaggio al pubblico. Lo spot classico veicola infatti il messaggio pubblicitario in forma sintetica, si limita a testi brevi e mirati, e si presta ad essere ripetuto a intervalli ravvicinati. La forma di pubblicità di lunga durata comprende spesso elementi redazionali (infomercial, publireportage), informazioni sul prodotto o elementi di intrattenimento (ad es. quiz, ricette). Questa struttura necessita di tempi più lunghi. La limitazione a 12 minuti all'ora è applicabile unicamente agli spot pubblicitari.

Il *capoverso 2* innalza dal 15 al 20 per cento il tempo d'antenna quotidiano di pubblicità il cui messaggio richiede tempi di diffusione più lunghi (offerte di vendita, infomercial, ecc.). Il contingente orario di 12 minuti non è applicabile a queste forme di pubblicità.

Ai sensi del *capoverso 3*, le trasmissioni di televendita comprese in un programma non costituito soltanto di televendite soggiacciono a determinate limitazioni temporali conformemente all'articolo 12 *capoverso 3* CETT e all'articolo 18a della Direttiva UE «Televisione senza frontiere». In base alla definizione di cui all'articolo 2 lettera m LRTV, per trasmissione di televendita s'intende una trasmissione costituita unicamente da televendite e con una durata di almeno 15 minuti.

Secondo l'articolo 2 lettera n LRTV un programma di televendita è un programma composto esclusivamente di televendite e di altra pubblicità. Questi programmi possono diffondere forme di pubblicità diverse dalle offerte di televendita per il 15 per cento massimo del tempo d'antenna quotidiano. La disposizione del *capoverso 4* corrisponde alla CETT (art. 18 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 12 cpv. 1) e alla Direttiva UE «Televisione senza frontiere» (art. 19 in combinato disposto con l'art. 18 cpv. 1).

Conformemente al *capoverso 5*, non sottostanno a restrizioni sulla durata della pubblicità le emittenti radiofoniche senza concessione. Questo vale anche per le emittenti televisive, a condizione di non poter essere captate all'estero (cfr. art. 18 cpv. 5 nuova ORTV).

.....
Modifica del 12 marzo 2010:

Art. 19

Capoverso 1: l'adeguamento al regime semplificato introdotto a livello europeo riguarda anche la durata della pubblicità, nei limiti delle prescrizioni legali. Quale unica restrizione, gli spot pubblicitari non possono d'ora in poi superare i 12 minuti in un'ora d'orologio.

Mentre la limitazione del tempo d'antenna orario dedicato alla pubblicità si rifà alla relativa norma europea, la clausola che la pubblicità non deve di regola superare il 15 per cento del tempo d'antenna quotidiano è mantenuta (art. 11 cpv. 2 LRTV). L'ORTV precisa tuttavia che tale restrizione riguarda unicamente gli spot pubblicitari.

La regolamentazione della durata delle forme di pubblicità di lunga durata e delle trasmissioni di televendita (al massimo 3 ore rispettivamente 8 trasmissioni al giorno) è soppressa. Ciò non comporterà svantaggi di alcun tipo, dato che il mandato di prestazioni delle emittenti concessionarie non permette loro comunque di diffondere pubblicità senza limitazioni, soprattutto durante il prime time.

La normativa sin qui in vigore, che prevedeva la possibilità di diffondere forme di pubblicità diverse dalle offerte di televendita per una durata non superiore al 15 per cento del tempo d'antenna quotidiano dei programmi di televendita, rimaneva senza applicazione pratica. È stata pertanto abbandonata a livello europeo ed eliminata anche dall'ORTV.

Per le emittenti radiofoniche non concessionarie e le emittenti televisive non concessionarie che non possono essere captate all'estero continuano a non esserci limitazioni del tempo d'antenna dedicato alla pubblicità (cpv. 2).

La SSR resta soggetta a restrizioni supplementari in virtù dell'asimmetria del finanziamento (art. 22 ORTV).

Modifica del 25 maggio 2016:

Art. 19

È abrogata la restrizione della pubblicità al 15 per cento del tempo d'antenna quotidiano. Questa restrizione è già abrogata all'articolo 11 capoverso 2 LRTV 2014.

Art. 20 Citazione dello sponsor

La citazione dello sponsor dev'essere inserita immediatamente prima e/o dopo la trasmissione. Per essere chiaramente riconoscibile come tale, dev'essere sufficientemente esplicita da creare un nesso diretto tra lo sponsor e la trasmissione. Scopo della citazione è di informare il pubblico del fatto che la trasmissione è finanziata da uno sponsor: a tal fine possono essere utilizzate espressioni come «presentato da», «con il sostegno di», «sponsorizzato da», ecc.

Conformemente al principio della separazione della pubblicità di cui all'articolo 9 LRTV, la citazione dello sponsor non deve contenere asserzioni di natura pubblicitaria sullo sponsor. Sono considerati pubblicitari determinati contenuti (ad es. riferimenti alla qualità, lancio di prodotti, indicazione dei prezzi, informazioni su svendite, ecc.) e il cumulo di diversi elementi di per sé ammessi (ad es. attività, prodotto).

La possibilità di rammentare brevemente il rapporto di sponsorizzazione (insert) nel corso di una trasmissione ai sensi del *capoverso 3* rispecchia la prassi vigente. Per evitare qualsiasi effetto pubblicitario, tali riferimenti non devono essere mandati in onda troppo sovente. Non essendo conteggiati nel tempo di pubblicità, gli insert devono essere separati dalla pubblicità a schermo ripartito. Essi servono unicamente a ricordare il rapporto di sponsorizzazione e devono rispettare principi dei *capoversi 1 e 2* (riconoscibilità della citazione dello sponsor, nessuna asserzione di natura pubblicitaria). Conformemente all'articolo 13 capoverso 4 LRTV sulla tutela dei minorenni, gli insert sono vietati nelle trasmissioni per bambini.

Modifica del 12 marzo 2010:

Art. 20

La volontà di armonizzazione alla normativa europea ha riguardato anche le citazioni dello sponsor. L'obiettivo è quello di evitare disparità di trattamento in materia di sponsorizzazione tra i programmi esteri con sponsor che si rivolgono prevalentemente al pubblico svizzero e i programmi svizzeri. Finora le disposizioni elvetiche relative alla citazione dello sponsor risultavano più severe rispetto alle esigenze minime poste a livello europeo. Per la direttiva Ue sui servizi di media audiovisivi e la CETT la citazione dello sponsor è illecita se incita alla conclusione di negozi giuridici; in Svizzera il criterio determinante era invece costituito dalla natura pubblicitaria delle asserzioni.

Si è pertanto deciso di riprendere il contenuto della direttiva Ue sui servizi di media audiovisivi. D'ora in poi occorre innanzitutto identificare come tali le trasmissioni sponsorizzate, fornendo le indicazioni elencate a titolo d'esempio (*cpv. 1*). In secondo luogo, la citazione dello sponsor non può indurre direttamente alla conclusione di un negozio giuridico riguardante beni o servizi e in particolare contenere specifici riferimenti promozionali (*cpv. 3*). Con l'adozione delle nuove regole sulle citazioni dello sponsor saranno autorizzate asserzioni che non sono ammesse dal quadro giuridico attuale. Questa liberalizzazione determinerà anche una modifica delle direttive dell'UFCOM sulla pubblicità e sulla sponsorizzazione.

Per i programmi radiofonici della SSR vigono restrizioni supplementari (art. 22 cpv. 7 ORTV).

Art. 21 Inserimento di prodotti

L'inserimento dei prodotti, ovvero la messa a disposizione gratuita di beni e servizi o il loro inserimento in una trasmissione dietro compenso sono disciplinati come caso particolare di sponsorizzazione. L'eventuale regolamentazione dell'inserimento di prodotti, attualmente oggetto di discussione a livello comunitario (cfr. proposta del 13 dicembre 2005 concernente la revisione della Direttiva UE «Televisione senza frontiere»), potrebbe modificare le disposizioni della CETT vincolanti per la Svizzera, e richiedere a tempo debito la revisione di questo punto dell'ordinanza.

Lo sponsor può essere presente nella trasmissione sponsorizzata, ma le sue apparizioni non devono avere carattere pubblicitario (art. 12 cpv. 3 LRTV). Se la presenza dello sponsor nella trasmissione consiste nel mettere a disposizione gratuitamente o a prezzi ridotti beni o servizi oppure nel pagare per l'inserimento dei suoi prodotti, questi possono essere integrati come contropartita nella trasmissione. Purché non avvengano a titolo pubblicitario, sono ammessi l'inserimento di prodotti (product placement), la presentazione dei premi di concorsi sponsorizzati e l'equipaggiamento (ad es. mobili di un ufficio). Se lo sponsor (i suoi prodotti, la sua attività o i suoi servizi) sono argomento della trasmissione, va prestata particolare attenzione al rispetto dell'obbligo legale di pertinenza. L'inserimento pubblicitario di beni o servizi dello sponsor nella trasmissione a scopo pubblicitario è considerato pubblicità occulta (cfr. art. 11 cpv. 2 nuova ORTV). È invece ammesso l'inserimento di beni o servizi in una trasmissione, a condizione che avvenga in modo naturale e parsimonioso.

Sostanzialmente gli sponsor possono essere citati a scelta all'inizio o alla fine della trasmissione (art. 12 cpv. 2 LRTV). L'inserimento dei prodotti in una trasmissione può essere fuorviante per il pubblico, che in alcuni casi potrebbe non coglierne l'aspetto commerciale. Per contrastare la pubblicità occulta è necessaria una chiara riconoscibilità ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LRTV. Il rispetto dell'obbligo di trasparenza presuppone l'adeguata segnalazione dei prodotti inseriti all'inizio della trasmissione, per consentire al pubblico di riconoscerli (esempio di segnalazione: «la trasmissione prevede l'inserimento dei seguenti prodotti: abbigliamento [sponsor a], mobili [sponsor b], bevande [sponsor c]»). L'esigenza di un'adeguata segnalazione all'inizio della trasmissione è riconosciuta anche a livello comunitario: la proposta del 13 dicembre 2005 concernente la revisione della direttiva dell'UE «Televisione senza frontiere» (art. 3h cpv. 1 lett. c della bozza) contiene infatti una disposizione in tal senso.

Il *capoverso 3* vieta l'inserimento di prodotti nelle trasmissioni per bambini, in applicazione dell'articolo 13 capoverso 4 LRTV per la tutela dei minorenni. Questa disposizione segue la logica delle altre norme (niente interruzioni pubblicitarie, split screen e pubblicità virtuali), che vietano l'inserimento nelle trasmissioni per bambini di messaggi pubblicitari rivolti espressamente a loro.

Il divieto sancito dall'articolo 12 capoverso 5 LRTV di sponsorizzare determinate trasmissioni è applicabile anche all'inserimento dei prodotti (ad es. notiziari e trasmissioni di attualità politica).

.....
Modifica del 12 marzo 2010:

Art. 21

Capoverso 1: la precisazione che l'inserimento di prodotti non deve comportare un effetto pubblicitario per lo sponsor o per terzi è stata eliminata, ma continua ad essere applicabile in virtù dell'articolo 12 capoverso 3 LRTV.

Capoverso 2: la normativa europea considera gli aiuti alla produzione e i premi una sottocategoria dell'inserimento di prodotti. Il denominatore comune è la messa a disposizione a titolo gratuito di prodotti o servizi. Conformemente alla direttiva Ue sui servizi di media audiovisivi e al progetto di nuova CETT, l'inserimento di prodotti è tuttavia ammissibile esclusivamente nelle opere cinematografiche, nei film e nelle serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, nei programmi sportivi e nei programmi di intrattenimento leggero (trasmissioni per bambini escluse), mentre gli aiuti alla produzione e i premi sono più generalmente autorizzati, quindi anche nei notiziari, nelle trasmissioni religiose o per bambini e nei documentari.

L'inserimento di prodotti in documentari e trasmissioni religiose è stato allineato alle disposizioni europee. Ciò implica che per questi tipi di trasmissione sono ammessi unicamente gli aiuti alla produzione e i premi di valore non significativo.

Nelle trasmissioni per bambini, l'inserimento di prodotti continua ad essere vietato; la messa a disposizione di premi per concorsi e aiuti alla produzione di valore non significativo è autorizzata conformemente alle prescrizioni dell'ordinamento europeo.

La LRTV vieta la sponsorizzazione di notiziari, trasmissioni di attualità politica e trasmissioni dedicate all'esercizio dei diritti politici. Dal momento che in Svizzera l'inserimento di prodotti è considerato alla stregua della sponsorizzazione, per questi tipi di trasmissione l'inserimento di prodotti continua ad essere vietato, diversamente da quanto stabilito dall'ordinamento europeo.

Capoverso 3: l'ORTV prescriveva sin qui l'obbligo di segnalare l'inserimento di prodotti almeno all'inizio della trasmissione. A livello europeo l'inserimento di prodotti è stato per la prima volta oggetto di una regolamentazione completa che pone regole più severe in materia di dichiarazione. L'ORTV è dunque adeguata di conseguenza: gli inserimenti di prodotti devono essere segnalati all'inizio e d'ora in poi anche alla fine della trasmissione e dopo ogni interruzione pubblicitaria. Fanno eccezione gli inserimenti di prodotti, gli aiuti alla produzione e i premi che non superano i 5000 franchi complessivi per i quali è sufficiente un'unica segnalazione.

Il contenuto della segnalazione è altresì adeguato alla direttiva Ue sui servizi di media audiovisivi e al progetto di nuova CETT, meno esigenti rispetto alle disposizioni elvetiche sin qui in vigore. Un riferimento chiaro all'inserimento di prodotti è ora sufficiente, non occorre dunque più dichiarare da chi i singoli prodotti vengono messi a disposizione.

Capoverso 4: l'obbligo di segnalazione non si applica ai lungometraggi cinematografici, ai telefilm né ai documentari che non sono stati prodotti né commissionati dall'emittente stessa o da un'impresa da essa gestita, che l'emittente ha commissionato a registi indipendenti e che essa stessa ha cofinanziato in ragione del 40 per cento al massimo (coproduzioni).

Art. 22 Restrizioni supplementari in materia di pubblicità e sponsorizzazione nei programmi della SSR

Il nuovo ordinamento in materia di pubblicità e sponsorizzazione concretizza il principio del finanziamento asimmetrico (cfr. messaggio del 18 dicembre 2002, FF 2003 1458) e garantisce essenzialmente lo status quo alla SSR. Le possibilità di pubblicità e sponsorizzazione della SSR subiscono le seguenti restrizioni:

Il *capoverso 1* sottopone la SSR a norme più severe circa le interruzioni pubblicitarie. Nei suoi programmi televisivi, può continuare diffondere le interruzioni pubblicitarie nelle pause naturali oppure (una volta) nelle trasmissioni che durano più di 90 minuti. Questa norma sostituisce l'articolo 18 capoverso 1 della nuova ORTV. Anche la SSR soggiace ovviamente al divieto di inserire interruzioni pubblicitarie nelle trasmissioni per bambini (art. 13 LRTV) e durante le funzioni religiose (art. 18 cpv. 4 nuova ORTV).

Capoverso 2: Anche in futuro, la durata della pubblicità non dovrà superare complessivamente l'8 per cento del tempo d'antenna quotidiano.

Riguardo alla durata della pubblicità nell'arco di un'ora d'orologio, la prima serata (18.00-23.00) soggiace a un disciplinamento più severo rispetto alle altre fasce orarie. Tra le 23 e le 18, oltre a 12 minuti di spot pubblicitari la SSR è quindi autorizzata a trasmettere anche forme pubblicitarie di lunga durata ai sensi dell'articolo 19 capoversi 1 e 2, che superano i 12 minuti all'ora (ad es. televendite).

Capoverso 3: La presente ordinanza disciplina nuove forme pubblicitarie: la pubblicità a schermo ripartito e la pubblicità virtuale. Pur non accrescendo il volume di pubblicità, la pubblicità a schermo ripartito entrerebbe in conflitto con il severo disciplinamento della SSR in materia di interruzioni pubblicitarie. L'ente radiotelevisivo è infatti autorizzato a diffondere pubblicità schermo ripartito

unicamente nella trasmissione di manifestazioni sportive – nell’ambito delle quali ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 nuova ORTV dispone di un margine di manovra più ampio. La pubblicità virtuale costituisce per la SSR una nuova formula promozionale che peraltro non è calcolata sul tempo di pubblicità. L’asimmetria del finanziamento giustifica anche in questo caso la circoscrizione di questa forma di pubblicità alla trasmissione di manifestazioni sportive.

Capoverso 4: Il divieto di diffondere trasmissioni di televendita (conformemente all’art. 2 lett. m LRTV) era già previsto dal messaggio (FF 2003 1511).

Capoverso 5: L’autopromozione è parte integrante della definizione di pubblicità di cui all’articolo 2 lettera k LRTV. Essa soggiace alle prescrizioni sulla separazione, sull’inserimento e sulla durata della pubblicità ed è computata nel tempo di pubblicità. In genere la distinzione tra autopromozione e pubblicità non ha quindi grande importanza. Pertanto, il fatto che l’autopromozione sia assimilata alla pubblicità significa sostanzialmente che i concessionari di programmi senza pubblicità non sono autorizzati a diffondere forme di autopromozione. In realtà, già oggi le loro concessioni prevedono la possibilità di autopromuoversi, a condizione che ciò sia finalizzato prevalentemente a consolidare il legame con il pubblico. Per questa categoria di emittenti la distinzione tra autopromozione e pubblicità risulta quindi decisiva.

Nei programmi radiofonici della SSR la pubblicità continua ad essere vietata (art. 14 cpv. 1 LRTV). In virtù dell’articolo 14 capoverso 1 LRTV, l’ordinanza o la concessione può autorizzare la SSR ad autopromuoversi. Le radio della SSR sono autorizzate a diffondere autopromozioni, sempreché esse servano prevalentemente a consolidare il legame con il pubblico (per gli altri programmi radiofonici titolari di una concessione senza pubblicità si veda l’art. 36 cpv. 2).

Generalmente diffusa nell’interesse di un terzo, la pubblicità serve a finanziare l’emittente radiotelevisiva. Proprio come l’autopromozione, che però mira a promuovere prodotti e servizi (ad es. prodotti di merchandising) dell’emittente stessa. L’autopromozione, che la SSR è autorizzata a diffondere nei programmi radiofonici privi di pubblicità, dev’essere tesa innanzitutto a consolidare il legame con il pubblico: deve quindi avere un nesso con il programma. Il consolidamento del legame con il pubblico e il nesso con il programma risultano da una serie di fattori. Si può ritenere che esista un nesso con il programma, quando l’oggetto pubblicizzato rappresenta una prestazione redazionale propria dell’emittente o se la designazione o l’imballaggio del prodotto promosso sono legati al programma (ad es. possibilità di ordinare supporti sonori di una trasmissione, magliette con il logo del programma).

Capoverso 6: L’organizzatore di una manifestazione culturale o sportiva può far diffondere spot pubblicitari dietro compenso. Può anche concludere un partenariato con la SSR, nell’ambito del quale l’emittente radiotelevisiva s’impegna a segnalare la manifestazione nel proprio programma e in contropartita fruisce di vantaggi legati all’avvenimento (ad es. accesso privilegiato). Si tratta di una collaborazione nella quale entrambe le parti forniscono prestazioni di valore pecuniario. La SSR può diffondere informazioni su simili manifestazioni sottoforma di autopromozione a condizione che questa collaborazione sia finalizzata a consolidare il legame con il pubblico e non a finanziare il proprio programma con le prestazioni del partner. Qualora, per la diffusione delle informazioni siano corrisposte prestazioni in denaro, le condizioni di cui al capoverso 6 non sono adempiute e i riferimenti vanno trasmessi sotto forma di pubblicità. Anche in questo caso, la distinzione è rilevante soltanto per i programmi privi di pubblicità e in particolare per i canali radiofonici della SSR. Il criterio di rafforzamento del legame con il pubblico presuppone che l’emittente radiotelevisiva sia presente all’avvenimento e che l’avvenimento sia trattato in forma redazionale (trasmissione in diretta, commenti di fondo). Questi indizi dimostrano che l’avvenimento corrisponde al carattere della trasmissione e che il partenariato è stato siglato allo scopo di consolidare il legame con il pubblico.

.....

Modifica del 12 marzo 2010:

Art. 22 cpv. 7

Il *capoverso* 7 si riferisce al fatto che nei programmi radiofonici della SSR la pubblicità è vietata. Le citazioni degli sponsor devono assumere una forma neutra e contenere solo elementi necessari per identificare lo sponsor. La prassi attuale continua ad essere applicabile.

Modifica del 13 ottobre 2010:

Art. 22 cpv. 1, 1^{bis} e 2 lett. a

La revisione totale della LRTV e dell'ORTV operata nel 2007 ha portato ad una liberalizzazione delle interruzioni pubblicitarie. In quell'occasione, le possibilità d'inserire pubblicità nei programmi della SSR erano state volutamente limitate conformemente al principio del finanziamento asimmetrico. Sulla base delle prime esperienze risulta che una regolamentazione di questo tipo avvantaggia piuttosto le finestre pubblicitarie estere invece delle emittenti private di casa nostra. Per tentare di risolvere la problematica delle finestre pubblicitarie, sono dunque allentate le disposizioni in materia di interruzioni pubblicitarie nei programmi della SSR, pur rimanendo comunque più restrittive rispetto a quelle riguardanti le emittenti private (cfr. art. 18 ORTV).

Capoversi 1 e 1^{bis}: la normativa finora in vigore, che autorizza una sola interruzione per ogni periodo programmato di almeno 90 minuti, riguarda le trasmissioni della SSR diffuse tra le 18.00 e le 23.00, i notiziari e le trasmissioni di attualità politica, poiché costituiscono il cuore del mandato di servizio pubblico. Il resto della giornata, ossia tra le 23.00 e le 18.00, sono ammesse interruzioni pubblicitarie ogni 30 minuti, ad eccezione dei notiziari e delle trasmissioni di attualità politica. Le interruzioni pubblicitarie sono invece categoricamente escluse dalle trasmissioni per bambini e nel corso della trasmissione di funzioni religiose.

Il tempo massimo consentito per la pubblicità passa dall'8 al 15 per cento del tempo d'antenna quotidiano (*cpv. 2 lett. a*).

Art. 23 Pubblicità e sponsorizzazione nell'ulteriore offerta editoriale della SSR

Le restrizioni in materia di pubblicità e sponsorizzazione nell'ulteriore offerta editoriale della SSR finanziata mediante i proventi del canone di ricezione (art. 25 cpv. 3 lett. b LRTV) hanno lo scopo di evitare che le aziende private esercitino una concorrenza economica indesiderata e che le limitazioni in materia di pubblicità siano disattese. Per motivi di trasparenza, le trasmissioni sponsorizzate diffuse su domanda, cioè su una piattaforma tecnica diversa dalle comuni radio e televisioni, devono citare lo sponsor. Questa clausola non si applica invece ai blocchi pubblicitari che precedono e seguono la trasmissione (*lett. a*).

Le trasmissioni disponibili su domanda e contenenti pubblicità a schermo ripartito o pubblicità virtuale, possono essere offerte senza modifiche, in quanto la soppressione di queste forme speciali di pubblicità sarebbe particolarmente onerosa. Si può invece pretendere che la SSR sopprima i blocchi di interruzioni pubblicitarie (*lett. b*).

La pubblicità e la sponsorizzazione continuano ad essere autorizzate nel servizio di teletext, purché siano rispettate le disposizioni generali sulla pubblicità e la sponsorizzazione e le restrizioni speciali valide per la SSR (*lett. c*).

La concessione può prevedere altre eccezioni al divieto di pubblicità e sponsorizzazione per determinate offerte che la SSR allestisce in collaborazione con altre organizzazioni senza scopo di lucro (ad es. offerta Internet «Wissen online»; *lett. d*). Anche nell'ambito dell'autopromozione, la concessione può contemplare eccezioni per le altre offerte editoriali, come l'autopromozione finalizzata essenzialmente al consolidamento del legame con il pubblico, consentita ai programmi radiofonici privi di pubblicità della SSR ai sensi dell'articolo 22 capoverso 5 nuova ORTV.

.....
Modifica del 25 maggio 2016:

Art. 23

L'espressione «canone di ricezione» è stata sostituita da «canone radiotelevisivo».

Sezione 4: Obblighi in materia di emittenza di programmi

Art. 24 Obbligo di notificare le modifiche delle partecipazioni detenute nell'emittente

Questo articolo disciplina l'obbligo dell'emittente di notificare le modifiche di proprietà (prima parte del periodo dell'art. 16 LRTV).

Conformemente al *capoverso 1*, il disciplinamento applicabile all'emittente concessionaria rimane invariato (art. 9 ORTV 1997). La (nuova) categoria di emittenti senza concessione vede ulteriormente ampliato l'ambito delle modifiche non soggette all'obbligo di notificazione (cfr. i corrispondenti obblighi dell'emittente negli artt. 2 e 25-27).

Il *capoverso 2* tiene conto del fatto che in casi particolari anche una lieve modifica della partecipazione può cambiare la posizione di dominanza economica all'interno dell'emittente e che va quindi considerata con particolare attenzione. Vi è dominanza economica quando un'azienda o una persona detiene più del 50 per cento delle quote di un'emittente.

Essendo stato soppresso l'obbligo di notificare preventivamente le modifiche di proprietà, è stato necessario fissare un termine per la notificazione (*cpv. 3*), che deve avvenire entro un mese dal trasferimento.

In virtù del *capoverso 4* sono esonerate dall'obbligo di notificare le piccole emittenti prive di concessione le cui spese annue d'esercizio ammontano al massimo a 200'000 franchi. Vista la rilevanza mediatica generalmente modesta di queste emittenti, l'obbligo di notificare costituirebbe per loro un onere eccessivo.

.....
Modifica del 5 novembre 2014:

Art. 24 cpv. 4

Attualmente l'obbligo di notificazione si applica se le spese d'esercizio raggiungono i 200 000 franchi. D'ora in avanti questo importo minimo sarà innalzato a 1 milione di franchi, adeguandolo così alla soglia fissata per l'obbligo di presentare la relazione annuale disciplinato all'articolo 27 ORTV.

Art. 25 Obbligo di notificare le partecipazioni rilevanti detenute dall'emittente in altre aziende

Questo articolo disciplina l'obbligo dell'emittente del programma di notificare le partecipazioni che detiene in altre aziende (seconda parte del periodo dell'art. 16 LRTV). Queste informazioni servono alle autorità per riconoscere tempestivamente potenziali rischi di concentrazione.

Nel caso delle emittenti concessionarie, le partecipazioni del 20 per cento e più detenute in altre aziende sono considerate rilevanti e pertanto soggette all'obbligo di notificare. Si tratta di un valore soglia fissato in analogia con le altre disposizioni vigenti (art. 13 cpv. 2 LRTV 1991 e art. 48 cpv. 3 nuova LRTV), secondo cui le modifiche delle partecipazioni detenute presso un'emittente superiori al 20 per cento sono solitamente considerate un trapasso economico di una concessione e sono quindi rilevanti.

Le emittenti non concessionarie devono notificare entro un mese le partecipazioni che ammontano a un terzo e più della proprietà. Questa norma si richiama all'obbligo imposto dal codice delle

obbligazioni ai giornali e alle riviste di indicare nell'impressum le partecipazioni rilevanti in altre imprese (art. 322 cpv. 2 CO). Nella prassi sono ritenute rilevanti le partecipazioni pari a un terzo o più della proprietà. L'allentamento degli obblighi delle emittenti non concessionarie è giustificato dal fatto che, diversamente dalle emittenti titolari di una concessione, non hanno diritto né a una partecipazione al canone né a una garanzia di diffusione e non devono nemmeno adempiere un mandato di prestazioni in materia di programmi (cfr. anche disciplinamento differenziato degli obblighi delle emittenti nel cpv. 2 e negli artt. 24, 26 e 27).

A tale riguardo va inoltre considerata la disposizione speciale dell'articolo 37 LRTV, secondo cui la SSR è tenuta a notificare *ogni* partecipazione in altre emittenti.

Il *capoverso 2* stabilisce l'obbligo dell'emittente di notificare entro un mese ogni *modifica* di una partecipazione rilevante in un'altra azienda.

Il *capoverso 4* esonera le piccoli emittenti senza concessione anche da quest'obbligo (cfr. commento all'art. 24 cpv. 4).

Modifica del 5 novembre 2014:

Art. 25 cpv. 4

Attualmente l'obbligo di notificazione si applica se le spese d'esercizio raggiungono i 200 000 franchi. D'ora in avanti questo importo minimo sarà innalzato a 1 milione di franchi, adeguandolo così alla soglia fissata per l'obbligo di presentare la relazione annuale disciplinato all'articolo 27 ORTV.

Art. 26 Obbligo d'informazione

Questo articolo precisa le condizioni alle quali, oltre all'emittente stessa, altre aziende o persone legate all'emittente da partecipazioni attive o passive (art. 17 cpv. 2 lett. a LRTV) sono tenute a fornire informazioni o documenti. La distinzione riguardo all'obbligo di notificare operata agli articoli 24 e 25 tra le emittenti concessionarie e non concessionarie è valida anche in questo caso: sottostanno all'obbligo d'informazione le aziende e le persone del settore dei media, legate attivamente o passivamente a un'emittente concessionaria almeno in misura del 20 per cento oppure a un'emittente non concessionaria almeno in misura di un terzo (cfr. anche commento ai due articoli precedenti).

Art. 27 Relazione annuale e conto annuale delle emittenti

L'obbligo delle emittenti concessionarie di rendere conto annualmente delle proprie attività rimane praticamente immutato: esse devono infatti fornire una relazione annuale (*cpv. 1 e 2*) e un conto annuale (*cpv. 5 e 6*) e attenersi alle disposizioni sulla sorveglianza finanziaria di cui agli articoli 36 e 42 LRTV.

Le emittenti senza concessione non devono presentare conti annuali, solo una relazione annuale, a partire da un certo volume d'attività (*cpv. 3*). Secondo il *capoverso 1* sono esonerate da qualsiasi tipo di rapporto d'attività (nonché dall'obbligo di notificare ai sensi degli artt. 24 e 25) le piccole emittenti senza concessione con un fatturato annuo di 200'000 franchi al massimo, la cui rilevanza mediatica è generalmente modesta e per le quali l'allestimento di un rendiconto implicherebbe un onere eccessivo. (Queste emittenti soggiacciono tuttavia all'obbligo di notificare ai sensi dell'art. 3 lett. a LRTV nel caso in cui la loro offerta abbia una minima rilevanza editoriale).

Capoversi 2 e 3: L'elenco delle indicazioni che devono figurare nella relazione annuale corrisponde ampiamente a quello contemplato dall'ordinanza vigente (art. 52 cpv. 1 ORTV 1997). La relazione annuale informa le autorità sull'attività commerciale e sulla programmazione dell'emittente, sulle modifiche della sua struttura organizzativa e delle sulle partecipazioni nonché sull'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dalla concessione. Essa fornisce inoltre indicazioni per scopi statistici

(art. 19 LRTV). Visto il minor numero di obblighi e condizioni a cui soggiacciono le emittenti non concessionarie, la loro relazione annuale è meno articolata di quella delle emittenti concessionarie. Tra queste due categorie di emittenti viene fatta una chiara distinzione riguardo ai dati sulle partecipazioni attive e passive (cpv. 2 lett. c e d, cpv. 3 lett. b e c), analogamente a quanto avviene nel caso degli obblighi di notificare e di informare ai sensi degli articoli 24-26 (cfr. commento a questi articoli). L'Ufficio federale preciserà in una direttiva i dati che le emittenti devono presentare.

Capoverso 4: La pubblicazione si limita ai dati delle relazioni annuali menzionati esplicitamente nei capoversi 2 e 3. Diversamente dalla prassi vigente, non è più prevista la pubblicazione del bilancio e del conto economico dell'emittente. In futuro, la pubblicazione si limiterà pertanto ai dati chiave sui costi e sui ricavi, contenuti nella relazione annuale.

Capoverso 7: La scadenza di fine aprile per la presentazione della relazione annuale e del conto annuale equivale alla prassi applicata finora dall'Ufficio federale. I dati concernenti l'attività dell'emittente devono essere forniti il più rapidamente possibile, per garantire l'attualità della pubblicazione dei dati (secondo l'art. 18 cpv. 3 LRTV) e della relativa statistica sulla radiodiffusione (secondo l'art. 19 LRTV).

.....
Modifica del 15 giugno 2012:

Art. 27 cpv. 5 e 6

Oltre al conto economico e al bilancio in futuro le emittenti dovranno presentare anche l'allegato, conformemente al CO. L'obbligo di rendiconto viene esteso e spostato dal capoverso 6 al *capoverso 5*. Conformemente all'articolo 662 capoverso 2 CO, l'allegato è parte integrante di un rendiconto annuale («Il conto annuale si compone del conto economico, del bilancio e dell'allegato.»). // *capoverso 6* disciplina soltanto le esigenze specifiche relative all'allestimento del rendiconto annuale. L'obbligo di presentare un rendiconto annuo viene interamente disciplinato al capoverso 5.

.....
Modifica del 5 novembre 2014:

Art. 27

L'articolo 27 ORTV prescrive quali emittenti debbano presentare una relazione annuale (cpv. 1) e a quali esigenze essa debba rispondere (cpv. 2 e 3).

Capoverso 1: un'emittente senza concessione dovrà presentare un rapporto annuale soltanto se le sue spese d'esercizio annue superano 1 milione di franchi. A oggi questa soglia è fissata a 200 000 franchi. Grazie a questo provvedimento si semplificheranno le pratiche amministrative per emittenti minori. L'importo di questa soglia minima viene adeguato coerentemente anche all'articolo 6 capoverso 1 lettera b, all'articolo 8 capoverso 2, all'articolo 24 capoverso 4 e all'articolo 25 capoverso 4 ORTV.

Capoverso 2: una piccola modifica interessa le indicazioni che le emittenti concessionarie sono tenute a fornire nella relazione annuale. Se da una parte non si richiede più di indicare la collaborazione con terzi in materia di programmi (attuale lett. h) e l'andamento degli affari (attuale lett. j), dall'altra sarà però necessario fornire indicazioni sulla formazione e il perfezionamento (lett. h). Alla lettera k la spesa parziale per la tecnica è sostituita dalla spesa parziale per la diffusione.

Capoverso 3: si semplifica l'obbligo riguardante la relazione annuale per le emittenti senza concessione. L'attuale riferimento al capoverso 2 lettere f – l viene sostituito da un riferimento alle lettere f, g ed i (contenuto del programma, effettivo del personale, modalità e zona di diffusione). In futuro, inoltre, le indicazioni concernenti le spese e i proventi si limiteranno ai valori complessivi (la nuova lettera e sostituisce il riferimento al capoverso 2 lettere k ed l).

Art. 28 Obbligo di registrazione

Sarebbe eccessivo pretendere che un programma musicale diffuso a partire da supporti di suono e d'immagini sia registrato integralmente. Visto che eventuali reclami non possono riguardare altro che il brano trasmesso, è sufficiente poter ricostituire il programma mediante elenchi dei brani andati in onda. Questa disposizione concerne le emittenti radiofoniche (diffusione di brani musicali) e televisive (diffusione di videoclip), le quali sono esentate unicamente dall'obbligo di registrazione e conservazione del programma trasmesso. Se per questioni di vigilanza, l'autorità competente necessita della registrazione di un programma, le emittenti sono tenute a procurarle e consegnarle i titoli dei brani musicali (*capoverso 2*) trasmessi.

La diffusione di musica dal vivo resta vincolata all'obbligo di registrazione.

.....
Modifica del 25 maggio 2016:

Art. 28

Con la revisione parziale LRTV 2014 i contributi pubblicati, ideati dalla redazione nell'ulteriore offerta editoriale della SSR sono sottoposti alla vigilanza dell'Autorità di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR (art. 91 cpv. 3 lett. a^{bis} LRTV 2014). Ciò riguarda soprattutto il teletext e l'offerta online della SSR, compresa l'offerta editoriale destinata all'estero conformemente all'articolo 28 capoverso 1 LRTV. Il reclamo deve essere documentato (art. 92 cpv. 5 LRTV 2014), ma conformemente all'articolo 20 capoverso 2 LRTV 2014 anche la SSR è tenuta a registrare e a conservare i contributi che compongono la sua ulteriore offerta editoriale. Il Consiglio federale disciplina la durata e la portata dell'obbligo di registrazione e di conservazione in funzione delle possibilità tecniche e di quanto può essere ragionevolmente preteso dalla SSR. Ciò significa che l'obbligo di registrazione e di conservazione si applica a singoli contributi, e non alla composizione di una pagina Internet o al collocamento dei contributi. Inoltre i contributi ideati dalla redazione su piattaforme di terzi (ad es. media sociali) non soggiacciono all'obbligo di registrazione e di conservazione perché la SSR non dispone delle necessarie possibilità d'intervenire sulle piattaforme di terzi.

I contributi che rientrano nell'ulteriore offerta editoriale della SSR sono definiti nella concessione della SSR (art. 12–14).

Capoverso 3 lettera a: per trasmissioni diffuse nel programma lineare e offerte su richiesta a complemento dell'ulteriore offerta editoriale, la durata di registrazione e di conservazione non cambia. Questa inizia con la diffusione nel programma e corrisponde al termine ordinario di quattro mesi (art. 20 cpv. 1 LRTV 2014; cfr. messaggio concernente la modifica della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV), FF 2013 4237, pag. 4283).

Capoverso 3 lettera b: nei contributi che la SSR pubblica prima di uno scrutinio in dossier separati dedicati alle votazioni o alle elezioni, è ammesso il cosiddetto ricorso temporale, ossia il reclamo può concernere più contributi ideati dalla redazione (art. 92 cpv. 4 LRTV 2014). I reclami devono essere presentati entro 20 giorni dalla pubblicazione del contenuto contestato. Il termine per il ricorso temporale decorre dalla pubblicazione dell'ultimo contenuto contestato; tra il primo e l'ultimo contenuto contestato non devono intercorrere più di tre mesi (art. 92 cpv. 3 LRTV 2014). Quindi, per i contributi in dossier dedicati alle elezioni o alle votazioni vige in linea generale il termine ordinario di registrazione e di conservazione di quattro mesi. Dopo il giorno delle elezioni o delle votazioni il termine si protrae al massimo per ancora due mesi. In tal modo è concesso l'intero lasso di tempo previsto per la presentazione di un ricorso temporale.

Capoverso 3 lettera c: gli altri contributi, ad esempio contributi nel teletext o contributi testuali nell'offerta online della SSR al di fuori dai dossier dedicati alle elezioni o alle votazioni, devono essere conservati due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione.

Capoverso 4: come già accennato nel messaggio (FF 2013 4237 5018) occorre considerare la dinamica di Internet nella portata dell'obbligo di registrazione e di conservazione. Non tutti gli aggiornamenti sottostanno a quest'obbligo, poiché ciò oltrepasserebbe quanto può essere

ragionevolmente preteso. Si tratta di soppesare i vari interessi, in relazione a tracciabilità delle versioni, dispendio per la registrazione e la conservazione. Come mostra l'esperienza, i contributi in Internet vengono aggiornati di frequente nelle prime ore e si stabilizzano al più tardi dopo un giorno. Un obbligo di registrazione e di conservazione per ogni versione sarebbe sproporzionato, per cui viene limitato a contributi che rimangono pubblicati in modo invariato per almeno 24 ore. Per le versioni che rimangono online per meno di 24 ore, può essere presentato reclamo presso l'organo di conciliazione, ma il reclamante deve poter documentare il reclamo affinché la tracciabilità sia comunque adempiuta.

Sezione 5: Statistica sulla radiodiffusione

Art. 29 Organizzazione

La nuova LRTV prevede che l'Ufficio federale delle comunicazioni allestisca una statistica sulla radiodiffusione in collaborazione con l'Ufficio federale di statistica (art. 19 LRTV). Le condizioni per l'adempimento di questo nuovo compito sono precisate in questa sezione dell'ordinanza.

Art. 30 Raccolta dei dati

Per allestire la statistica sulla radiodiffusione, l'UFCOM utilizza in primo luogo i dati che riceve annualmente dalle emittenti radiofoniche e televisive (*cpv. 1*) nell'ambito del rendiconto annuale.

Ai sensi del *capoverso 2* possono essere utilizzati a scopi statistici altri dati, rilevati dall'Ufficio federale appositamente per la statistica sulla radiodiffusione (lett. a) o da altri servizi per altri fini (lett. b). Possono essere previste rilevazioni speciali per esempio qualora occorrono conoscenze approfondite su singoli aspetti della creazione dei programmi, come le tecniche utilizzate in studio o le condizioni di lavoro dei giornalisti. È possibile ricorrere a dati di altri servizi, ad esempio per quanto riguarda l'utenza di programmi radiofonici o televisivi rilevati da una fondazione ai sensi dell'articolo 78 segg. LRTV.

L'Ufficio federale può esigere che le emittenti forniscano i dati in forma elettronica (*cpv. 3*).

Art. 31 Impiego dei dati

Il presente articolo disciplina l'impiego e la trasmissione degli altri dati rilevati unicamente a scopi statistici. Oltre a queste disposizioni sono automaticamente applicabili i requisiti della legge sulla protezione dei dati (RS 235.1). L'Ufficio federale garantisce la protezione dei dati che lui stesso elabora (*cpv. 2*).

Deve però assicurare anche la protezione dei dati che trasmette a terzi in virtù del *capoverso 3*: per quanto possibile i dati personali sono resi anonimi prima della trasmissione e i destinatari s'impegnano esplicitamente a rispettare le disposizioni di protezione dei dati, a fare in modo che le loro pubblicazioni non consentano di risalire a singole persone e a restituire o distruggere i dati dopo l'uso.

Art. 32 Pubblicazione dei risultati statistici

L'Ufficio federale pubblica di sua iniziativa i risultati statistici d'interesse pubblico. Su richiesta può diffondere anche risultati non pubblicati, sempreché ciò non si scontri con interessi preponderanti o privati. La diffusione di dati su richiesta è retta dalle disposizioni della legge sulla trasparenza (LTras).

Sezione 6: Conservazione dei programmi

Art. 33

Conformemente alla conservazione sistematica di programmi radiofonici e televisivi prevista dall'articolo 21 LRTV, le organizzazioni private possono effettuare importanti lavori preparatori o conservare apparecchi di riproduzione per l'utilizzazione degli archivi. Il presente articolo getta le basi per sostenere le rispettive attività in modo coordinato e con l'ausilio di mandati di prestazione chiaramente definiti. Se necessario, per queste prestazioni può essere richiesto un indennizzo finanziario. Riguardo all'attuazione dell'articolo 21 LRTV, va elaborata al più presto una disposizione d'esecuzione concreta in collaborazione con i servizi federali (Archivio federale, Biblioteca nazionale) e altre organizzazioni interessate (le emittenti o i loro rappresentanti, Memoriav), anche se la priorità va accordata alla conservazione durevole del contenuto dei programmi.

.....
Modifica del 25 maggio 2016:

Art. 33 Archivi della SSR

Gli archivi delle emittenti radiotelevisive svizzere sono pilastri importanti del patrimonio audiovisivo svizzero (cfr. messaggio del 28 novembre 2014 concernente la promozione della cultura negli anni 2016–2020 [messaggio sulla cultura], FF 2015 447, pag. 519). La SSR in quanto maggiore produttore di documenti audiovisivi in Svizzera archivia già oggi le sue trasmissioni rilevanti in modo sistematico.

Capoverso 1: obbliga la SSR a conservare in modo duraturo le sue produzioni proprie, purché facciano parte del patrimonio audiovisivo della Svizzera.

Capoverso 2: le produzioni proprie archiviate in modo duraturo sono rese accessibili al pubblico in forma idonea, ad esempio tramite un portale online, per uso privato conformemente all'articolo 19 LDA o scientifico. I diritti d'utilizzo restano di proprietà della SSR. Se vi sono diritti di terzi (soprattutto diritti d'autore) questi vanno acquistati.

La consultazione delle trasmissioni rese accessibili è fondamentalmente gratuita. Un indennizzo può essere chiesto se la SSR ha dovuto assumersi spese supplementari come ad esempio ordinare supporti di dati, affidare incarichi di ricerca (cfr. anche art. 10 cpv. 2 della concessione SSR e le spiegazioni del 28 novembre 2007 relative alla nuova concessione SRG SSR).

Capoverso 3: la SSR collabora con istituti specializzati nel settore del patrimonio audiovisivo, come per esempio la rete Memoriav (cfr. art. 20 della concessione), in particolare per quanto riguarda la definizione di standard per l'archiviazione.

Capoverso 4: la conservazione dei programmi viene finanziata dal canone radiotelevisivo (art. 21 cpv. 3 LRTV 2014). Già oggi la SSR finanzia l'archiviazione attraverso il canone di ricezione. In futuro dovrà assumersi anche le spese per l'accessibilità; si tiene conto di queste spese al momento di determinare il fabbisogno conformemente all'articolo 68a capoverso 1 lettera a LRTV 2014.

.....
Modifica del 25 maggio 2016:

Art. 33a Archivi di altre emittenti svizzere

L'articolo 33a disciplina la conservazione duratura di programmi di altre emittenti svizzere. Si rinuncia a imporre a questi ultimi un obbligo esteso per quanto concerne la conservazione duratura e l'accessibilità al pubblico degli archivi.

In futuro, l'UFCOM sosterrà invece progetti nel settore della conservazione duratura e dell'accessibilità di programmi di emittenti private, ma la cerchia dei possibili destinatari va mantenuta aperta e comprende tutte le emittenti private, concessionarie e soggette all'obbligo di notifica (cpv. 1). Queste trasmissioni conservate vanno rese accessibili pubblicamente, ad esempio presso un istituto specializzato (cpv. 2). Occorre rispettare i diritti dei terzi (in particolare quelli d'autore). Soprattutto per quanto riguarda gli standard applicabili, la prioritizzazione e la valorizzazione, la conservazione

duratura e l'accessibilità, l'UFCOM può consultare istituti specializzati quali la rete Memoriav e la Fonoteca Nazionale.

Le spese delle emittenti di programma e degli istituti specializzati sono finanziate tramite il canone radiotelevisivo conformemente all'articolo 21 capoverso 3 LRTV 2014.

Sezione 7: Tassa di concessione

Art. 34 Riscossione della tassa di concessione

Capoverso 1: Dal profilo dei contenuti, il metodo di calcolo della tassa di concessione corrisponde alla situazione giuridica attuale (art. 50 cpv. 2 LRTV 1991). Dato che, oltre alla pubblicità, d'ora innanzi anche la sponsorizzazione (secondo le definizioni dell'art. 2 lett. k-o LRTV) soggiace alla tassa di concessione, il riferimento a una tariffa al minuto non è più giustificato. Conformemente alla prassi vigente, le entrate lorde comprendono anche eventuali provvigioni pagate alle società di acquisizione di spazi pubblicitari e agli intermediari, le commissioni dei consulenti nonché le prestazioni di valore pecuniario ricevute dall'emittente o da terzi nel quadro della pubblicità e della sponsorizzazione. Gli sconti sulla quantità continuano a non essere conteggiati nei proventi lordi.

Sono inoltre mantenuti l'ammontare della franchigia e l'aliquota della tassa (*il capoverso 2* corrisponde letteralmente all'art. 30 cpv. 2 ORTV 1997) e la base di riscossione, ovvero le entrate lorde effettive dell'anno civile precedente (*cpv. 3*).

Capoversi 4 e 5: È mantenuto anche il disciplinamento particolare applicabile all'avvio e alla cessazione dell'esercizio di un'emittente (attualmente all'art. 30 cpv. 3 e 4 ORTV 1997). L'unica differenza rispetto alla disposizione vigente consiste nel fatto che la disposizione è estesa ai due primi anni di attività d'antenna di un'emittente.

Capoverso 6: Conformemente alla legislazione vigente (art. 30 cpv. 6 ORTV 1997), l'Ufficio federale stabilisce l'importo della tassa; e le emittenti concessionarie permettono all'Ufficio federale di consultare i documenti necessari al controllo delle dichiarazioni contabili (art. 34 cpv. 2 RTVV 1997). Come finora, l'Ufficio federale può incaricare periti esterni provenienti dall'Amministrazione federale o dall'economia privata di procedere alla verifica, a volte complessa, delle dichiarazioni contabili. Va rammentato che l'obbligo di terzi di informare e consegnare documenti ai sensi dell'articolo 17 LRTV è applicabile anche alla riscossione della tassa di concessione. Questa disposizione concerne soprattutto le società di acquisizione indipendenti delle emittenti, che spesso percepiscono la totalità dei proventi lordi della pubblicità di un programma. Questi obblighi si applicano anche ai periti incaricati, che soggiacciono all'obbligo di mantenere il segreto alla stessa stregua delle autorità federali.

Capitolo 2: Accordo sulle prestazioni relativo all'offerta della SSR destinata all'estero

Art. 35 Accordo sulle prestazioni relativo all'offerta destinata all'estero

L'accordo tra il Consiglio federale e la SSR previsto dall'articolo 28 LRTV si riferisce sia all'estensione dell'offerta editoriale della SSR destinata all'estero sia al rimborso dei costi da parte della Confederazione. L'accordo sulle prestazioni ha una durata di cinque anni proprio come l'attuale «piano di copertura» previsto per swissinfo/SRI (cfr. art. 2 cpv. 4 della Concessione swissinfo/SRI). Accanto all'offerta swissinfo/SRI, l'accordo include l'ulteriore offerta editoriale della SSR destinata all'estero giusta l'articolo 28 LRTV, come la collaborazione con i programmi 3sat, TV5 o Arte.

Modifica del 15 giugno 2012:

Art. 35

La durata dell'attuale accordo sulle prestazioni, cinque anni, corrisponde alla durata di validità del «concetto di copertura» elaborato per Swissinfo/SRI ed iscritto nella precedente concessione di Swissinfo/SRI. Quest'ultima è stata abrogata con l'entrata in vigore della concessione rilasciata a SRG SSR idée suisse il 28 novembre 2007 (FF 2010 6993; art. 32 lett. b concessione SSR). A seguito della riorganizzazione di Swissinfo, le prestazioni richieste non sono più definite sulla base di un concetto di copertura ma vengono esplicitate direttamente in un accordo sulle prestazioni. La durata quadriennale dell'accordo è direttamente legata a quella del piano strategico elaborato per TV5, che gli Stati partner, inclusa la Svizzera, concordano sempre per quattro anni. Sulla base di quest'ultimo è definita la collaborazione della SSR con la società internazionale francofona TV5 Monde. La durata dell'accordo sulle prestazioni concluso con la SSR corrisponderà dunque del piano strategico.

Capitolo 3: Altre emittenti con mandato di prestazioni

Art. 36 Programmazione radiofonica complementare senza scopo di lucro

Capoverso 1: Una programmazione radiofonica complementare senza scopo di lucro si rivolge in primo luogo a un pubblico generalmente trascurato dalle radio commerciali. Concretamente, tali programmazioni tematizzano le esigenze delle minoranze sociali e linguistiche e danno la parola ai membri di queste categorie, diffondono trasmissioni in altre lingue e illustrano gli avvenimenti culturali della propria zona di copertura. Le emittenti radiofoniche senza scopo di lucro si distinguono inoltre dalle altre radio per il loro particolare contributo alla formazione degli operatori dei media.

Capoverso 2: L'orientamento di una programmazione complementare dipende molto dal genere di finanziamento. Finora, l'esperienza ha dimostrato che un programma radiofonico indirizzato alle minoranze non consente di ricavare grandi proventi pubblicitari. Volendosi rivolgere a un target interessante per il mercato pubblicitario, l'emittente entra in conflitto con il proprio mandato di programmazione complementare. Proprio per questa ragione, le programmazioni senza scopo di lucro dovrebbero essere finanziate anche in futuro senza ricorrere alla pubblicità. Al principio dell'assenza di pubblicità dev'essere possibile derogare solo in casi particolari. Oggi esistono già due eccezioni che saranno recepite nel nuovo diritto: la prima, di carattere generale, riguarda determinate forme di autopromozione, che possono essere diffuse anche da programmi radiofonici della SSR senza pubblicità (cfr. art. 14 cpv. 1 LRTV o art. 22 cpv. 5 e 6 nuova ORTV). Questa eccezione può assumere una certa importanza ad esempio riguardo alla diffusione di informazioni su manifestazioni culturali, i cui organizzatori hanno siglato un partenariato con l'emittente radiofonica. La seconda eccezione, prevista dal secondo periodo del capoverso 2, consente di garantire l'esistenza di radio di formazione finanziate con la pubblicità in zone di copertura di piccole dimensioni - come avviene oggi con Radio toxic.fm a San Gallo - conformemente all'ordinanza vigente (art. 10 cpv. 3 lett. b ORTV 1997).

La sponsorizzazione di trasmissioni editoriali in programmazioni senza scopo di lucro continua ad essere ammessa.

Modifica del 16 settembre 2022:

Art. 36 cpv. 2

L'articolo vieta alle radio locali senza scopo di lucro di diffondere pubblicità. Il secondo periodo del vigente capoverso 2 prevede un'eccezione in tal senso che verrà ora abolita. Il divieto di pubblicità dovrà applicarsi, senza eccezioni, a tutte le radio locali complementari senza scopo di lucro. Un'offerta radiofonica priva di pubblicità rientra fra i principali elementi distintivi di tali radio.

Art. 37 Diffusione fuori della zona di copertura

Il presente articolo riprende la prassi attuale, secondo cui i programmi radiofonici trasmessi su onde ultra corte (OUC) possono essere ridiffusi su linea senza limitazioni (cfr. art. 39 cpv. 3 lett. a LRTV 1991). L'ordinanza prevede un'eccezione solo per le emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone, che soggiacciono a una limitazione in materia di diffusione stabilita a livello di legge (cfr. art. 38 cpv. 5 LRTV).

Le emittenti radiofoniche concessionarie che non beneficiano di partecipazioni al canone possono quindi (far) diffondere i propri programmi anche fuori dalla loro zona di copertura.

Modifica del 12 marzo 2010:

Art. 37

Dato che i programmi radiofonici vengono prevalentemente captati con un apparecchio mobile (soprattutto su OUC), il loro utilizzo su linea (cavo, Internet) è meno importante, sia dal punto di vista quantitativo che economico. Motivo per cui, è sempre stato autorizzato ricevere su linea i programmi radiofonici concessionari al di fuori della loro zona di copertura. Cosicché, un programma locale o regionale può comunque essere ascoltato, seppure solo tramite ricezione fissa, anche da chi non si trova in una determinata zona di copertura. La ricezione diretta di programmi radiofonici via satellite ha una rilevanza ancora minore di quella su linea. Onde creare condizioni eque per tutti i consumatori conformemente al principio della neutralità tecnologica, occorre perciò autorizzare anche la ricezione via satellite dei programmi radiofonici che beneficiano dei proventi del canone. Questa liberalizzazione evita inoltre alle emittenti che alimentano via satellite i loro impianti di trasmissione OUC, di dover codificare i loro programmi, pratica finora obbligatoria e onerosa.

Modifica del 13 ottobre 2010:

Art. 37 Diffusione di programmi radiofonici fuori dalla zona di copertura

Motivi di natura pratica, economica e tecnica hanno a più riprese indotto il Consiglio federale ad allentare il divieto di diffondere, al di fuori della zona di copertura prevista dalla concessione, programmi radiofonici finanziati dai proventi del canone, conformemente alle disposizioni dell'articolo 38 capoverso 5 LRTV. Recentemente ha autorizzato la trasmissione via satellite in chiaro dei programmi radiofonici (cfr. modifica dell'art. 37 ORTV del 12 marzo 2010 [RU 2010 965]). Secondo il principio della neutralità tecnologica difeso dal Consiglio federale, alle radio finanziate da una quota del canone, va data la possibilità di diffondere i propri programmi su piattaforme digitali di regione linguistica. Così facendo tutte le radio private, con o senza partecipazione al canone, dispongono degli stessi strumenti per affrontare l'era digitale. Nella Svizzera tedesca si stanno realizzando piattaforme di regione linguistica secondo lo standard digitale DAB+ (Digital Audio Broadcasting), mentre nella Svizzera romanda la fase di pianificazione di suddette piattaforme è a buon punto. Nelle regioni linguistiche più piccole, l'ampliamento delle possibilità di diffusione favorisce inoltre la creazione di soluzioni comuni che coinvolgono SSR e radio private delle regioni periferiche e di montagna. Non c'è motivo di temere un indebolimento delle prestazioni giornalistiche a livello locale (ossia un orientamento verso regioni economicamente più interessanti al di fuori della zona di copertura locale), a patto che la regolamentazione più severa delle modalità di diffusione sancita dall'articolo 38 capoverso 5 LRTV continui ad applicarsi al vettore di trasmissione principale, ovvero la banda di frequenze OUC utilizzata in modalità analogica. I proventi del canone possono inoltre essere utilizzati solo per soddisfare il mandato di prestazioni all'interno della zona di diffusione OUC definita nella rispettiva concessione.

Modifica del 1° marzo 2013:

Art. 37 Diffusione di programmi fuori della zona di copertura

Al giorno d'oggi i programmi televisivi regionali con partecipazione al canone possono, in linea di massima, essere diffusi unicamente entro i limiti della rispettiva zona di copertura (art. 38 cpv. 5 della legge del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione, LRTV). I fornitori del servizio di TV via Internet e gli esercenti delle reti via cavo, che vogliono diffondere il loro programma in modo non criptato, dovrebbero assumersi un onere sproporzionato per rispettare questa limitazione, e ciò per motivi di ordine tecnico.

La LRTV concede al Consiglio federale la possibilità di prevedere eccezioni a questa limitazione (della diffusione). Alla base di questa scelta, come illustrato nel messaggio del 18 dicembre 2002 concernente la revisione totale della legge federale sulla radiotelevisione (FF 2003 1534), vi sono i futuri sviluppi di ordine tecnico (soprattutto in relazione a Internet). Esiste già tuttora un'eccezione per i programmi radiofonici che sono diffusi via etere terrestre (art. 37 ORTV). In questa sede viene ora fissata un'ulteriore eccezione per la diffusione digitale su linea di programmi televisivi titolari di una concessione.

La revisione dell'articolo 37 ORTV tiene conto dello sviluppo tecnico e permette che i programmi televisivi trasmessi su scala regionale in tecnica digitale possano essere diffusi anche al di là della propria zona di copertura. Resta immutato per le emittenti televisive regionali l'obbligo di orientare i propri contenuti alla zona di copertura prevista dalla concessione. È pertanto minimo il rischio che le emittenti regionali riducano il potenziale pubblicitario delle emittenti vicine.

Con la nuova regolamentazione aumenta il numero delle eccezioni e cala l'interesse a preservare i principi oggi in vigore. Nell'ambito della revisione della LRTV in corso si prevede dunque di eliminare la limitazione relativa alla zona di copertura (la revisione non entrerà in vigore prima del 2015/2016).

La modifica dell'articolo 37 ORTV impedirà che durante questa fase di transizione gli esercenti delle infrastrutture siano obbligati a fare degli investimenti sproporzionati che ricadrebbero, per lo meno in parte, sulle stazioni televisive. La data prevista per l'entrata in vigore di questo adeguamento è marzo 2013.

.....
Modifica del 25 maggio 2016:

Art. 37

Con la revisione parziale LRTV 2014 è stato abrogato l'articolo 38 capoverso 5 LRTV, secondo cui la diffusione di programmi di emittenti con partecipazione al canone era di regola limitata alla zona di copertura prevista. Con l'abrogazione nella LRTV della limitazione alla zona di copertura, le eccezioni previste finora dall'articolo 37 ORTV possono essere soppresse.

Art. 38 Zone di copertura

Il numero e l'estensione delle zone di copertura per le emittenti radiofoniche e televisive che beneficiano di una partecipazione al canone saranno fissati dal Consiglio federale mediante una procedura separata e inseriti retroattivamente sotto forma di allegato nella presente ordinanza. Il Consiglio federale determina già in maniera analoga le zone di copertura per le emittenti radiofoniche mediante le «Istruzioni per la pianificazione delle reti emittenti OUC» (versione attuale: FF 2004 5957). Considerati i notevoli lavori preliminari necessari per il rinnovo delle zone di copertura radiofoniche e la creazione ex novo di quelle televisive, questa decisione sarà presa dopo l'entrata in vigore della LRTV e della ORTV rivedute, ma presumibilmente ancora nel corso del 2007. Per il rilascio delle concessioni alle emittenti radiofoniche e televisive ai sensi del nuovo diritto, la nuova LRTV prevede un termine transitorio di cinque anni (art. 107 cpv. 4 LRTV). Le emittenti di programmi che finora ricevevano una quota dei proventi del canone possono far valere un diritto a una quota del canone anche nel periodo di transizione (art. 109 LRTV).

Art. 39 Determinazione della partecipazione al canone

Capoverso 1: Rispondendo alla volontà del legislatore, la nuova LRTV prevede una quota dei proventi del canone più elevata per le emittenti locali e regionali. Dato che il numero delle emittenti beneficiarie non dovrebbe aumentare in modo significativo rispetto ad oggi (per la televisione dovrebbe addirittura diminuire), le singole emittenti vedranno la rispettiva partecipazione aumentare. L'attuale partecipazione massima del 25 per cento per le emittenti finanziate soprattutto con operazioni commerciali e del 50 per cento per le emittenti senza pubblicità (art. 10 cpv. 2 ORTV 1997) non consente di raggiungere questo obiettivo.

D'ora in poi la partecipazione al canone ammonta al massimo al 50 per cento dei costi d'esercizio per ogni categoria di emittente. Per quanto riguarda la televisione, questo valore può raggiungere al massimo il 70 per cento per le emittenti in situazioni particolari. Benché l'emittenza di programmi televisivi sia di per sé molto più dispendiosa di quella di programmi radiofonici, i proventi derivanti dalla pubblicità e dalla sponsorizzazione televisive non sono molto più elevati. Oltretutto, diversamente dalle radio private, le emittenti televisive regionali sono esposte alla concorrenza della SSR sul mercato pubblicitario sovraregionale. Se poi un'emittente si vede costretta ad assumersi notevoli oneri finanziari per poter soddisfare il proprio mandato di prestazioni, una partecipazione massima del 50 per cento può rivelarsi troppo bassa. I costi di redazione e diffusione aumentano considerevolmente con l'obbligo di emettere programmi in diverse lingue e di diffondere finestre di programmi locali nonché a seconda della topografia della zona di copertura.

Le emittenti non percepiscono automaticamente il massimo della partecipazione al canone a cui hanno diritto; molte di esse ricevono una partecipazione di gran lunga inferiore alla quota dei costi d'esercizio che spetterebbe loro. Per determinare la partecipazione al canone di un'emittente, il Dipartimento calcola per ogni zona di copertura l'investimento necessario per l'emittenza di un programma in funzione del mandato di prestazioni nonché l'entità dei proventi commerciali e di altra natura ottenibili nella zona in questione. La partecipazione al canone deve compensare la differenza tra gli oneri e i proventi previsti. Tuttavia, l'emittente ha diritto alla partecipazione al canone per il valore fissato unicamente se realizza veramente l'investimento previsto. Per garantire il rispetto di questa condizione, la partecipazione al canone in base ai costi d'esercizio è stabilita singolarmente nella concessione di ogni emittente e ha carattere vincolante.

Qualora i costi d'esercizio effettivi di un'emittente risultino più bassi del previsto e la partecipazione massima al canone sui costi d'esercizio fissata nella concessione sia superata, può essere chiesta la restituzione della quota eccedente.

Capoverso 2: La partecipazione al canone può essere adeguata verso l'alto o verso il basso. Di regola, le partecipazioni sono riesaminate dopo cinque anni, ma anche prima in casi eccezionali. L'adeguamento anticipato entra in gioco allorché le condizioni nella zona di copertura siano mutate notevolmente o le autorità si siano basate su criteri o calcoli evidentemente sbagliati al momento di determinare la partecipazione al canone.

.....
Modifica del 12 marzo 2010:

Art. 39 cpv. 1

Contrariamente alle emittenti radiofoniche e televisive commerciali, che si sono viste attribuire partecipazioni al canone molto più cospicue, le radio complementari senza scopo di lucro non hanno tratto benefici tangibili dall'introduzione della nuova LRTV: il limite massimo della quota del canone versato loro continua ad essere pari al 50 per cento dei costi d'esercizio, la stessa percentuale prevista dalla LRTV del 1991. Le nuove regole sulla presentazione dei conti e sulla contabilità, entrate in vigore parallelamente alla nuova LRTV, hanno invece aggravato la situazione di queste radio, a tal punto che faticano a contribuire al finanziamento dei costi d'esercizio. In particolare, non rientrano più nei costi d'esercizio conteggiabili, le spese che non sono legate alla programmazione vera e propria

(ad es. raccolte fondi), spesso sostenute dalle emittenti senza pubblicità per assicurare il finanziamento del proprio programma. Create principalmente per le emittenti commerciali, le regole contabili non subiscono alcuna modifica, essendo già concepite per migliorare la trasparenza. Onde evitare, tuttavia, di mettere a repentaglio l'esistenza delle emittenti radiofoniche complementari senza scopo di lucro, occorre attenuare gli effetti secondari indesiderati delle nuove regole sulla presentazione dei conti aumentando al 70 per cento dei costi d'esercizio la quota massima della partecipazione al canone per questa categoria di emittenti. Questa proporzione corrisponde al limite superiore fissato per le emittenti di programmi televisivi che devono assumere oneri (tecnici) particolarmente elevati per soddisfare il proprio mandato di prestazioni.

L'aumento del limite massimo della partecipazione per le nove radio complementari non implica per il momento nessun incremento delle quote dei canoni ad esse assegnate. Queste ultime sono state fissate al momento della messa a concorso delle concessioni ed hanno una durata minima di cinque anni. La presente misura permette tuttavia alle radio complementari concessionarie di ottenere più facilmente l'integralità della quota massima di canone. Questa modifica non incide sulla situazione delle emittenti commerciali con partecipazione al canone, poiché non riduce i loro introiti.

Modifica del 15 giugno 2012:

Art. 39 cpv. 1

Attualmente la partecipazione annua al canone di un'emittente ammonta al massimo al 50 per cento dei suoi costi d'esercizio. In linea di massima, per ogni franco di canone versato, l'emittente avente diritto deve guadagnare un franco con i mezzi propri, in altre parole, deve presentare un grado di autofinanziamento del 50 per cento. Stando alla presente versione dell'articolo 39 capoverso 1 ORTV il grado di autofinanziamento poteva essere ridotto al 30 per cento, solo in casi eccezionali, per le emittenti il cui mandato di prestazioni è legato a un onere particolarmente elevato. Attualmente questa eccezione concerne quattro delle tredici emittenti televisive regionali private titolari di una concessione, ossia quelle nelle zone di copertura Svizzera sud-orientale, Vallese, Neuchâtel-Giura e Vaud-Friburgo.

Nel frattempo sono disponibili i risultati realizzati dalle emittenti durante i loro primi due anni d'esercizio completo a decorrere dall'ottenimento delle concessioni (2009-2010). Queste cifre mostrano che le aspettative sull'autofinanziamento delle emittenti televisive formulate nel 2008 nelle concessioni erano troppo elevate. Di conseguenza, le emittenti devono far fronte a deficit strutturali. Da un lato, il rispetto del mandato di prestazioni definito nella concessione esige investimenti ingenti sia a livello dell'infrastruttura di diffusione, sia per quanto riguarda il personale di redazione. Ciò si avverte particolarmente per quelle emittenti che, conformemente alla loro concessione, devono servire una zona di copertura nuovamente definita o soddisfare specifiche esigenze in materia di programma, si pensi alla diffusione di finestre di programma locali. D'altro canto, si sono rivelate troppo ottimiste le previsioni sugli introiti pubblicitari probabili. Pertanto, non tutte le emittenti sono in grado di raggiungere il generale tasso di autofinanziamento del 50 per cento prescritto dalla legge. Le emittenti regionali private non possono dunque percepire l'intera quota loro attribuita, rendendo ancor più precaria la loro situazione economica. In fin dei conti, il modello di ripartizione del prodotto del canone rischia di non avere più l'effetto inizialmente desiderato, ovvero quello di sostenere il servizio pubblico offerto dagli attori regionali privati.

Per interrompere questa spirale negativa, il grado di autofinanziamento di tutte le emittenti televisive regionali deve essere ridotto a un livello più opportuno, ossia almeno al 30 per cento. Di conseguenza, la quota di canone attribuita potrà in futuro raggiungere il 70 per cento dei costi d'esercizio. Questa misura non influirà né sull'importo totale del canone allocato alle emittenti di programmi televisivi privati, né sulla quota massima individuale stabilita nelle singole concessioni.

Modifica del 25 maggio 2016:

Art. 39

In occasione della revisione parziale LRTV 2014, il Parlamento ha reso più flessibile la partecipazione al canone per le emittenti private. Questo importo, fissato attualmente al 4 per cento, oscillerà d'ora in avanti tra il 4 e il 6 per cento. Un aumento della partecipazione al canone è pertanto possibile. Il grado di autofinanziamento vigente (art. 39 ORTV) potrebbe però far sì che una maggiore partecipazione al canone non possa essere completamente sfruttata. Per questo motivo viene adeguato l'attuale grado di autofinanziamento: La partecipazione annua al canone delle emittenti di programmi radiofonici complementari senza scopo di lucro può ora raggiungere al massimo l'80 per cento dei loro costi d'esercizio (finora: 70%), mentre quella delle emittenti radiofoniche commerciali al massimo 70 per cento (finora: 50%). Rimane invariato il grado di autofinanziamento presso le emittenti televisive regionali, ossia la partecipazione annua al canone può ammontare al massimo al 70 per cento dei costi d'esercizio.

Con l'aumento della partecipazione al canone, viene uniformato il grado di autofinanziamento delle emittenti radiofoniche e televisive commerciali.

Il grado di autofinanziamento è una disposizione potestativa. Sia la partecipazione al canone, sia il grado di autofinanziamento sono sanciti nelle concessioni rilasciate dal DATEC. Il possibile abbassamento del grado di autofinanziamento in combinazione con la flessibilizzazione della partecipazione al canone concede al DATEC un maggiore margine di manovra per assicurare la finanziabilità del servizio pubblico delle emittenti radiotelevisive private. Questo margine di manovra è necessario affinché le emittenti possano effettivamente sfruttare una maggiore partecipazione al canone.

.....
Modifica del 16 aprile 2020:

Art. 39 lett. b

Alle emittenti radiotelevisive locali e regionali viene adeguata la quota di partecipazione annua al canone: finora poteva rappresentare ogni anno al massimo il 70% dei costi d'esercizio, d'ora in poi può essere aumentata fino a un massimo dell'80% per le emittenti di programmi radiotelevisivi per cui l'adempimento del mandato di prestazioni è legato a un onere particolarmente elevato. Il valore massimo è indicato nella rispettiva concessione rilasciata dal DATEC. Questa misura non ha alcuna influenza sull'importo massimo della quota di partecipazione al canone.

Art. 40 Amministrazione delle partecipazioni al canone da parte della Confederazione

Conformemente alla nuova LRTV (art. 70 cpv. 4), nemmeno le partecipazioni di emittenti con mandato di prestazioni diverse dalla SSR figurano nel consuntivo della Confederazione. Il presente articolo garantisce la necessaria vigilanza dell'Ufficio federale sulla gestione trasparente di queste partecipazioni al canone.

.....
Modifica del 25 maggio 2016:

Art. 40 Amministrazione delle quote di partecipazione al canone da parte della Confederazione

Capoverso 1 viene armonizzato alla LRTV 2014. Il conto è costituito da fondi federali che non rientrano nel consuntivo. La Confederazione amministra le partecipazioni al canone per le emittenti radiotelevisive private, la ricerca sull'utenza, la promozione tecnologica, l'archiviazione della radiodiffusione, l'adattamento dei programmi televisivi regionali alle esigenze delle persone disabili (art. 68a cpv. 1 lett. b–e e g LRTV 2014) nonché i mezzi per la formazione e la formazione continua

dei dipendenti, la promozione delle nuove tecnologie di diffusione e delle tecniche digitali di produzione televisiva (art. 109a cpv. 1 e 2 LRTV 2014).

Il *capoverso 2* vigente, che disciplina la remunerazione dei conti a bilancio della Confederazione per le partecipazioni al canone delle emittenti radiotelevisive, è abrogato a seguito di una rivalutazione da parte dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF) di questi e degli altri conti a bilancio per i proventi del canone di ricezione. L'AFF giunge ora alla conclusione che si tratta di mezzi della Confederazione che in quanto tali non vengono remunerati. L'attuale remunerazione di questi conti viene pertanto abolita. Viene abrogato anche il *capoverso 4* vigente. Infatti, la competenza del Controllo federale delle finanze è sottintesa e non deve essere citata esplicitamente in questa sede.

Il *capoverso 2* corrisponde all'attuale *capoverso 3*. La pubblicazione viene tuttavia estesa a tutti i conti alimentati dal canone. Finora occorre pubblicare solo lo stato del conto della partecipazione al canone per le emittenti private conformemente all'articolo 40 LRTV.

.....
Modifica del 29 agosto 2018:

Art. 40 cpv. 1 e 3

Dal 2019 la SSR riceverà una quota fissa dei proventi totali del canone radiotelevisivo, e lo stesso vale per gli altri destinatari del canone. Sinora, in base all'articolo 68a LRTV la SSR riceveva i proventi totali dopo detrazione degli stanziamenti per tutti gli altri scopi. Se i proventi superano il fabbisogno, risulta un saldo che deve essere tenuto in considerazione in occasione della successiva determinazione dell'ammontare del canone. Già oggi l'articolo 40 ORTV prevede che i saldi delle quote di partecipazione al canone incassate dalla Confederazione siano esposti nel bilancio della Confederazione e che il provento e l'utilizzazione (ad es. sottotitolaggio) vengano pubblicati.

L'articolo 40 è adeguato in modo che anche il bilanciamento del saldo sottostia alle stesse prescrizioni.

Art. 41 Obblighi del concessionario

Ai sensi del *capoverso 1* le emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone sono tenute ad adottare provvedimenti che promuovano l'autonomia redazionale, la pluralità e di riflesso la qualità dei programmi sostenuti con il canone. L'obbligo di elaborare un regolamento interno è già previsto dalla legislazione vigente (art. 16 LRTV 1991). Le linee direttrici costituiscono un importante strumento di qualità, in quanto definiscono gli obiettivi e i valori editoriali fondamentali di un'emittente, fungendo quindi da supporto per i collaboratori.

In virtù del capoverso 2 l'autorità concedente può fissare ulteriori obblighi e condizioni. Già oggi (in base all'art. 16 cpv. 3 ORTV 1997) diverse emittenti televisive regionali che operano in zone senza concorrenza equivalente dispongono di una commissione consultiva per i programmi. L'emanazione di altre condizioni di concessione deve anche permettere alle emittenti di soddisfare i rispettivi mandati di prestazioni. Attualmente, l'Ufficio federale riesamina ogni anno l'adempimento del mandato e fissa la partecipazione al canone in base ai risultati. Con la nuova LRTV, la partecipazione annua al canone viene invece comunicata in anticipo e garantita per diversi anni. Affinché i programmi beneficiari di una quota del canone soddisfino realmente il proprio mandato di prestazioni, può tuttavia essere necessario fissare alcune condizioni nella concessione.

Queste condizioni riguardano in primo luogo fattori legati all'organizzazione e al capitale umano, dai quali dipende la creazione dei programmi, come le esigenze minime circa il numero di collaboratori e la loro formazione.

La concessione deve però garantire nel contempo che il programma sia veramente utilizzato per la diffusione di contenuti che contribuiscano all'adempimento del mandato di prestazioni o che per lo meno che non vi si oppongano. Anche se la concessione non può contemplare un elenco esaustivo delle varie forme di trasmissione i cui contenuti giustificano il rilascio della concessione, essa può

vietare la diffusione di contenuti che contrastano con il mandato di prestazioni (cpv. 3). Si pensi ad esempio a determinate trasmissioni erotiche, diffuse finora nelle ore notturne anche da diverse televisioni regionali, ma anche a giochi a premi privi di elementi editoriali predominanti, nei quali l'emittente si serve della partecipazione (e dei tentativi di partecipazione) dei concorrenti per ottenere benefici finanziari, per esempio attraverso la sua quota di proventi sulle chiamate ai numeri di servizio a valore aggiunto. I classici quiz televisivi o le trasmissioni giornalistiche che prevedono la partecipazione del pubblico attraverso numeri di servizio a valore aggiunto (ad es. televoto) sono autorizzati a condizione che l'elemento editoriale risulti prevalente e l'aspetto finanziario rivesta un'importanza secondaria.

Art. 42 Produzione di programmi del concessionario

Questa disposizione concerne in primo luogo le emittenti locali e regionali. L'integrazione redazionale di un'emittente nella propria zona di copertura è un presupposto importante per l'adempimento del mandato di prestazioni. La SSR soggiace a un obbligo analogo (produzione nella rispettiva regione linguistica; art. 27 LRTV). In questo caso, l'obbligo è tuttavia limitato alla fascia oraria di grandi ascolti. Diversamente, sarebbe difficilmente sopportabile, specialmente per le emittenti televisive che nelle ore di ascolti ridotti diffondono prevalentemente trasmissioni acquistate.

Art. 43 Procedura di rilascio della concessione

Come in passato, la procedura di rilascio della concessione incombe all'UFCOM (cpv. 1). Anche i *capoversi 3 e 4* corrispondono essenzialmente alla legislazione vigente (artt. 7 cpv. 1 e 4 e 8 cpv. 3 e 4 ORTV 1997).

Il *capoverso 5* riprende una disposizione del diritto delle telecomunicazioni (art. 12^a dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione, RS 784.101.1) che permette all'autorità di reagire adeguatamente a sviluppi imprevisti già durante la procedura di rilascio della concessione.

Art. 44 Concessioni di breve durata

La facoltà dell'Ufficio federale di rilasciare, oltre alle concessioni di lunga durata, anche concessioni per programmi della durata di 30 giorni al massimo è confermata (attualmente disciplinata dall'art. 10 cpv. 3 LRTV 1991 e dall'art. 1 cpv. 3 ORTV 1997).

Diversamente dalla norma vigente, la nuova LRTV non prevede l'obbligo di concessione per ogni manifestazione radiofonica o televisiva di breve durata. In futuro, chi trova un accordo di diffusione con il gestore di una linea o di una piattaforma digitale di frequenze dovrà semplicemente notificare il proprio programma (ai sensi dell'art. 3. lett. a LRTV) all'Ufficio federale. La concessione sarà necessaria soltanto per ottenere il diritto d'accesso alla diffusione via etere.

Considerata la situazione attuale e i probabili sviluppi nella diffusione dei programmi, il diritto d'accesso di breve durata può essere garantito unicamente per le OUC. Per tale ragione, la disposizione dell'ordinanza circoscrive la possibilità della concessione di breve durata ai programmi diffusi su OUC. Unitamente alla *concessione* di breve durata, l'emittente riceve automaticamente anche una *concessione di radiocomunicazione* (ai sensi dell'art. 22 LTC) per utilizzare la frequenza OUC.

Nel caso in cui le contingenze dovessero mutare e rendere plausibile il rilascio di concessioni di breve durata anche per tecnologie di diffusione diverse dalla tecnica OUC, l'ordinanza potrà essere modificata di conseguenza.

La disposizione subordina il rilascio di una concessione di breve durata a determinate restrizioni e adotta l'attuale prassi del Consiglio federale. Le restrizioni si sono rese necessarie in seguito al

moltiplicarsi delle emissioni di breve durata sulla banda di frequenza OUC. Questi programmi compromettono la disponibilità delle frequenze OUC e ostacolano la loro pianificazione per la diffusione di programmi duraturi (della SSR e di privati); oltretutto costituiscono in molti casi una concorrenza economica per le radio private. Le emissioni di breve durata trasmesse sulla frequenza OUC devono quindi limitarsi di regola a scopi precisi, cioè in primo luogo alla copertura radiofonica di importanti avvenimenti pubblici (festival, manifestazioni sportive o mostre), a obiettivi d'insegnamento e di formazione (ad es. nell'ambito dei corsi sui media nelle scuole) e ad attività giovanili (ad es. campeggi scout o altri campi per giovani).

Non vanno invece rilasciate concessioni per programmi sovraregionali di breve durata, in quanto tali programmi hanno un eccessivo bisogno di frequenze OUC.

Modifica del 12 marzo 2010:

Art. 44 Concessioni per programmi di breve durata

Capoverso 1: La possibilità di diffondere programmi limitati nel tempo e nello spazio, finora riservata ai soli programmi radiofonici su OUC, è d'ora innanzi estesa alla televisione e ad altre tecnologie di diffusione per via terrestre senza filo. Con l'avanzare delle tecnologie di diffusione digitali (ad es. T-DAB, DVB-T e DVB-H), il bisogno di trasmettere programmi radiofonici di breve durata dovrebbe manifestarsi anche in altre modalità di diffusione diverse dalle OUC. L'ampliamento vuole rispondere a questo bisogno, nella misura in cui le risorse di frequenze lo permettono.

Onde evitare la concorrenza delle emittenti di programmi titolari di una concessione di lunga durata, sono mantenute le condizioni quadro sin qui applicabili alle concessioni per la diffusione di programmi di breve durata via OUC: necessità di una concessione per l'emittenza (abbinata a un mandato di prestazioni), diffusione su scala locale o regionale, limitazione temporale a 30 giorni di trasmissione in un lasso di tempo di 60 giorni nonché definizione di scopi precisi come ad esempio la copertura di un determinato evento che si svolge nella zona di copertura, obiettivi di formazione ed attività giovanili.

Per quanto concerne la diffusione digitale, va sottolineato che già oggi è possibile mandare in onda trasmissioni di breve durata senza concessione, sotto forma di programmi che soggiacciono all'obbligo di notifica. L'emittente in questione deve però aver concluso un accordo di diritto privato con un concessionario di radiocomunicazione concernente l'utilizzo parziale delle capacità trasmissive che non sono riservate ai programmi concessionari (ad es. via T-DAB nella Svizzera tedesca). Dal momento che non sempre queste capacità risultano disponibili tanto più a condizioni vantaggiose, la disposizione proposta si giustifica pienamente.

Capoverso 2: Per evitare che un'emittente possa trasmettere un programma di lunga durata allineando diverse emittenze di breve durata (30 giorni), ad ogni emittente è rilasciata al massimo una concessione di breve durata all'anno. Una tale disposizione figurava già nelle ORTV del 1992 e del 1997 (art. 1 cpv. 3 rispettivamente art. 4 cpv. 2), per inavvertenza non è però stata ripresa nell'ordinanza attuale.

Modifica del 29 agosto 2018:

Capitolo 4: Accordo sulle prestazioni con un'agenzia di stampa d'importanza nazionale

Art. 44a

Il DATEC può concludere un accordo sulle prestazioni con un'agenzia di stampa di importanza nazionale. La conclusione dell'accordo sulle prestazioni ha lo scopo di garantire prestazioni informative che consentano alle radio locali e televisioni regionali finanziate mediante i proventi del canone di iscrivere la loro copertura mediatica regionale in un contesto sovraregionale. Per regioni legate ai costi, per ottenere informazioni le piccole imprese mediatiche come le radio locali e le televisioni regionali finanziate mediante i proventi del canone devono poter contare su prestazioni

affidabili offerte da un'agenzia nazionale a prezzi adeguati. L'accordo sulle prestazioni contribuisce così a un'offerta informativa più ampia.

Un accordo sulle prestazioni può essere concluso con un'agenzia di stampa d'importanza nazionale che fornisce in tutte le lingue ufficiali prestazioni informative indipendenti, di livello giornalistico professionale e importanti per la democrazia in Svizzera e all'estero. Ciò implica un radicamento adeguato a livello locale/regionale affinché le informazioni possano coprire gli avvenimenti di tutte le regioni della Svizzera. Questo contribuisce fundamentalmente a uno scambio regolare di informazioni tra le varie parti e regioni del Paese, nonché alla coesione nazionale.

Per garantire il volume e i contenuti di tali prestazioni, un'agenzia di stampa d'importanza nazionale deve poter essere sostenuta attraverso un contributo annuo tratto dai proventi del canone radiotelevisivo. Il sostegno è concesso su richiesta. Nella piccola Svizzera multilingue, un'agenzia di stampa deve poter realizzare economie di scala, ragione per cui può essere concluso al massimo un accordo sulle prestazioni alla volta. Tale accordo pone al centro le esigenze a livello locale-regionale (art. 68a cpv. 1 lett. b LRTV) e definisce le prestazioni che possono beneficiare di un sostegno.

Secondo la decisione del Consiglio federale del 18 ottobre 2017, per il sostegno alle agenzie di stampa di importanza nazionale sono riservati 2 milioni di franchi all'anno provenienti dal canone radiotelevisivo. Ciò deve esclusivamente consentire il finanziamento di prestazioni giornalistiche importanti per la democrazia e che sono dimostrate essere deficitarie. I settori sostenuti devono figurare separatamente nel conto annuale.

La procedura per la conclusione di un accordo sulle prestazioni e la vigilanza sull'uso dei contributi si fondano sulla legge sui sussidi.

.....
Modifica del 16 aprile 2020:

Art. 44a cpv. 2

Su domanda, il DATEC può concludere accordi sulle prestazioni con agenzie di stampa d'importanza nazionale per garantire la cronaca regionale e la fornitura di prestazioni di base affidabili in tutte le regioni linguistiche. La Confederazione può partecipare ai costi scoperti delle prestazioni che possono beneficiare di un sostegno. L'esercizio di una struttura decentrata è auspicabile in termini di politica dei media, ma è costoso. Con l'aumento dell'importo massimo a quattro milioni di franchi all'anno, al DATEC attribuita la competenza di aumentare il sostegno qualora ne veda una giustificata necessità dopo aver esaminato una domanda in tal senso da parte di Keystone-SDA-ATS AG.

Titolo terzo: Trasmissione e preparazione tecnica dei programmi

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente

La nuova LRTV esige che il livello di qualità dei programmi diffusi via etere (art. 55 cpv. 1) e su linea (art. 59 cpv. 3) sia soddisfacente. Per principio, il pubblico deve ricevere il contenuto dei programmi dell'emittente senza indugio, in modo inalterato e completo (integralità del funzionamento).

Considerata la precisione necessaria e i rapidi mutamenti tecnici, sarà il Dipartimento e non il Consiglio federale a descrivere nei dettagli questa esigenza di qualità. Nel farlo, dovrà tenere conto del fatto che le esigenze di qualità variano a seconda del genere di programma (per una diffusione soddisfacente, contenuti diversi richiedono capacità di dati diverse) e della tecnica di diffusione (sistemi analogici o digitali, ricezione fissa o mobile). I criteri di qualità sono per esempio l'intervallo massimo tra l'invio e la ricezione di un'immagine oppure la qualità del suono e dell'immagine sull'apparecchio di ricezione. Nei limiti del possibile il Dipartimento tiene conto delle norme e delle raccomandazioni internazionali sulle tecniche di telecomunicazione (ad es. dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni).

Va rammentato che la legge prevede esigenze vincolanti sulla qualità del segnale diffuso soltanto per programmi con diritto d'accesso. Per i programmi senza concessione o senza decisioni di attivazione l'emittente e il diffusore devono accordarsi tra loro.

Art. 46 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati

Con questa disposizione il Consiglio federale si avvale della facoltà conferitagli dalla legge di estendere l'obbligo di diffusione ai cosiddetti servizi abbinati (artt. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV; cfr. commento nel messaggio sugli artt. 65 cpv. 3, 68 cpv. 6 e 69 cpv. 4 del disegno: FF 2003 1544 e segg.). Per servizi abbinati s'intendono servizi tecnici di telecomunicazione che costituiscono un'unità funzionale con il programma televisivo o radiofonico con diritto d'accesso o senza i quali il programma non può essere utilizzato o per lo meno non in modo adeguato (art. 2 lett. i LRTV).

Il *capoverso 1* elenca singoli servizi ritenuti necessari in base allo stato attuale della tecnica e all'utilizzazione dei programmi. Sussiste l'obbligo di diffusione soltanto nel caso in cui l'emittente offra il rispettivo servizio e lo fornisca al diffusore insieme al segnale. Anche questi servizi devono essere trasmessi senza indugio, in modo inalterato e completo.

Nel caso della televisione, si tratta ad esempio della trasmissione di dati a banda stretta (*lett. a*), proposta finora in forma scritta sottoforma di teletext, ma che può contenere anche immagini digitali che devono essere trasmesse alla velocità stabilita nell'ordinanza del Dipartimento.

Il suono multicanale (*lett. b*) è importante non soltanto per le persone di lingua straniera, ma anche per gli ipovedenti (nella diffusione di film con descrizione audio); nell'ambito del digitale, l'ordinanza del Dipartimento disciplina il numero di canali sonori stereo che possono essere diffusi.

Vanno trasmessi anche segnali di comando per apparecchi di registrazione (nelle televisioni analogiche il segnale di programmazione video VPS; *lett. c*) nonché tutti i servizi indirizzati alle persone udolose o ipovedenti (*lett. d*). Nella trasmissione digitale, questi servizi possono essere attivati o disattivati mediante segnali di comando digitali.

Nei programmi radiofonici OUC, le informazioni supplementari che accompagnano i programmi (*lett. e*) sono trasmesse da anni mediante il sistema di radiodiffusione di dati (RDS), che consente tra l'altro agli ascoltatori di vedere il nome della stazione radio (PS: Programm Service Name) e di ricevere il sistema di riconoscimento per la ricerca automatica della migliore frequenza di ricezione (PI: identificazione dei programmi) oppure le informazioni sul traffico (Traffic Programme – TP; Traffic Announcement - TA e Traffic Message Channel – TMC). Devono essere trasmesse anche le informazioni di servizio fornite dall'emittente per i sistemi di navigazione (guida elettronica dei programmi; EPG – art. 63 cpv. 2 LRTV) (*lett. g*). Questa prescrizione non accorda all'emittente alcun diritto alla diffusione di una propria guida dei programmi, ma garantisce al pubblico l'accesso alle informazioni sul programma fornite dall'emittente (ad es. comunicati su cambiamenti della programmazione a breve termine).

Il *capoverso 2* riguarda i servizi abbinati al programma, destinati a persone affette da deficienze sensorie (sottotitoli, linguaggio gestuale, descrizione audio) che, diversamente dalle offerte disciplinate dal capoverso 1 lett. d, sono diffusi in programmi senza diritto d'accesso. Ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 LRTV, tutte le emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche devono adattare una parte adeguata delle loro trasmissioni alle esigenze delle persone disabili. Quest'obbligo decade se il pubblico non può utilizzare questi servizi per motivi tecnici. È quindi giustificato pretendere che i diffusori trasmettano anche servizi per disabili abbinati a programmi senza diritto d'accesso di emittenti private o della SSR (i cui programmi ai sensi dell'art. 59 cpv. 1 LRTV beneficiano del diritto d'accesso solo nell'ambito della concessione). Questo implica ovviamente che il fornitore di servizi di telecomunicazione offra il programma in questione di propria iniziativa.

I servizi menzionati dall'ordinanza corrispondono agli standard minimi attualmente conosciuti e necessari per poter utilizzare adeguatamente gli apparecchi di ricezione tradizionali. Non tutti i servizi

possono invece essere utilizzati adeguatamente con determinate tecnologie di diffusione e con gli apparecchi di ricezione esistenti (ad es. nella diffusione di programmi televisivi via UMTS per la ricezione sui telefoni cellulari). Proprio per questa ragione, il Dipartimento può prevedere eccezioni all'obbligo di diffusione per determinate tecnologie (cpv. 3).

Modifica del 25 maggio 2016:

Art. 46, lett. d

D'ora innanzi, le televisioni regionali sono tenute a sottotitolare le loro trasmissioni informative principali (art. 7 cpv. 4 LRTV 2014). L'obbligo di diffusione del sottotitolaggio è indiscusso. L'elenco alla lettera d va esteso al sottotitolaggio delle televisioni regionali. Se, per motivi tecnici, un fornitore di servizi di telecomunicazione non fosse in grado di adempiere l'obbligo di diffusione, può esserne esonerato su richiesta (art. 46 cpv. 3 ORTV in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 2bis dell'ordinanza del DATEC).

Capitolo 2: Diffusione di programmi via etere

Sezione 1: Utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione

Art. 47 Utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione per la diffusione di programmi radiotelevisivi

Ai sensi dell'articolo 54 capoverso 4 LRTV, la presente disposizione disciplina l'interfaccia tra il Consiglio federale e la Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) o l'Ufficio federale (UFCOM) nell'utilizzazione di frequenze di radiocomunicazione per la diffusione di programmi radiotelevisivi.

Il Consiglio federale emana direttive per l'utilizzazione di frequenze di radiocomunicazione o di intere gamme di frequenza (cpv. 1). Esso delega le modalità relative all'utilizzazione concreta delle frequenze al Dipartimento (cpv. 3), il quale prende posizione nei confronti delle autorità concedenti in particolare sull'assegnazione delle frequenze, sulla loro utilizzazione concreta da parte di radio e televisione in generale e da parte di emittenti con diritto d'accesso in particolare, sui dettagli della diffusione e della sua qualità nonché sulla determinazione geografica e temporale della zona di copertura.

La ComCom, autorità concedente per tutte le frequenze di radiocomunicazione, può delegare singoli compiti all'UFCOM (art. 24a nLTC, versione modificata del 24 marzo 2006). Ai sensi dell'ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni (RS 784.101.112) l'UFCOM rilascia le concessioni per i servizi di telecomunicazione che non sono oggetto di una pubblica gara (art. 1 cpv. 1 ordinanza della ComCom). Nel rilascio di concessioni per frequenze di radiocomunicazione destinate totalmente o parzialmente alla diffusione di programmi, la ComCom e l'UFCOM devono basarsi sui principi del Consiglio federale o del Dipartimento (art. 24 cpv. 1^{bis} nLTC; versione modificata del 24 marzo 2006).

Le direttive del Consiglio federale e la loro applicazione da parte del Dipartimento riguardano i seguenti ambiti d'attività della ComCom e dell'UFCOM:

- *Ripartizione* delle frequenze: si tratta di stabilire le zone di diffusione e altre condizioni tecniche, in base alle quali può essere effettivamente utilizzata una determinata gamma di frequenza prevista per programmi radiotelevisivi (cfr. art. 4 dell'ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione, OGC, RS 784.102.1). In pratica, il Consiglio federale o il Dipartimento stabiliscono le frequenze utilizzate analogicamente o le capacità su frequenze digitali da riservare ai programmi radiofonici o televisivi in una zona specifica.
- *Assegnazione* delle frequenze: si tratta dell'assegnazione di una concessione per l'uso di una frequenza di radiocomunicazione, a condizioni ben precise (cfr. art. 5 OGC).

In questo contesto sono disciplinate le *zone di diffusione*, cioè le zone coperte tecnicamente da una determinata frequenza. Una *zona di copertura* è invece una zona definita dal profilo mediatico, attribuita a un'emittente di programmi con l'obbligo di adempiere il proprio mandato di prestazioni in tale zona. In virtù dell'articolo 39 LRTV il Consiglio federale fissa le condizioni relative alle zone di copertura.

Art. 48 Indennizzo della diffusione calcolato in funzione dei costi

Conformemente all'articolo 55 capoverso 2 LRTV, per la diffusione del proprio programma un'emittente con diritto d'accesso versa al titolare della concessione di radiocomunicazione un indennizzo calcolato in funzione dei costi. Il presente articolo precisa la nozione di «calcolo in funzione dei costi» e stabilisce i costi da includere nel calcolo dell'indennizzo nonché i principi di calcolo. Il fatto che il prezzo d'aggiudicazione delle concessioni di radiocomunicazione messe all'asta non rientra nei costi computabili è già menzionato nella legge (art. 55 cpv. 2 LRTV).

Occorre precisare che l'indennizzo della contenza di stazioni emittenti da parte di un concessionario di radiocomunicazione non è disciplinato dall'articolo 55 capoverso 2 LRTV, ma dall'articolo 36 capoverso 2 LTC (versione modificata del 24 marzo 2006), secondo cui il titolare della concessione di radiocomunicazione deve corrispondere al proprietario della stazione emittente un'«adeguata retribuzione». In base alla prassi dell'Ufficio federale in casi analoghi (ancora basati sull'art. 20b LRTV 1991), questa retribuzione è calcolata in funzione dei valori contabili degli impianti; non sono considerati nel conteggio eventuali investimenti previsti per il futuro rinnovo della stazione emittente. Dato che nella maggior parte dei casi (in considerazione degli imperativi delle tecniche di diffusione, della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente) il titolare di una concessione di radiocomunicazione non può scegliere la stazione emittente, il rispettivo proprietario si trova in una posizione dominante sul mercato, per cui questo calcolo dev'essere effettuato nell'ottica della sorveglianza dei prezzi. L'uso dei valori contabili nel calcolo di un indennizzo è stato approvato anche dal Tribunale federale nel 2004, nel caso analogo delle tasse d'abbonamento per la rete via cavo (DTF 130 II 449).

La retribuzione della contenza svolge un ruolo anche nel calcolo dell'indennizzo per la diffusione dei programmi, in quanto è solitamente il fattore centrale nel calcolo dei costi del titolare di una concessione di radiocomunicazione, il quale fattura tali costi all'emittente di programmi con diritto d'accesso. Per armonizzare i metodi di calcolo, l'ordinanza stabilisce che anche i costi ai sensi dell'articolo 55 capoverso 2 LRTV devono essere calcolati in base ai valori contabili. Questo genere di disposizione è giustificato anche dal fatto che l'emittente si trova nella stessa situazione del titolare di una concessione di radiocomunicazione, che in genere non ha alternativa nella scelta della stazione. La sorveglianza dei prezzi risulta pertanto indicata anche in questo caso.

È stato scelto di proposito un metodo di calcolo diverso da quello utilizzato per l'indennizzo dell'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni, anch'esso basato su una «politica dei prezzi orientata ai costi» (art. 11 cpv. 1 LTC 1997). Diversamente dal settore della radiodiffusione, in quello delle telecomunicazioni viene simulata la concorrenza tra reti e servizi. Di conseguenza, nel settore delle telecomunicazioni è stato scelto opportunamente un metodo di calcolo che tiene conto dei costi di lungo periodo (long run incremental costs; cfr. art. 45 dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione OST, RS 784.101.1).

Sezione 2: Contributi alla diffusione di programmi radiofonici

Art. 49

Ai sensi dell'articolo 57 capoverso 1 LRTV, è accordato un contributo finanziario alle emittenti che per diffondere programmi radiofonici via etere in una regione di montagna devono sostenere oneri supplementari. Questo contributo delle casse della Confederazione è nuovo. Possono far valere un

diritto al contributo le emittenti di programmi locali e regionali, titolari di una concessione con partecipazione al canone (ad eccezione delle emittenti senza scopo di lucro).

Capoverso 1: Il presente articolo precisa i presupposti e i criteri per il calcolo del contributo. L'erogazione del contributo dipende dalle spese d'esercizio medie per utente di un'emittente. Queste spese comprendono i costi supplementari sostenuti dalle emittenti in regioni topograficamente impervie per raggiungere tecnicamente un determinato numero di persone. Ha diritto al contributo un'emittente radiofonica le cui spese supplementari medie sono particolarmente elevate rispetto a quelle sostenute dalle altre emittenti radiofoniche con partecipazione al canone che si avvalgono dello stesso metodo di diffusione (ad es. OUC).

Capoverso 2: Il Dipartimento fissa precedentemente le spese medie minime in base alle quali un'emittente ha diritto al contributo. Questo valore soglia è determinato in base alla prassi attuale in materia di ripartizione del canone, in modo tale che le emittenti radiofoniche nelle regioni di montagna possano beneficiare dell'aiuto.

Capoverso 3: Le spese medie per utente sostenute da un'emittente sono determinanti per stabilire l'entità del contributo. Il credito annuo globale di cui dispone l'Ufficio federale è ripartito tra le emittenti aventi diritto, in funzione delle spese medie dell'anno precedente. Il contributo non deve tuttavia superare un quarto delle spese sostenute dall'emittente per la diffusione del programma e il trasporto del segnale.

Va precisato che i costi di diffusione di un'emittente possono costituire un criterio decisivo per la determinazione della sua partecipazione specifica al canone e che quindi sono già in gran parte compensati in questo modo. Del resto, i contributi d'investimento per le nuove tecnologie ridurranno le spese d'esercizio legate alla diffusione.

Capoverso 4: Per avere diritto al contributo, l'emittente non deve presentare domanda. Basandosi sui costi di diffusione computabili, comunicati dall'emittente mediante relazione e conto annuali (art. 27 nuova ORTV), l'Ufficio federale accerta il diritto dell'emittente al contributo e, in caso affermativo, l'entità dello stesso. L'entità del contributo (o l'eventuale rifiuto) è notificata all'emittente mediante decisione impugnabile.

Capoverso 5: Non essendo possibile calcolare il diritto e l'entità del contributo di un'emittente agli inizi dell'attività in base alle spese degli anni precedenti, nei primi due anni d'esercizio ci si basa eccezionalmente su stime analogamente a quanto avviene per la determinazione della tassa di concessione (cfr. art. 34 cpv. 4 nuova ORTV).

.....
Modifica del 12 marzo 2010:

Art. 49 cpv. 3 e 3^{bis}

Capoverso 3^{bis}: La formula attuale non permetteva di sfruttare per intero il credito disponibile. A causa dell'espressione «proporzionale alle spese medie per utente», le emittenti che sostengono costi per utente elevati riservano una parte del credito a tal proposito ma non lo consumano tutto dato che viene risarcito al massimo il 25 per cento delle spese. Se dopo la ripartizione in base a questi criteri il saldo del credito è positivo, è ora stabilito espressamente che questa somma va ripartita tra i vari aventi diritto a un contributo. Così facendo può succedere che venga coperto un quarto delle spese di tutti gli aventi diritto.

Sezione 3: Contributi agli investimenti per nuove tecnologie

Art. 50 Condizioni

L'articolo 58 LRTV prevede il versamento di contributi agli investimenti a emittenti radiofoniche e televisive private titolari di una concessione. Obiettivo di questi contributi è di consentire alle emittenti di superare la fase economicamente difficile dell'introduzione di nuove tecnologie di trasmissione via

etere. La fase introduttiva è ardua specialmente perché le emittenti devono mantenere per un certo periodo le reti analogiche (ad es. OUC) parallelamente alle reti digitali, ma anche perché gli investimenti per le nuove tecnologie di diffusione non sono immediatamente rifinanziati dal mercato, dato che il pubblico potenziale acquista gli apparecchi di ricezione adeguati a poco a poco. Il Parlamento ha quindi deciso di ancorare il promovimento delle tecnologie a livello di legge, per offrire ai concessionari privati le stesse opportunità della SSR, che può sopperire agli oneri finanziari supplementari della fase transitoria grazie ai proventi del canone di ricezione.

Capoverso 1: L'obiettivo dei contributi agli investimenti non è tanto di incoraggiare l'uso sperimentale di tecniche di diffusione finora sconosciute, quanto di finanziare il lancio sul mercato di nuove tecnologie tecnicamente consolidate, come la radiodiffusione audio digitale terrestre, DAB-T (Terrestrial Digital Audio Broadcasting).

Capoverso 2: Vista la rapidità dei mutamenti in questo settore, è il Dipartimento, e non il Consiglio federale, a designare nell'ordinanza le tecnologie di trasmissione che presentano le maggiori probabilità di profilarsi sul mercato e che si rivelano quindi degne di promozione. Il Dipartimento stabilisce le modalità trasmissione per le quali un'emittente può chiedere un contributo agli investimenti e il periodo per il quale è accordata generalmente la promozione.

Capoverso 3: Al termine della fase introduttiva, cioè quando gran parte del pubblico dispone di apparecchi di ricezione adatti alle nuove tecnologie e la diffusione parallela della vecchia tecnologia è conclusa, le emittenti devono poter provvedere di nuovo al finanziamento dei propri investimenti. Condizione sine qua non per la riuscita di un finanziamento del mercato è la disponibilità di un numero sufficiente di apparecchi di ricezione adeguati tra la popolazione. Il Dipartimento stabilisce a partire da quale percentuale di economie domestiche provviste di un apparecchio di ricezione o da quale numero assoluto di apparecchi in una zona di copertura una nuova tecnologia può essere finanziata dal mercato. A quel punto il diritto al contributo si estingue. Questa soglia può variare a seconda del fabbisogno d'investimenti della rispettiva tecnologia, della popolazione della zona di copertura e della sua estensione e del genere di finanziamento del programma (ad es. senza pubblicità). Per determinare la proporzione di economie domestiche provviste di un apparecchio di ricezione adeguato in una certa zona di copertura, ci si avvale dei valori rilevati dalla Fondazione per la ricerca sull'utenza radiotelevisiva (cfr. art. 78 segg. LRTV).

Capoverso 4: La limitazione della promozione degli investimenti a un periodo massimo di dieci anni tiene conto della disposizione legale secondo cui il finanziamento è concesso per la fase di lancio di nuove tecnologie di trasmissione. Un'emittente ha quindi diritto a ricevere un contributo agli investimenti per una determinata nuova tecnologia per una durata massima di dieci anni. La durata del contributo può essere più breve, ad es. se il periodo generale di promozione si conclude prima (cpv. 1) oppure se il Dipartimento ritiene che la tecnologia di trasmissione utilizzata nella zona di copertura debba essere finanziata dall'emittente (cpv. 3). La limitazione dei contributi a un periodo di dieci anni ha inoltre il vantaggio di spronare l'emittente ad allestire e ampliare la propria rete di trasmettitori il più rapidamente possibile, consentendo alla nuova tecnologia di trasmissione di prendere piede velocemente.

Modifica del 25 maggio 2016:

Art. 50 Tecnologie di diffusione degne di promozione

Per favorire un sostegno più efficiente delle nuove tecnologie di diffusione terrestre, in occasione della revisione parziale LRTV 2014, l'articolo 58 LRTV è stato adeguato in diversi punti. Hanno subito modifiche soprattutto i costi computabili del sostegno (finora: i costi d'investimento, in futuro anche costi d'esercizio) e la cerchia degli aventi diritto (finora: emittenti con concessione come emittente, in futuro cerchia aperta di destinatari). Rimane invece invariato il finanziamento tramite la tassa di concessione (art. 22 LRTV) e il finanziamento sussidiario tramite il canone radiotelevisivo (art. 68a cpv. 1 lett. d LRTV 2014).

Capoverso 1: d'ora in avanti, il T-DAB rientrerà esplicitamente nell'ambito delle tecnologie di diffusione degne di promozione. Questo aspetto sinora era disciplinato nell'ordinanza del DATEC. Decade quindi la delegazione al DATEC (capoverso 2 vigente).

Capoverso 2: il sostegno di nuove tecnologie di diffusione è un finanziamento iniziale, ossia uno strumento di promozione limitato nel tempo. Già nel diritto vigente la promozione tecnologica è limitata. Oggi la finanziabilità dovrebbe essere valutata in base ai seguenti criteri: disponibilità di apparecchi di ricezione nella zona di diffusione, estensione della zona di diffusione, fabbisogno di investimenti per la tecnologia di trasmissione e tipo di finanziamento del programma. Nella prassi, l'esame di tali presupposti è troppo oneroso. In base ai criteri della disponibilità degli apparecchi di ricezione e della fruizione del DAB+, il DATEC stabilirà il momento a partire dal quale è data la finanziabilità di una tecnologia. Il DATEC deve comunicare questo termine in anticipo, affinché sia data la necessaria sicurezza per la pianificazione. Per la valutazione dei criteri sono disponibili dati appropriati rilevati nel quadro delle regolari indagini rappresentative riguardo al possesso di apparecchi di ricezione e alla fruizione delle diverse tecnologie di diffusione. La flessibilità è garantita in quanto il DATEC può emanare disposizioni transitorie per su casi particolari come è già stato fatto nel 2012, quando dopo l'abolizione della promozione del DVB-T, fino a un dato momento alcune spese hanno comunque beneficiato di un sostegno (cfr. disposizione transitoria relativa alla modifica del 7 novembre 2012, RU 2012 6095).

Il *capoverso 3* corrisponde all'attuale capoverso 4 ed è inteso a sottolineare la funzione di finanziamento iniziale.

Art. 51 Procedura

Capoverso 1: I contributi per le nuove tecnologie di trasmissione non sono versati direttamente sugli investimenti, ma sull'ammortamento degli investimenti dell'emittente. In questo modo s'intende garantire la parità di trattamento tra le emittenti che allestiscono e finanziano gli impianti di trasmissione autonomamente, in qualità di titolari di una concessione di radiocomunicazione, e le altre emittenti che versano ammortamenti ai fornitori di servizi di telecomunicazione, i quali finanziano e gestiscono gli impianti utilizzati dalle emittenti. Questo sistema consente inoltre di ripartire i contributi agli investimenti su più anni e di compensare il fabbisogno finanziario da un anno all'altro, evitando tendenzialmente di superare in determinati anni il credito stanziato dall'Ufficio federale e di dover ridurre i contributi a tutte le emittenti (cpv. 2).

L'Ufficio federale fissa a livello di direttive gli investimenti che danno diritto a un contributo e la durata del loro ammortamento.

Il contributo è accordato unicamente su domanda dell'emittente. L'assegnazione del contributo è comunicata mediante decisione impugnabile. Per il resto, la procedura è retta dalla legge sui sussidi.

Capoverso 2: Un contributo copre la metà dei costi d'ammortamento dell'emittente. Dovendo sostenere autonomamente una parte cospicua dei costi, l'emittente ha interesse a investire in modo efficace e contenuto.

Capoverso 3: Una decisione di assegnazione del contributo è valida per cinque anni. I contributi sono versati a scadenze annuali. La validità della decisione può essere abbreviata e il versamento può essere sospeso prima del termine previsto se:

- il periodo di contributo generale fissato dal Dipartimento (ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 nuova ORTV) è superato,
- nel frattempo nella zona di copertura dell'emittente le economie domestiche dotate di apparecchi di ricezione adeguati superano il numero previsto dall'articolo 50 capoverso 3 nuova ORTV, o
- l'emittente ha già percepito un contributo per un periodo di dieci anni (cfr. art. 50 capoverso 4).

I contributi stanziati sottostanno sempre alla riserva di un eventuale taglio lineare ai sensi del capoverso 2 del presente articolo.

Modifica del 12 marzo 2010:

Art. 51 Genere e modalità dei contributi

Formulata in modo troppo restrittivo, la regolamentazione attuale in materia di ammortamenti non permette di versare a tempo debito, come auspicato dal legislatore, i contributi per il finanziamento di nuove tecnologie. Per raggiungere l'obiettivo auspicato, ovvero promuovere la costruzione di infrastrutture destinate alle nuove tecnologie, gli importi saranno ora versati anche sotto forma di contributi agli investimenti.

Capoverso 1: l'emittente che costruisce la propria infrastruttura può beneficiare di un contributo agli investimenti come di un contributo ai costi d'ammortamento. Un aiuto può essere concesso anche a un'emittente che trasmette il proprio programma attraverso l'infrastruttura di un terzo. In questo caso, l'importo del contributo è legato ai costi che il proprietario dell'infrastruttura fattura all'emittente, siano essi costi d'investimento o costi d'ammortamento (capitalizzati). Il contributo versato passa ora dal 50 al 75 per cento degli ammortamenti o dei costi.

Capoverso 2: Attraverso questa misura non si intende aumentare il credito disponibile, bensì unicamente migliorare l'impiego dei mezzi a disposizione per lo scopo previsto dalla legge. Continua ad essere applicata la riduzione lineare qualora non bastasse il credito disponibile, composto dai proventi del canone e delle tasse di concessione (art. 22, art. 58 cpv. 2 e 3 LRTV).

Capoverso 3: Se il contributo è legato agli ammortamenti (cpv. 1 lett. a e c), la decisione relativa all'allocatione del contributo stabilisce di regola che il pagamento viene scaglionato sull'arco di cinque anni.

Capoverso 4: I contributi agli investimenti possono essere versati anche per le singole tappe legate allo sviluppo di una rete di trasmettitori, a condizione che queste siano chiaramente definite a livello temporale, tecnico, geografico ed economico.

Capoverso 5: Il rinvio alla legge sui sussidi (LSu) evidenzia il fatto che si tratta di un aiuto finanziario e sancisce pertanto l'applicabilità dei rispettivi principi. Viene data grande importanza al contenuto della domanda: deve essere motivata in modo esauriente e presentare apertamente le informazioni necessarie. Lo stesso vale per il richiedente senza infrastruttura propria. In questo caso, egli deve procurarsi le informazioni necessarie presso l'operatore di rete, inoltrarle all'Ufficio federale e autorizzare quest'ultimo ad esaminare gli atti ed accedere ai luoghi (cfr. art. 11 cpv. 2 LSu). La legge sui sussidi disciplina inoltre le esigenze minime relative alla decisione di assegnazione dei contributi (ad es. il termine di scadenza per il versamento o il periodo durante il quale un bene è vincolato allo scopo, art. 17 LSu), il momento in cui il versamento può essere effettuato (art. 23 LSu), il controllo relativo all'adempimento dei compiti da parte dell'autorità competente (art. 25 LSu), i presupposti per la revoca delle decisioni di assegnazione dei contributi (art. 30 LSu) e la restituzione degli aiuti finanziari (art. 32 cpv. 2 LSu).

Modifica del 25 maggio 2016:

Art. 51 Genere e modalità dei contributi

Analogamente a quanto esposto all'articolo 50, il Consiglio federale può definire la cerchia dei destinatari dei sussidi. Nella regolamentazione vigente era difficile combinare il tipo di sostegno (investimenti nella realizzazione di reti di trasmettitori) e la cerchia di destinatari (emittenti con concessione come emittente). In pratica, le emittenti investivano solo sporadicamente nelle reti di trasmettitori e il sostegno poteva avvenire mediante ammortamenti che l'emittente fatturava a terzi. Se un emittente investiva comunque in una rete di trasmettitori, la tracciabilità delle fatture finali era legata ad oneri sproporzionati rispetto all'importo del sussidio. Inoltre bisognava garantire che, al momento della determinazione dell'indennizzo della diffusione, le sovvenzioni che confluivano nelle reti di trasmettitori fossero tenute in debito conto dal concessionario di radiocomunicazione.

I contributi all'introduzione di nuove tecnologie di diffusione sono versati solo su domanda (*cpv. 1*). Pertanto nel capoverso 2 la cerchia di destinatari viene limitata alle emittenti svizzere (con o senza concessione come emittente). Possono dunque beneficiare della promozione tecnologica le emittenti svizzere concessionarie con o senza partecipazione al canone, ma anche quelle soggette all'obbligo di notifica.

Capoverso 3: per semplificare il più possibile l'assegnazione dei contributi, viene immediatamente effettuato un finanziamento parziale dei costi di diffusione. Un'emittente radiofonica che fa diffondere il proprio programma tramite T-DAB, ottiene una determinata quota dell'indennizzo alla diffusione in forma di contributo alla promozione che può ammontare al massimo all'80 per cento dei costi di diffusione del programma. Sono ammessi solo costi adeguati e non discriminatori ai sensi dell'articolo 51 capoverso 2 LRTV. Così facendo si evita che le emittenti ne abusino stabilendo costi di diffusione eccessivi. Deve esserci un rapporto plausibile tra costi e benefici (cfr. messaggio concernente la revisione totale della legge federale sulla radiotelevisione [LRTV] del 18 dicembre 2002, FF 2003 1399, pag. 1541). L'adeguatezza è orientata tra l'altro alla capacità di diffusione, di cui necessita l'emittente per la diffusione del proprio programma. I costi che si ripercuotono a causa di una sotto occupazione non sono computabili.

Considerata l'attuale occupazione delle piattaforme di diffusione, la sovvenzione massima raggiungerebbe circa 5 milioni di franchi all'anno. Per una stima dei contributi a medio termine occorre partire dal presupposto che vi sia un'occupazione ancora migliore delle piattaforme di diffusione e altre piattaforme cosicché il contributo massimo da versare ammonterebbe a 9 milioni di franchi all'anno. Così facendo si offre un sostegno effettivo alle tecnologie che dovrebbe consentire di mantenere la fase simulcast relativamente breve. Ci si aspetta che i contributi possano essere significativamente ridotti già dopo 3 – 4 anni. A partire dal 2020 si prevede di diminuire gradualmente il sostegno per non creare inutili incentivi per la diffusione in simulcast.

Questa stima non comprende le emittenti con partecipazione al canone. Queste ultime continueranno ad essere sostenute mediante appositi mezzi a loro riservati (art. 109a LRTV 2014 in combinato disposto con l'art. 84, di cui sotto.).

Se i mezzi a disposizione dell'UFCOM non sono sufficienti per dare seguito a tutte le domande che soddisfano le condizioni, conformemente al capoverso 4 nell'anno interessato i contributi concessi sono ridotti in misura proporzionale. Ciò corrisponde all'attuale disposizione dell'articolo 51 capoverso 2 ORTV. Il DATEC può istituire un ordine di priorità conformemente all'articolo 13 capoverso 2 della legge sui sussidi (LSu). Un possibile criterio potrebbe essere stabilito in funzione dell'importanza delle frequenze per la politica dei media.

Il *capoverso 5* è di natura dichiaratoria e corrisponde all'attuale articolo 51 capoverso 5 ORTV.

Capitolo 3: Diffusione su linea

Art. 52 Programmi di emittenti estere

La nuova legge consente al Consiglio federale di autorizzare la diffusione privilegiata su linea di determinati programmi esteri nell'interesse del pubblico svizzero. Il messaggio menziona in particolare programmi che promuovono gli scambi culturali in Europa e che forniscono un complemento di qualità ai programmi di intrattenimento destinati al grande pubblico (FF 2003 1466).

Dovendosi trattare in ogni caso di programmi diffusi almeno in una lingua nazionale svizzera (*cpv. 1*), sono esclusi quelli trasmessi ad esempio unicamente in inglese o in spagnolo. I programmi di cui all'articolo 59 capoverso 2 LRTV devono inoltre fornire un particolare contributo all'educazione, allo sviluppo culturale o alla libera formazione delle opinioni. Alcuni aspetti di questo particolare contributo sono elencati a titolo di esempio non esaustivo nel capoverso 2: si tratta in particolare di programmi con formati redazionali onerosi come reportage, documentari o serate tematiche (*lett. a*), di programmi che tengono conto in modo specifico della produzione cinematografica di nicchia (*lett. b*), di programmi che contribuiscono all'educazione del pubblico, su cui pone l'accento anche la

Costituzione federale (art. 93 cpv. 2 Cost) (*lett. c*), che forniscono prestazioni redazionali per target meno interessanti dal profilo commerciale, come le persone anziane o affette da disturbi sensoriali (ad es. stazioni radio per anziani o ipovedenti; *lett. d*) o che hanno un riferimento particolare alla Svizzera, cioè che diffondono contributi svizzeri o si occupano di temi svizzeri (*lett. e*).

L'allegato elenca gli otto programmi per i quali attualmente risulta opportuna una diffusione sulle reti svizzere via cavo. Si tratta di programmi televisivi esteri prodotti in vari Paesi grazie alla cooperazione internazionale (sostenuta anche dalla Svizzera) e che travalicano quindi il contesto nazionale. Questi programmi promuovono gli scambi culturali al di là dei confini nazionali e trasmettono anche contenuti svizzeri in un contesto europeo e internazionale. Accanto ai programmi citati nel messaggio (il canale culturale Arte e i programmi 3sat e TV5), rientra in questa categoria anche il canale d'informazione Euronews, con il quale collabora anche la SSR, che dev'essere diffuso nelle tre regioni linguistiche nella rispettiva lingua ufficiale. Sull'altro fronte, l'obbligo di diffusione si applica ai primi canali pubblici dei Paesi limitrofi, che offrono agli spettatori svizzeri uno spaccato autentico della rispettiva realtà politica, economica, sociale e culturale e contribuiscono a migliorare la comprensione tra Stati.

Art. 53 Numero massimo di programmi con diritto di accesso

Questa disposizione precisa il numero massimo di programmi, previsto dalla legge, che un diffusore deve diffondere su linea in una determinata zona, senza che per questo l'emittente debba versare un indennizzo. Si tratta di un limite massimo che consente ai diffusori via cavo una certa sicurezza nella pianificazione. Se questo limite non è raggiunto, il diffusore non deve tenere posti liberi. Le cifre fissate nell'ordinanza superano lievemente la somma dei programmi che devono essere diffusi in base alla situazione attuale, in modo da garantire un certo margine di manovra per le nuove offerte, specialmente nel campo del digitale, dove il numero di programmi da diffondere è un po' più elevato (va precisato che i numeri massimi relativi alla diffusione analogica e a quella digitale non possono essere sommati).

Il numero fissato nell'ordinanza comprende tutti i programmi che un'economia domestica deve poter captare: quindi, accanto ai programmi concessionati, anche i programmi esteri e quelli attivati solo su richiesta individuale (art. 60 LRTV). Non comprende invece i programmi che devono essere diffusi su linea in una zona diversa da quella in questione (ad es. un determinato programma televisivo al di fuori della zona di copertura per la quale dispone di una concessione).

.....
Modifica del 5 novembre 2014:

Art. 53 lett. c

Dato che l'obbligo di diffusione nel settore analogico sarà abrogato a fine 2014 (art. 54 cpv. 1^{bis} ORTV in combinato disposto con l'art. 8a dell'ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione e con la disposizione transitoria della modifica dell'ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione del 13 maggio 2013) questa disposizione diventa ridondante e può pertanto essere abrogata.

Art. 54 Fornitori di servizi di telecomunicazione obbligati alla diffusione

Con questa disposizione l'ordinanza concretizza l'articolo 59 capoverso 4 secondo periodo LRTV, secondo cui l'Ufficio federale può obbligare più di un fornitore di servizi di telecomunicazione a diffondere nella stessa zona di copertura, se è l'unico modo per consentire al pubblico di ricevere il programma (cfr. messaggio FF 2003 1547). Quest'obbligo è applicabile ai fornitori che raggiungono almeno 100 economie domestiche (cpv. 1). Questo limite corrisponde a quello previsto dal diritto vigente per la ridiffusione senza concessione su linea (art. 39 cpv. 2 LRTV 1991). Il diritto vigente esonera quindi già i diffusori con una clientela così ridotta dalla diffusione obbligatoria. Tutti gli altri diffusori soggiacciono invece all'obbligo di diffusione, nell'intento di garantire una copertura possibilmente capillare dei programmi concessionari.

Il *capoverso 2* consente di tenere conto della situazione particolare dei gestori di reti via cavo dalle capacità limitate e di esentarli dalla diffusione obbligatoria di determinati programmi. Questa disposizione corrisponde a livello di contenuto alla norma consolidata di cui all'articolo 42 *capoverso 3* della LRTV 1991.

Modifica del 12 marzo 2010:

Art. 54 cpv. 2 e 3

Capoverso 2: A differenza dei fornitori di servizi di telecomunicazione che gestiscono personalmente le reti («managed networks», ad es. televisione via cavo di Cablecom, BluewinTV di Swisscom) quelli che non le gestiscono personalmente («non managed networks», le cosiddette Internet TV come Zattoo, Wilmaa, Netstream, ecc.) non possono diffondere un'offerta di programmi diversa per ogni regione dato che l'attuale tecnologia non lo permette. La diffusione, in particolar modo dei programmi televisivi a beneficio di una concessione con mandato di prestazioni e partecipazione al canone secondo l'articolo 38 LRTV, oltrepassa quindi i confini della zona di copertura. La possibilità di dispensare parzialmente, per ragioni tecniche, un fornitore di servizi di telecomunicazione dall'obbligo di diffusione, tiene conto delle limitate capacità di indirizzamento offerte ai fornitori che diffondono via Internet senza gestire personalmente le reti.

Capoverso 3: L'Ufficio si basa sui dati trasmessi ogni anno dai fornitori di servizi di telecomunicazione per verificare se sussiste ancora il motivo di esonero.

Modifica del 15 giugno 2012:

Art. 54 cpv. 1^{bis}

Attualmente l'obbligo di diffusione riguarda una ventina di programmi televisivi svizzeri ed esteri. Con il progressivo affermarsi del digitale a scapito della fruizione analogica, l'obbligo di diffondere alcuni programmi televisivi (i cosiddetti programmi must-carry) sia in analogico che in digitale crea problemi sempre più importanti in termini di capacità per i fornitori di servizi di telecomunicazione che propongono un'offerta analogica. La nuova disposizione dell'ORTV consente al DATEC di sgravare gradualmente questi fornitori di servizi di telecomunicazione dall'obbligo di diffusione nel settore analogico, a patto che sia la minoranza dei telespettatori a fruire dei programmi in analogico.

Un solo canale televisivo in modalità analogica richiede la stessa ampiezza di banda di dieci canali digitali. L'obbligo di diffondere i programmi must-carry sia in analogico che in digitale provoca inefficienze e blocca capacità di canale, che potrebbero essere utilizzate per trasmettere nuove offerte in digitale. Crea inoltre una distorsione della concorrenza, poiché tocca solo i fornitori di servizi di telecomunicazione che da sempre diffondono i loro programmi in analogico (ad es. upc cablecom), ma non i loro concorrenti del settore delle telecomunicazioni (ad es. Swisscom TV).

Il nuovo articolo 54 *capoverso 1^{bis}* ORTV getta le basi per un piano di abbandono della tecnologia analogica. Si prevede una riduzione graduale dell'offerta analogica in funzione della percentuale di fruizione. Questo processo necessita la definizione di economia domestica digitale e di soglia d'utilizzo pertinente (ad es. un tasso di penetrazione digitale dell'80 per cento), o di quale metodo sia adatto a rilevare questa soglia; si tratta inoltre di determinare lo scaglionamento, a livello spaziotemporale, dell'abbandono della modalità analogica, e di definire i programmi che non saranno più soggetti all'obbligo di diffusione. Uno scenario realistico consisterebbe nella rinuncia, in un primo tempo, al regime must-carry per i programmi esteri e dei secondi programmi di scambio linguistico della SSR, prima di abbandonare, in una seconda tappa, tutti gli obblighi relativi all' diffusione analogica. Delegare la regolamentazione dei dettagli al DATEC permette di far fronte rapidamente e in modo mirato all'evoluzione della tecnologia.

I programmi della SSR non fanno parte della norma di delega. Una riduzione di questi programmi in regime must-carry deve essere iscritta nella concessione della SSR e approvata dal Consiglio federale. In occasione di una delle prossime modifiche della concessione sottoposte al Consiglio

federale sarà analizzato un adeguamento che dovrebbe permettere al DATEC di disciplinare anche l'obbligo di diffusione in modalità analogica dei programmi must-carry della SSR.

In Svizzera sono 3,2 milioni di economie domestiche ad avere la TV: 2,8 milioni di esse sono collegate alla rete cablata. Stando a uno studio recentemente pubblicato solo il 60 per cento dei collegamenti viene però effettivamente utilizzato. Secondo le indicazioni dell'associazione settoriale Swisscable, in Svizzera sono 1,1 milioni le economie domestiche che fruiscono dell'offerta digitale. Da inizio 2011, l'utilizzo digitale è passato da 27 a 36 per cento. Gli specialisti del settore prevedono che nel 2014 il tasso di penetrazione della modalità digitale oltrepasserà l'80 per cento sulle reti via cavo. Complessivamente, il 65 per cento delle economie domestiche che possiedono una televisione dispone già oggi di un'offerta digitale (incl. IPTV, ricezione satellitare e terrestre, web TV). D'altra parte, a fine 2011 erano in circolazione ancora circa 675 000 televisori a tubo catodico. Stando alle previsioni ogni anno vengono smaltiti da 200 000 a 300 000 di questi apparecchi, per essere rimpiazzati da TV digitali a schermo piatto.

.....
Modifica del 5 novembre 2014:

Art. 54 cpv. 2 e 3

I fornitori di servizi di telecomunicazione possono attualmente richiedere di essere dispensati dall'obbligo di diffondere i programmi televisivi regionali must carry (cpv. 2 lett. b). L'introduzione di questa regolamentazione, il 1° aprile 2010, è da ricollegare a precise circostanze, in cui soprattutto i fornitori della Web TV non disponevano delle possibilità tecniche per limitare la diffusione dei programmi tele-visivi regionali alla relativa zona di copertura. Nel frattempo, dal 1° marzo 2013, le emittenti televisive hanno ottenuto il diritto di trasmettere il proprio programma in tecnica digitale anche fuori dalla zona di copertura (cfr. art. 37 cpv. 2 ORTV). Venuto meno il principale motivo di richiesta di esonero, diviene superfluo anche l'obbligo di informare annualmente l'UFKOM sullo stato della tecnica (cpv. 3).

Entro la fine del 2014 sarà completata la digitalizzazione della diffusione via cavo. Dal 1° gennaio 2015, l'obbligo must carry per i programmi televisivi definiti all'articolo 38 LRTV varrà soltanto per la tecnica digitale (cfr. a questo proposito la disposizione transitoria della modifica dell'ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione [SR 784.401.11] del 13 maggio 2013).

Ecco come si presenta la situazione dal 2015: l'obbligo di diffusione nei confronti delle emittenti televisive regionali continuerà a vigere soltanto per la tecnica digitale. È ammessa la diffusione fuori dalla zona di copertura (art. 37 cpv. 2 ORTV). Per quanto riguarda l'analogico, non sussiste più alcun obbligo must carry, per contro sarebbe tecnicamente possibile limitare la diffusione alla zona di copertura, rendendo così obsoleta la possibilità di presentare la richiesta di esonero. La diffusione in analogico si riduce gradualmente e non rappresenta ormai più il principale vettore di trasmissione, rendendo così superflua una regolamentazione specifica per il settore.

Anche la possibilità di richiedere l'esonero per motivi di capacità (cpv. 2 lett. a) ha origine dalla diffusione analogica: la disposizione consentiva di tenere conto della particolare situazione dei gestori delle reti via cavo con ridotta capacità e di dispensarli dall'obbligo di diffusione di alcuni programmi. Questa prescrizione corrisponde al tenore della norma iscritta all'articolo 42 cpv. 3 della LRTV 1991. Grazie alla diffusione in tecnica digitale tuttavia è possibile, a pari capacità, diffondere un numero di programmi da 4 a 10 volte maggiore, cosicché la possibilità di richiedere l'esonero per motivi di capacità non è più necessaria.

I capoversi 2 e 3 vigenti possono pertanto essere abrogati senza sostituzione.

Art. 55 Attribuzione dei canali

L'attribuzione di un canale preferenziale può rivelarsi indispensabile affinché il pubblico possa accedere effettivamente a un programma con diritto d'accesso (cfr. messaggio FF 2003 1548-1549). I

dettagli sono disciplinati dal Dipartimento a livello di ordinanza. Per utilizzare i proventi del canone in modo efficiente, occorre evitare che le emittenti che beneficiano di contributi pubblici siano relegate su canali poco attrattivi. È quindi accordata la priorità ai programmi della SSR e a quelli che per le loro prestazioni sono sostenuti mediante i proventi del canone di ricezione in una determinata zona di copertura.

Modifica del 5 novembre 2014:

Art. 55

Questo articolo prevede il diritto a un canale preferenziale per la diffusione su linea. Il Dipartimento ha fatto uso della delega e disciplinato all'articolo 9 dell'ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione (RS 784.401.11) il diritto a un canale preferenziale per la diffusione analogica. Per quanto riguarda l'ambito digitale, l'articolo 63 capoverso 2 LRTV vigente contempla un diritto equivalente per programmi con diritti d'accesso.

Dato che l'obbligo di diffusione nel settore analogico sarà abrogato a fine 2014 (art. 54 cpv. 1^{bis} ORTV in combinato disposto con l'art. 8a dell'ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione e con la disposizione transitoria della modifica dell'ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione del 13 maggio 2013) questa disposizione diventa ridondante e può pertanto essere abrogata.

Capitolo 4: Preparazione tecnica

Art. 56 Interfacce aperte e specificazione tecnica

In virtù dell'articolo 64 LRTV, il Consiglio federale è autorizzato a emanare disposizioni sulle interfacce aperte e la specificazione tecnica. Il presente articolo rinuncia a fissare norme vincolanti o a imporre al responsabile della preparazione tecnica del programma l'uso dell'interfaccia tecnica auspicata dall'emittente. Esso contiene tuttavia determinate esigenze per la protezione dell'emittente e del pubblico.

Obiettivo del *capoverso 1* è di fare in modo che il pubblico riceva in maniera ottimale i programmi e i servizi abbinati proposti dall'emittente e preparati tecnicamente dal fornitore di servizi di telecomunicazione (ai sensi dell'articolo 46 nuova ORTV). Ai sensi dell'ordinanza, i fornitori devono mettere a disposizione del pubblico il programma e i servizi abbinati nella qualità richiesta (art. 45). Diversamente dalla qualità della diffusione disciplinata dall'articolo 45 dell'ordinanza, i requisiti dell'articolo 56 hanno valenza per tutti i programmi e non si limitano quindi alle offerte con diritto d'accesso.

Il *capoverso 2* permette di introdurre anche in Svizzera norme internazionali nell'ambito della preparazione tecnica (set top box, interfacce aperte, ecc.). Per il momento non esistono standard in questo ambito. Qualora dovessero essere introdotti in futuro, andranno implementati il più celermente possibile nell'interesse dei consumatori e delle emittenti. La delega di questa competenza al Dipartimento è proprio finalizzata al recepimento tempestivo di nuove norme.

Il *capoverso 3* ha lo scopo di assicurare all'emittente di un programma sottoposto a preparazione tecnica (nella prassi soprattutto le televisioni a pagamento) il contatto con la propria clientela, ad esempio nell'ambito di un regolamento stabilito di comune accordo con il fornitore di servizi di telecomunicazione. In ogni caso, anche se le parti non dovessero giungere a un accordo, l'emittente deve avere la possibilità di gestire i rapporti con la propria clientela. Questo non significa però che l'emittente ha diritto a un accesso fisico esclusivo all'infrastruttura del fornitore di servizi di telecomunicazione che tratta il programma e che può collegare o scollegare lei stessa i propri clienti. Piuttosto, il fornitore le sottopone una sorta di offerta all'ingrosso, in base alla quale collega la clientela sull'arco di periodi da stabilire su mandato dell'emittente. L'emittente si occupa della fatturazione e dei contatti con i clienti. Il settore della telecomunicazione dovrebbe regolare la problematica adottando un accordo generale (contratto tipo), che consenta ai singoli fornitori di servizi di telecomunicazione e

alle emittenti di concordare le fasi dell'attuazione. In mancanza di un contratto tipo, il Dipartimento può emanare prescrizioni tecniche o amministrative in forma generale e astratta.

Il *capoverso 4* vieta al fornitore di servizi di telecomunicazione di utilizzare i dati relativi alla clientela dell'emittente per altri motivi (specialmente per i propri interessi commerciali).

Modifica del 25 maggio 2016:


Titolo quarto: Canone radiotelevisivo

Il 26 settembre 2014, il Parlamento ha adottato la revisione parziale della LRTV (in seguito; «revisione parziale LRTV 2014», FF 2014 6327 cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV), FF 2013 4237 pag. 4283, in seguito: «Messaggio LRTV 2014»).

Punto principale della revisione parziale LRTV 2014 è il passaggio dal canone di ricezione al canone radiotelevisivo. In futuro il canone sarà riscosso indipendentemente dal possesso di un apparecchio di ricezione. Il canone a carico delle economie domestiche sarà percepito da un organo di riscossione ancora da designare, mentre quello per le imprese sarà riscosso dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Con l'entrata in vigore del nuovo sistema, chi non possiede apparecchi di ricezione potrà chiedere l'esenzione dal pagamento del canone per cinque anni (opting out).

La revisione parziale LRTV 2014 entrerà in vigore contemporaneamente con la presente revisione parziale dell'ORTV. Le disposizioni finora vigenti sul canone di ricezione, pur essendo abrogate, continueranno a produrre degli effetti in virtù dell'articolo 109b capoverso 2 LRTV 2014: dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto, il canone di ricezione viene subito utilizzato secondo quest'ultimo, fino al cambiamento di sistema, il canone è però riscosso secondo il diritto vigente.

Il passaggio dal canone di ricezione al canone radiotelevisivo si attuerà soltanto in una seconda fase, che il Consiglio federale stabilirà al momento opportuno. Se il cambiamento di sistema dovesse avvenire il 1° gennaio 2019, l'attuale sistema di riscossione del canone sarà abbandonato per la fine del 2018. Sebbene il passaggio al nuovo sistema si concretizzerà solo 2–3 anni dopo l'entrata in vigore della presente revisione parziale dell'ORTV, salvo poche eccezioni, devono essere già adottate tutte le disposizioni d'esecuzione relative al nuovo sistema di riscossione, allo smantellamento dell'attuale sistema del canone di ricezione e alla creazione del nuovo sistema del canone radiotelevisivo.



Le regolamentazioni riguardo al nuovo canone radiotelevisivo a carico delle economie domestiche devono essere decise ora, affinché possa essere stilato il capitolato d'oneri destinato al nuovo organo di riscossione e messo a pubblico concorso il mandato. Le disposizioni d'esecuzione riguardano soprattutto gli aspetti seguenti:

- Riscossione del canone (art. 58 segg.);
- Esenzione dall'obbligo di pagare il canone (art. 61);
- Contratto con il nuovo organo di riscossione (art. 62);
- Presentazione dei conti dell'organo di riscossione (art. 63);
- Rapporto dell'organo di riscossione e vigilanza (art. 64);
- Portata dell'obbligo di pubblicazione dell'organo di riscossione (art. 65);

- Acquisizione dei dati da parte di Cantoni e Comuni (via Sedex) nonché dal Dipartimento federale degli affari esteri (via Ordipro) (art. 67 seg.).

Ciò vale anche per la regolamentazione di dettaglio relativa al canone per le imprese. Queste norme devono essere stabilite ora affinché l'AFC possa già prepararsi prontamente. Le disposizioni d'esecuzione riguardano soprattutto gli aspetti seguenti:

- Fatturazione (art. 67e);
- Versamento del provento del canone (art. 67g);
- Rapporto dell'AFC (art. 67i).

Nelle disposizioni transitorie devono essere definite le norme concernenti l'abbandono del sistema del canone di ricezione dopo il passaggio al nuovo sistema, in particolare:

- la fatturazione nell'ultimo anno di riscossione del canone di ricezione da parte della Billag (art. 87);
- le competenze e le procedure dopo il passaggio al nuovo sistema, ad esempio in merito a dossier in sospeso, ricorsi pendenti, ecc. (art. 92)
- la base di calcolo per la riscossione del canone per le imprese nel primo anno (art. 93).

Le disposizioni transitorie devono comunque stabilire alcuni singoli atti preparatori al cambiamento di sistema, in particolare:

- la definizione del momento in cui occorre fornire i dati affinché l'organo di riscossione ne disponga per tempo e nella necessaria qualità per la fase di allestimento e di test (art. 89 seg.);
- gli indennizzi ai Cantoni e ai Comuni per i loro investimenti specifici nei sistemi informatici che consentono la trasmissione dei dati all'organo di riscossione (art. 89).

Le disposizioni transitorie disciplinano anche l'esenzione dall'obbligo di pagare il canone per il mancato possesso di un apparecchio di ricezione (opting out), dato che questa possibilità è limitata a un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo sistema (art. 94 segg.).

Capitolo 1: Canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività

Art. 57 Importo del canone

Il Consiglio federale intende definire l'importo mensile del canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività solo poco prima del passaggio dal canone di ricezione al canone radiotelevisivo. In questo modo è garantito che il calcolo del canone si basi su dati attuali, tenendo conto ad esempio dell'evoluzione delle economie domestiche.

Modifica del 16 aprile 2020:

Art. 57 lett. a e b

Occorre ridurre l'importo del canone a carico delle economie domestiche. Le economie domestiche di tipo privato (lett. a) pagheranno 335 franchi invece di 365 franchi; le collettività (lett. b) pagheranno 670 franchi invece di 730 franchi.

Art. 58 Riscossione del canone

Il *capoverso 1* corrisponde all'articolo 60a dell'ORTV vigente. Il canone viene riscosso per un anno (periodo di riscossione). Il periodo di riscossione è stabilito a scaglioni, come già succede oggi. Questo modo di procedere assicura un flusso di denaro continuo per la SSR e un carico di lavoro

regolare per l'organo di riscossione. Le economie domestiche (soggette al canone) continueranno ad essere ripartite in dodici gruppi scaglionati secondo i mesi.

Capoverso 2: la fatturazione del canone avviene in linea di massima annualmente, come già si faceva per il canone di ricezione (fattura annua). Per le economie domestiche di tipo privato e le collettività continua ad esserci la possibilità di chiedere fatture trimestrali. Il periodo di riscossione comprende 12 mesi che non devono per forza corrispondere a un anno civile. Chi chiede una fattura trimestrale deve tutt'ora segnalarlo all'organo di riscossione e assumere i costi supplementari che ne derivano (cfr. art. 60 cpv. 1 lett. a).

Conformemente al capoverso 3 le fatture (fattura annua, trimestrale) vengono emesse nel primo mese del periodo di fatturazione.

Capoverso 4: la fattura viene inviata ai componenti maggiorenni di un'economia domestica di tipo privato. A tale scopo, l'organo di riscossione si basa sui dati dei registri degli abitanti notificati dai Cantoni e dai Comuni all'inizio del primo mese del periodo di riscossione. Per una fatturazione corretta occorre un aggiornamento costante del registro degli abitanti (scioglimento di economie domestiche, traslochi, decessi, ecc.).

Art. 59 Esigibilità, recupero, rimborso e prescrizione

Il termine di pagamento per una fattura annuale è di 60 giorni mentre quello per una fattura trimestrale è di 30 giorni (cpv. 1). Finora i termini di pagamento erano disciplinati all'articolo 61 capoverso 1.

I *capoversi 2 e 3* corrispondono all'articolo 61 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza vigente. Il termine di prescrizione per il canone è di cinque anni (cfr. art 128 CO).

Art. 60 Emolumenti per fattura trimestrale, sollecito ed esecuzione

Questa disposizione relativa alla riscossione di emolumenti per fatture trimestrali, solleciti ed esecuzioni corrisponde all'articolo 62 vigente. Gli emolumenti rimangono invariati.

Art. 61 Esenzione dal canone

Capoverso 1: se un componente di un'economia domestica di tipo privato adempie le condizioni per l'esenzione conformemente all'articolo 69b capoverso 1 lettera a LRTV 2014, l'obbligo di pagare il canone decade per tutti i componenti dell'economia domestica. L'esenzione è ora accordata retroattivamente da quando la prestazione complementare ha iniziato a essere percepita, ma al massimo per i cinque anni precedenti la presentazione della domanda all'organo di riscossione. Questa regolamentazione vale solo a partire dalla riscossione del canone, un'esenzione retroattiva è pertanto possibile solo fino a tale data. Di conseguenza anche un eventuale rimborso di canoni già pagati può essere effettuato solo fino a tale data.

L'organo di riscossione è tenuto a verificare almeno ogni tre anni se le condizioni per un'esenzione dall'obbligo di pagare il canone sono ancora adempiute (un componente dell'economia domestica percepisce una prestazione complementare annua). Finora era prescritto un controllo regolare all'articolo 64 capoverso 4. Se la condizione non è più adempiuta, l'economia domestica torna ad essere soggetta al canone. L'obbligo di pagare il canone decorre dal mese successivo al mese in cui è decaduta la condizione.

Conformemente al *capoverso 2* i componenti dell'economia domestica sono tenuti a informare immediatamente l'organo di riscossione se non è più data la condizione per un'esenzione dall'obbligo di pagare il canone, ossia se non vi è più alcun membro dell'economia domestica che percepisce una prestazione complementare annua. Se la comunicazione giunge in ritardo, il canone sarà riscosso retroattivamente.

Capoverso 3: come nel sistema vigente del canone di ricezione anche in quello nuovo le persone che in Svizzera sono attive a livello internazionale e che non possiedono la cittadinanza svizzera, possono, a determinate condizioni, essere esentate dall'obbligo di pagare il canone (*lett. a*). D'ora in poi, conformemente all'articolo 69b capoverso 1 lettera b LRTV 2014 saranno esentate dal canone anche le persone che lavorano per organizzazioni internazionali o che godono dello statuto diplomatico (*lett. b*). Anche l'estensione alle persone di accompagnamento è conforme al diritto internazionale (*lett. c*). Dato che le persone di accompagnamento (coniugi, bambini) fanno solitamente parte della stessa economia domestica, come la categoria di persone esentate alla lettera a o b, questa disposizione dovrebbe applicarsi concretamente soltanto nei casi eccezionali.

Conformemente al *capoverso 4* le persone sordocieche sono esentate dal pagamento del canone purché alla loro economia domestica di tipo privato non appartenga un'altra persona soggetta all'obbligo di pagare il canone. Il sistema del canone di ricezione non prevedeva una fattispecie particolare per l'esenzione di queste persone. Dato che a causa delle loro condizioni fisiche, queste persone non hanno alcuna possibilità di fruire dei programmi radiotelevisivi, è sproporzionato chiedere loro di pagare il canone, seppure il canone sia fundamentalmente indipendente dal possesso di un apparecchio di ricezione. Secondo le stime dell'Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi (UCB), in Svizzera sarebbero da 400 a 500 le persone affette da una sordocecità talmente grave da rendere impossibile la fruizione di programmi radiotelevisivi anche tramite agevolazioni tecniche come il sottotitolaggio, il linguaggio dei segni o la descrizione audio. Non si sa quante di esse abitino in economie domestiche di tipo privato proprie e quante in istituzioni. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce i due termini «sordità» e «cecità». Affinché una persona possa essere esentata dall'obbligo di pagare il canone conformemente al *capoverso 4*, deve fornire un certificato medico. Il medico può orientarsi alle categorie di cecità e sordità definite dall'OMS.

Art. 62 Contratto con l'organo di riscossione

I *capoversi 1–3* corrispondono per analogia all'attuale articolo 65 capoversi 1 e 3. Il contratto tra il DATEC e l'organo di riscossione non viene pubblicato. Un'eventuale richiesta di presa in visione del contratto è trattata secondo le disposizioni della legge sulla trasparenza (LTras; RS 152.3).

Art. 63 Presentazione dei conti e revisione

L'organo di riscossione tiene la contabilità secondo standard riconosciuti (*cpv. 1*) ed è tenuto ad effettuare una revisione ordinaria (*cpv. 2*).

Conformemente al *capoverso 3* l'organo di revisione redige una relazione sulla gestione che contiene il conto annuale ai sensi dell'articolo 958 capoverso 2 CO, composto dal bilancio (art. 959 seg. CO), dal conto economico (art. 959b CO) e dall'allegato (art. 959c CO). Siccome l'organo di riscossione è soggetto ai requisiti supplementari di cui all'articolo 961 CO, deve inoltre fornire indicazioni supplementari nell'allegato del conto annuale (art. 961a CO), redigere un conto dei flussi di tesoreria (art. 961b CO) e una relazione annuale (art. 961c CO).

Conformemente al *capoverso 4* si possono escludere le «agevolazioni in caso di conto di gruppo» ai sensi dell'articolo 961d CO.

Art. 64 Rapporto e vigilanza

Conformemente al *capoverso 1* ogni anno, l'organo di riscossione deve stilare tre rapporti intermedi e un rapporto annuale (rapporto d'attività). Questi rapporti contengono almeno i dati di cui alle lettere a – e. I dati sono trasmessi in modo cumulativo, ossia il secondo rapporto intermedio contiene i dati del primo e del secondo trimestre mentre il rapporto d'attività copre tutti e quattro i trimestri. Questi

rapporti possono contenere più informazioni rispetto a quanto chiesto alle lettere a–e; devono però essere pubblicati solo i dati di cui alle lettere a–e (cfr. art. 65).

Il *capoverso 2* elenca i documenti che l'organo di riscossione deve presentare all'autorità di vigilanza oltre a quelli menzionati al *capoverso 1*. Il termine di presentazione è fissato al più tardi entro aprile dell'anno successivo.

Capoverso 3: il conteggio annuo del canone deve essere presentato all'autorità di vigilanza (cfr. cpv. 2) che esamina e approva il documento.

Il *capoverso 4* disciplina il diritto di consultazione dell'autorità di vigilanza di tutti i documenti rilevanti per il suo compito di vigilante.

Il *capoverso 5* consente all'autorità di vigilanza di effettuare esami completivi in loco e di consultare periti esterni.

Art. 65 Pubblicazione del conto annuale, della relazione di revisione e del rapporto d'attività

Conformemente all'articolo 69e LRTV 2014 per motivi di trasparenza l'organo di riscossione è tenuto a pubblicare un rapporto d'attività e un conto annuale. L'articolo 65 ORTV prevede che, oltre al conto annuale e al rapporto d'attività contenente le indicazioni di cui all'articolo 64 *capoverso 1* lettere a–e, occorra pubblicare anche la relazione di revisione (art. 728b cpv. 2 CO). Tutti i documenti vanno pubblicati al più tardi entro aprile dell'anno successivo.

Art. 66 Versamento del canone

Questa disposizione corrisponde al vigente articolo 65 *capoverso 2* lettera d. Si è rinunciato a elencare tutti gli aventi diritto (ad es. SSR o UFCOM).

Art. 67 Acquisizione dei dati sulle economie domestiche di tipo privato e sulle collettività

Conformemente all'articolo 69g *capoverso 6* LRTV 2014, il Consiglio federale determina quali dati provenienti dai registri degli abitanti i Cantoni e i Comuni devono fornire all'organo di riscossione tramite la piattaforma informatica Sedex, disciplina inoltre i dettagli concernenti la preparazione dei dati e la periodicità della loro fornitura.

Al *capoverso 1* sono definiti i dati che i Cantoni e i Comuni devono fornire in base agli articoli 6 e 7 della legge sull'armonizzazione dei registri (LArRa). I dati necessari rientrano soprattutto nel campo di applicazione dell'articolo 6 LArRa che elenca gli identificatori e le specificità che devono essere contenuti almeno in ogni registro degli abitanti. Anche gli altri dati conformemente all'articolo 7 LArRa necessari all'organo di riscossione per l'identificazione delle persone soggette al canone e per la fatturazione si orientano al catalogo ufficiale delle caratteristiche per i registri degli abitanti redatto dall'Ufficio federale di statistica (UFS)¹ e sono rilevati già ora. Così facendo, Cantoni e Comuni non devono rilevare dati supplementari per la riscossione del canone presso le economie domestiche e trasmettono all'organo di riscossione unicamente i dati necessari a quest'ultimo per svolgere la sua attività di incasso (conformemente all'art. 6 LArRa ad es. nome, indirizzo di domicilio, numero d'assicurato conformemente all'art. 50c LAVS, identificatori degli edifici e delle abitazioni, data di arrivo e data di partenza, secondo l'articolo 7 LArRa, ad es. tipo di economia domestica (privata o collettività), appellativo e lingua di corrispondenza).

Capoverso 2: L'UFCOM definirà in una direttiva le specificità necessarie all'organo di riscossione conformemente al catalogo ufficiale delle caratteristiche e determinerà lo standard per la fornitura dei

¹ <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.html?publicationID=5567>

dati via Sedex applicabile dai Cantoni e dai Comuni. Il nuovo standard si baserà su quello già esistente per la fornitura regolare di dati statistici da parte dei Comuni e dei Cantoni all'UFS, cosicché il dispendio per l'implementazione rimarrà limitato.

Se i dati forniti sono incompleti o contengono informazioni errate o incongruenti riguardo a singole specificità (ad es. l'indirizzo o l'identificatore degli edifici, l'organo di riscossione ne informerà il Cantone o il Comune interessato (art. 69g cpv. 5 lett. b LRTV 2014). Anche questo processo va svolto via Sedex; anche in tal caso l'UFCOM determinerà gli standard applicabili. Queste informazioni permettono al servizio degli abitanti di verificare ed eventualmente correggere i rispettivi dati contenuti nel registro, così da mettere a disposizione dell'organo di riscossione i dati attuali.

Conformemente all'articolo 15 capoverso 2 dell'ordinanza sull'armonizzazione dei registri, l'organo di riscossione fatturerà all'UFS un emolumento annuo a titolo di indennizzo per la fornitura dei dati tramite Sedex.

La fornitura di dati all'organo di riscossione non necessita di un adeguamento delle basi legali cantonali, poiché ciò è previsto dal diritto federale.

Il *capoverso 3* attribuisce fondamentalmente ai Cantoni la responsabilità di fornire i dati. Il Cantone è tuttavia libero di decidere se fornire i dati in modo centralizzato all'organo di riscossione o se affidare questo compito ai propri Comuni. Sarebbe opportuno che la fornitura dei dati all'organo di riscossione avvenisse in modo analogo alla fornitura regolare dei dati statistici all'UFS. Attualmente già la maggioranza dei Cantoni fornisce i dati statistici in modo centralizzato; in altri Cantoni sono in corso lavori in tal senso. In questo modo l'onere per la fornitura dei dati nei Cantoni e nei Comuni può essere ridotto. Siccome la ripartizione dei compiti tra Cantone e Comuni rientra nell'autonomia di ciascun Cantone, la Confederazione non impone condizioni a riguardo.

Il *capoverso 4* stabilisce che i dati dell'organo di riscossione devono essere trasmessi entro i primi tre giorni lavorativi di ogni mese. Per contenere i costi e il carico dell'infrastruttura dei Cantoni e dei Comuni, ogni fornitura di dati comprende solo le modifiche delle specificità sopraggiunte dopo la precedente fornitura. Al fine di garantire l'affidabilità dei dati presso l'organo di riscossione, i Cantoni e i Comuni devono inviare una volta all'anno tutta la raccolta di dati relativa a tutte le specificità rilevanti.

I dettagli relativi ai contributi per gli investimenti versati ai Cantoni e ai Comuni conformemente all'articolo 69g capoverso 4 LRTV 2014 e quelli concernenti l'inizio della fornitura dei dati sono disciplinati nelle disposizioni transitorie (cfr. art. 89).

Per quanto riguarda la protezione dei dati, occorre menzionare che l'organo di riscossione è tenuto a cancellare i dati delle persone decedute o di quelle che hanno lasciato il Paese. È quanto risulta dall'articolo 69f capoverso 1 LRTV 2014 in combinato disposto con l'articolo 3 capoverso 2 della legge sulla protezione dei dati.

Art. 67a Acquisizione dei dati da Ordipro

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) fornisce all'organo di riscossione i dati provenienti dal sistema d'informazione Ordipro relativi alle persone attive a livello internazionale in Svizzera e che vanno esentate conformemente all'articolo 61 capoverso 3 (cpv. 1). Confrontando i dati provenienti da Ordipro con quelli di tutte le economie domestiche di tipo privato iscritte nel registro degli abitanti interessato, l'organo di riscossione può esentare direttamente le economie domestiche di tipo privato del personale appartenente al servizio diplomatico, senza una procedura di domanda. I dati da Ordipro sono forniti mensilmente contemporaneamente a quelli provenienti dai registri degli abitanti e anch'essi tramite la piattaforma informatica Sedex; anche in questo caso, l'UFCOM determinerà gli standard per la fornitura dei dati e per la correzione dei dati errati (cpv. 2, cfr. art. 67). Un'integrazione dell'ordinanza Ordipro conferirebbe all'organo di riscossione l'autorizzazione di utilizzare questi dati (RS 235.21; n. Il relativo a questa revisione d'ordinanza).

Capitolo 2: Canone per le imprese

Premessa concernente il canone per le imprese: l'articolo 70 LRTV disciplina quali imprese sono soggette al pagamento del canone. Secondo l'articolo 70 capoverso 2 «è considerato impresa chiunque sia iscritto nel registro dei contribuenti IVA dell'AFC». Va precisato che le imprese estere che non hanno sede, domicilio o stabilimento d'impresa in Svizzera non sono assoggettate al canone, poiché ciò non sarebbe conciliabile con il diritto internazionale e gli obblighi contrattuali internazionali della Svizzera.

Art. 67b Importo del canone

L'importo del canone per le imprese, le categorie tariffarie secondo la cifra d'affari, e la cifra d'affari minima che determina l'obbligo di pagare il canone saranno stabiliti dal Consiglio federale poco prima del passaggio dal canone di ricezione al canone radiotelevisivo. In tal modo si garantisce che il calcolo del canone venga effettuato in base ai dati attuali, ad esempio per quanto riguarda le imprese assoggettate all'IVA e le cifre d'affari.

.....
Modifica del 16 aprile 2020:

Art. 67b cpv. 2

In linea di principio, non dovrebbero esserci scostamenti dal sistema attuale del canone a carico delle imprese. Non si ravvisa alcun criterio alternativo per la regolamentazione dell'esenzione dal canone e dell'importo del canone che risulti più appropriato e più equo della cifra d'affari totale di un'impresa, né in termini di semplicità ed efficienza del sistema, né di una migliore considerazione dei singoli casi. Tuttavia, all'inizio del 2022 sarà introdotta una nuova tariffa più differenziata per il canone a carico delle imprese che comprende 18 (invece di sei) livelli di cifra d'affari, ma rimane nel quadro esistente che mantiene il livello più alto e quello più basso. La nuova tariffa è anche meno decrescente della precedente, in quanto la differenza del rapporto tra cifra d'affari e canone dovuto è minore tra i livelli più bassi e quelli più alti. Se la cifra d'affari totale delle imprese rimane invariata, la nuova tariffa comporta proventi minori nei livelli più bassi e proventi maggiori nei livelli più alti. La nuova gradazione si presenta nel seguente modo:

Attuali categorie tariffarie:

Livello	Cifra d'affari dell'impresa (Fr.)		Canone (Fr.)
	da	a	
1	500'000	999'999	365
2	1'000'000	4'999'999	910
3	5'000'000	19'999'999	2'280
4	20'000'000	99'999'999	5'750
5	100'000'000	999'999'999	14'240
6	1'000'000'000		35'590

Nuove categorie tariffarie:

Livello	Cifra d'affari dell'impresa (Fr.)		Canone (Fr.)
	da	a	
1	500'000	749'999	160
2	750'000	1'199'999	235
3	1'200'000	1'699'999	325
4	1'700'000	2'499'999	460
5	2'500'000	3'599'999	645
6	3'600'000	5'099'999	905
7	5'100'000	7'299'999	1'270
8	7'300'000	10'399'999	1'785
9	10'400'000	14'999'999	2'505
10	15'000'000	22'999'999	3'315
11	23'000'000	32'999'999	4'935
12	33'000'000	49'999'999	6'925
13	50'000'000	89'999'999	9'725
14	90'000'000	179'999'999	13'665

15	180'000'000	399'999'999	19'170
16	400'000'000	699'999'999	26'915
17	700'000'000	999'999'999	37'790
18	1'000'000'000		49'925

Art. 67c Gruppi di imprese assoggettati al canone

Capoverso 1: soggiacciono all'obbligo di pagare il canone le imprese che sono iscritte nel registro dei contribuenti IVA dell'AFC (art. 70 cpv. 2 LRTV 2014). Può trattarsi di soggetti autonomi o di gruppi d'imposizione IVA conformemente all'articolo 13 LIVA. Sono assimilate a gruppi d'imposizione IVA le riunioni di imprese che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 13 LIVA, anche se non si sono unite in un unico gruppo d'imposizione IVA. La riunione secondo il capoverso 1 è retta dalle stesse regole che disciplinano la costituzione di gruppi d'imposizione IVA, in particolare per quanto riguarda la direzione unica di tutti i membri di un gruppo. Purché questi requisiti siano soddisfatti, la dimensione e la composizione di un gruppo assoggettato al canone possono essere scelte liberamente. Pertanto è altresì possibile che un gruppo d'imposizione IVA già esistente si riunisca con altre imprese controllate per costituire un gruppo assoggettato al canone. Un gruppo assoggettato al canone per le imprese versa un unico canone. Non è possibile, al contrario, che un gruppo d'imposizione IVA esistente si separi unicamente per quanto pertiene il versamento del canone. Infatti, ai fini del versamento del canone, un gruppo d'imposizione IVA costituisce un soggetto unico (art. 70 cpv. 3 LRTV 2014). Per contenere la riduzione degli introiti e i costi amministrativi la possibilità di riunirsi è data solo a gruppi di 30 o più imprese.

Capoverso 2: per i gruppi assoggettati al canone secondo il capoverso 1 sono sommate le cifre d'affari che i membri devono dichiarare nei rendiconti IVA dell'anno precedente. Questa somma è determinante per la classificazione in una determinata categoria tariffaria conformemente all'articolo 70 capoverso 5 LRTV 2014 e quindi anche per l'importo del canone.

Se, in fase di finalizzazione, la cifra d'affari dichiarata viene corretta (art. 72 LIVA), l'AFC verifica se la classificazione nella categoria tariffaria è ancora pertinente. Se necessario, fattura l'importo del canone eventualmente ancora dovuto, o emana una nota di credito per quanto versato in eccesso. Se un membro del gruppo non dichiara la cifra d'affari, l'AFC stabilisce la cifra d'affari da dichiarare secondo il suo libero apprezzamento (art. 70a cpv. 3 LRTV 2014). Nell'ambito della presente discussione, e in generale per il canone per le imprese, non è rilevante approfondire come siano determinate queste cifre d'affari ai fini del calcolo dell'imposta sul valore aggiunto (art. 70a cpv. 3 LRTV 2014). Il calcolo effettuato per il gruppo assoggettato al canone non richiede la presentazione di dati supplementari oltre a quelli che i membri sono comunque tenuti a fornire nell'ambito dei rendiconti IVA. I rendiconti IVA dei membri del gruppo non devono quindi essere consolidati come invece è richiesto ai gruppi d'imposizione IVA secondo l'articolo 13 LIVA. La cifra d'affari determinante comprende perciò anche le cifre d'affari derivanti dalle prestazioni fornite agli altri membri del gruppo assoggettato al canone. Questo è l'aspetto che distingue il gruppo assoggettato al canone per le imprese di cui al capoverso 1 dal gruppo d'imposizione IVA di cui all'articolo 13 LIVA.

Capoverso 3: il gruppo assoggettato al canone soggiace all'obbligo di pagare il canone al posto dei suoi membri. Ciascun membro condivide la responsabilità per il canone dovuto dall'intero gruppo e che è insorto durante la sua appartenenza al gruppo (cfr. art. 22 cpv. 1 OIVA).

Capoverso 4: il riferimento all'ordinamento sull'imposta sul valore aggiunto (art. 13 LIVA, art. 15–20 cpv. 1 e 2 OIVA) rende applicabili i requisiti relativi alla costituzione di gruppi (direzione unica, domanda), alla validità temporale e ad altri dettagli sulla rappresentanza del gruppo.

La costituzione di un gruppo assoggettato al canone secondo il capoverso 1, nello specifico l'ingresso di altri membri, è soggetta alla presentazione di una domanda e ha effetto soltanto a decorrere dall'inizio dell'anno civile. Lo scioglimento e l'uscita di membri hanno effetto alla fine dell'anno civile e devono essere semplicemente notificati. La domanda scritta o la notifica deve essere presentata

all'AFC al più tardi entro la metà di gennaio dell'anno civile in corso. Fa stato la data di spedizione della comunicazione. Se il termine è superato, la modifica ha effetto solo a partire dall'anno civile successivo. Si tratta di un termine di perenzione.

Esempio: se il 2 marzo 2021 il gruppo assoggettato al canone costituito dalle imprese A, B e C comunica che dal 1° gennaio 2021 l'impresa C non fa più parte del gruppo e che vi subentra l'impresa D, la categorizzazione tariffaria del gruppo per il 2021 continua a essere effettuata sulla base delle cifre d'affari che le imprese A, B e C devono dichiarare per il 2020. L'impresa D riceverà nel 2021 una fattura singola, a condizione che nel 2020 abbia realizzato la cifra d'affari minima fissata per il versamento del canone.

Se l'AFC invece constata che una parte o la totalità dei requisiti per un gruppo assoggettato al canone non è più soddisfatta, effettua la modifica d'ufficio.

Capoverso 5: la classificazione in una determinata categoria tariffaria è effettuata sulla base del totale delle cifre d'affari che i singoli membri del gruppo assoggettato al canone sono tenuti a dichiarare. Siccome l'articolo 74 capoverso 1 LIVA impone all'AFC l'obbligo del segreto, la partecipazione a un gruppo assoggettato al canone presuppone che il membro esoneri questa autorità dal conservare il segreto fiscale nei confronti della rappresentanza del gruppo. Tuttavia, tale deroga vale soltanto per le informazioni che servono a riscuotere il canone, ossia per le cifre d'affari dichiarate e stimate dei singoli membri e non, ad esempio, per le imposte precedenti dichiarate.

.....
Modifica del 29 agosto 2018:

Art. 67c cpv. 4 primo periodo

È chiarita l'applicazione per analogia del diritto in materia di imposta sul valore aggiunto. È precisato che l'articolo 18 capoverso 3 dell'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto non è applicabile e che la categoria delle imprese, soggetta al pagamento del canone, deve essere rappresentata presso l'AFC da un membro del gruppo.

Art. 67d Riunione di servizi autonomi di collettività pubbliche

Capoverso 1: possono riunirsi anche i servizi autonomi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni di cui all'articolo 12 capoverso 1 LIVA (fatta eccezione per gli altri enti di diritto pubblico). Il prerequisite è che i servizi appartengano alla stessa collettività e siano assoggettati al pagamento dell'IVA, e che quindi l'AFC sia già in possesso di tutte le informazioni necessarie e non debba acquisire dati supplementari.

Capoverso 2: Per quanto riguarda la costituzione, lo scioglimento, la modifica, la determinazione della cifra d'affari rilevante, la rappresentanza e l'esenzione dal segreto fiscale in caso di riunione, si applicano per analogia le disposizioni relative al gruppo assoggettato al canone (cfr. art. 67b-bis cpv. 2, 3 e 5).

Capoverso 3: Con la riunione di servizi, l'obbligo di pagamento del canone incombe solo alla collettività pubblica principale. Per queste riunioni non vige dunque l'obbligo di responsabilità solidale dei membri.

Art. 67e Fatturazione

Capoversi 1 e 2: non appena è possibile classificare un'impresa in una categoria tariffaria in base alla sua dichiarazione IVA o a una stima della cifra d'affari determinante per l'assoggettamento al canone, l'AFC fattura all'impresa l'importo complessivo del canone nel periodo di fatturazione successivo. In questo modo, le imprese possono versare il canone senza grandi oneri amministrativi. Le fatture annue sono inviate mensilmente in forma elettronica; nel periodo da febbraio a ottobre.

Capoverso 3: la fatturazione del canone avviene in generale prima che l'impresa debba correggere eventuali lacune nel suo rendiconto IVA (art. 72 LIVA). Inoltre, nel quadro di un controllo fiscale da parte dell'AFC conformemente all'articolo 78 LIVA possono sorgere modifiche relative alla cifra d'affari determinante per l'assoggettamento al canone. In singoli casi è pertanto possibile che debba essere rivista a posteriori la classificazione in una determinata categoria tariffaria. In questi casi, l'AFC emette una nuova fattura (nota di credito o fattura complementare).

Art. 67f Rimborso

Le categorie tariffarie e la tariffa saranno fissate dal Consiglio federale in un secondo tempo (cfr. art. 67b). Presumibilmente le imprese con una cifra d'affari compresa tra 500 000 e 999 999 franchi rientreranno nella categoria tariffaria più bassa e dovranno versare un canone dell'importo di 400 franchi (cfr. Messaggio LRTV 2014, pag. 4252). Le imprese la cui cifra d'affari rientra in questa categoria tariffaria possono su richiesta ottenere il rimborso del canone nel caso dimostrino che il canone rappresenti oltre il 10 per cento del guadagno realizzato. Lo stesso vale per le imprese che hanno registrato una perdita durante il periodo determinante. Fa stato l'esercizio per il quale è stato riscosso il canone. Così la fatturazione automatica e la riscossione del canone non sono compromesse. Non appena l'impresa può dimostrare di soddisfare uno dei presupposti di cui alla lettera a o b, può presentare una domanda di rimborso. L'esame dei presupposti avviene ai sensi della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (RS 642.11). Diversamente, a causa del principio del valore minimo, sarebbero possibili ammortamenti quasi illimitati, il che andrebbe oltre lo scopo della norma.

Modifica del 16 aprile 2020:

Art. 67f

Ai sensi dell'articolo 67f ORTV, le imprese con una cifra d'affari inferiore a un milione di franchi svizzeri possono presentare una domanda di restituzione del canone se nell'esercizio per il quale è riscosso il canone il loro utile è inferiore a dieci volte l'importo del canone. La vigente disposizione dell'ordinanza attua questa regola limitando la possibilità di rimborso alle imprese che si trovano nella categoria tariffaria più bassa (fino a una cifra d'affari di CHF 999 999.-). Per mantenere inalterato il contenuto della regolamentazione nell'ambito della nuova struttura tariffaria del canone (cfr. art. 67b), la formulazione deve essere adattata. Poiché nella nuova struttura tariffaria suddivisa in 18 livelli, l'importo di 999 999 franchi non corrisponde al limite di un livello, l'opzione di rimborso è ora esplicitamente limitata alle imprese con una cifra d'affari inferiore al milione di franchi.

Art. 67g Versamento del canone

Capoverso 1: per semplificare il più possibile i flussi di pagamento, il provento riscosso dall'AFC presso le imprese viene versato direttamente alla SSR, senza passare prima dall'UFKOM. Gli altri scopi del canone radiotelevisivo conformemente all'articolo 68a capoverso 1 LRTV 2014 – tranne l'indennizzo dell'AFC – vengono finanziati dai proventi del canone per le economie domestiche.

Capoverso 2: la presentazione dei conti della Confederazione si fonda sul principio dei crediti e non sul principio di cassa. L'AFC versa soltanto il provento netto per non assumersi il rischio dell'incasso e non diventare creditrice della SSR. Dalle somme di tutti i canoni e gli interessi di mora fatturati durante un anno vengono dedotti i costi dell'AFC per la riscossione del canone (*lett. d*) e i crediti non recuperabili (perdite su debitori; *lett. c*). Viene inoltre considerato, come deduzione o supplemento, la variazione dei crediti sospesi nell'anno contabile (*lett. b*). La riscossione di crediti può essere sospesa in particolare quando viene contestata l'attribuzione a una determinata categoria tariffaria. Se cade il motivo per la sospensione e il credito sussiste ancora, la sospensione viene revocata e il credito riscosso. Oltre alla voce debitori con i crediti nominali viene tenuto un conto di rettifica del valore

(delcredere) in funzione del rischio di perdita. Queste rettifiche del valore sono considerate al momento di determinare il provento netto (*lett. a*).

Capoverso 3: conformemente all'articolo 67e capoverso 1, le fatture sono inviate mensilmente, la prima dell'anno in febbraio e l'ultima in ottobre. Il canone per le imprese è esigibile 60 giorni dopo la fatturazione (art. 70b cpv. 1 LRTV 2014). Dopo 80 giorni, l'importo è di norma incassato dall'AFC e può essere versato alla SSR (importo al netto). L'AFC effettua il pagamento in 9 rate, la prima in aprile e l'ultima in dicembre. Nel gennaio dell'anno successivo avviene il pagamento a conguaglio in base ai proventi conseguiti nell'anno contabile. Se il provento netto dell'anno contabile è inferiore al totale dei pagamenti a rate, l'AFC fattura la differenza alla SSR.

Modifica del 29 agosto 2018:

Art. 67g

Originariamente era previsto che l'AFC versasse il provento netto alla SSR. Per motivi amministrativi ora il flusso di denaro è adeguato a quello del canone per le economie domestiche affinché entrambi i proventi confluiscono all'UFCOM e quest'ultimo ripartisca i mezzi finanziari ai destinatari (*cpv. 1*). Ciò ha anche ripercussioni sul *capoverso 2*, in cui viene definito il provento netto. A seguito della nuova regolamentazione del flusso di denaro, le originarie lettere a (l'aumento o la diminuzione delle rettifiche di valore dei crediti) e b (variazione della somma di tutti i crediti sospesi) non hanno rilevanza pratica. Ora nel provento netto sono considerati i futuri rimborsi ai sensi dell'articolo 67f. Poiché non sono più previsti pagamenti diretti dall'AFC alla SSR, anche il *capoverso 3* dev'essere adeguato di conseguenza.

Art. 67h Interesse di mora

Analogamente all'imposta sul valore aggiunto, per motivi di carattere economico-amministrativo l'interesse di mora viene riscosso unicamente se ammonta ad almeno 100 franchi (art. 1 cpv. 3 dell'ordinanza del DFF concernente l'interesse moratorio e remuneratorio; RS 641.207.1).

Art. 67i Rapporto dell'AFC

L'AFC pubblica entro fine aprile dell'anno successivo informazioni relative al canone per le imprese. Così facendo l'AFC garantisce trasparenza sulla sua attività e sui costi che ne risultano, coperti dai proventi del canone.

Modifica del 29 agosto 2018:

Art. 67i

La lettera c va anch'essa abrogata a seguito dello stralcio dell'articolo 67g capoverso 2 lettera a.

Capitolo 3: Pubblicazione di cifre relative al canone

Art. 67j

Dato che il canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività e quello per le imprese viene riscosso da due organi distinti, per motivi di trasparenza l'UFCOM pubblica alcune cifre sul canone in forma consolidata. Si tratta dei proventi complessivi del canone, dei costi di riscossione e l'utilizzazione dell'importo per gli scopi di cui all'articolo 68a LRTV 2014 (SSR, emittenti private, sottotitolaggio, promozione tecnologica, ecc.).

Titolo quinto: Tutela della pluralità e promozione della qualità dei programmi

Capitolo 1: Accesso agli avvenimenti pubblici

Art. 68 Portata del diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici

Il presente articolo concretizza la disposizione legale sul diritto alla sintesi radiofonica e televisiva di avvenimenti pubblici (art. 72 LRTV). Nell'ordinanza vigente la tematica era disciplinata solo limitatamente (art. 20 ORTV), ma gli interessi in gioco (dell'emittente e del pubblico; FF 2003 1555) giustificano una regolamentazione più completa.

Secondo la prassi attuale, le emittenti esterne (emittenti terze) che non hanno concluso un contratto di esclusiva o di prima diffusione con l'organizzatore degli avvenimenti ottengono il diritto a diffondere una sintesi nell'ambito di sottolicensing. Tali licenze hanno valore contrattuale e disciplinano anche in parte i dettagli della diffusione delle sintesi. I diritti e i doveri minimi delle emittenti terze sono stabiliti dall'ordinanza, mentre i dettagli sono concordati dalle parti di comune accordo.

Conformemente al *capoverso 1*, l'emittente terza ha diritto a diffondere una sintesi della durata massima di 180 secondi (3 minuti). Tre minuti sono tanti nel raffronto internazionale, ma la maggior parte dei partecipanti alla procedura di consultazione ha respinto la proposta di ridurla, sostenendo che, vista la crescente commercializzazione delle manifestazioni sportive e di altri importanti avvenimenti, il diritto alla sintesi riveste grande importanza per le emittenti finanziariamente meno potenti. Il diritto alla sintesi di 180 secondi si applica ad avvenimenti dalla durata abituale (ad es. partite di calcio o cerimonie d'apertura). Come in passato, il criterio di riferimento per la durata della sintesi è costituito dal tempo necessario per trasmettere i principali elementi dell'avvenimento. Se l'avvenimento è particolarmente breve (ad es. corsa sui 100 m), gli spezzoni mostrati, specialmente in televisione, devono essere abbreviati di conseguenza, per evitare che perdano il carattere di sintesi.

Il *capoverso 2* disciplina il caso specifico degli avvenimenti che durano più giorni o che si compongono di più parti (ad es. manifestazione sportiva con varie discipline). La norma corrisponde a quella contemplata dall'ordinanza vigente (art. 20 cpv. 3 ORTV 1997).

Obiettivo di una sintesi è di fornire al pubblico un'informazione attuale. Il *capoverso 3* fissa tuttavia dei limiti alla nozione di attualità, per evitare che il valore dei diritti di prima diffusione e di esclusiva sia pregiudicato da una sintesi diffusa troppo presto. Riguardo ai tempi di diffusione, la Commissione europea (cfr. GU CE 2001, 171/12) concede un limite massimo contrattuale di 2 ore e 30 dopo il termine dell'avvenimento. Se l'avvenimento si compone di più parti a sé stanti (ad es. diverse competizioni) può essere mandata in onda una sintesi dopo ogni parte. Un avvenimento sportivo si conclude al termine delle gare (fischio finale o taglio del traguardo), escluse le cerimonie di chiusura.

Art. 69 Accesso diretto all'avvenimento pubblico

Questa disposizione precisa il diritto legale all'accesso diretto all'avvenimento («physical access»; art. 72 cpv. 3 lett. a LRTV).

Affinché l'organizzatore dell'avvenimento o il titolare dei diritti di prima diffusione o di esclusiva dispongano di tempo a sufficienza per organizzare gli aspetti tecnici e operativi sul posto, l'annuncio deve avvenire di norma 2 giorni prima dell'inizio dell'avvenimento (*cpv. 1*). Questo presuppone ovviamente che l'emittente terza sia al corrente dell'evento e dell'esercizio dei diritti di prima diffusione o di esclusiva. L'emittente terza non ha diritto ad accedere gratuitamente all'avvenimento: infatti, l'organizzatore può fatturarle lo spazio utilizzato sul posto dai suoi collaboratori, in base alle condizioni applicate solitamente in questi casi.

Nella maggior parte delle manifestazioni, la possibilità di accesso diretto è limitata per motivi tecnici e di spazio. Ciò non toglie che gli organizzatori o i titolari dei diritti possano concordare contrattualmente con le emittenti terze le modalità d'accesso diretto all'avvenimento. Tuttavia, se non esistono accordi contrattuali o se vi sono ancora posti liberi per accedere direttamente all'avvenimento, hanno la

priorità le emittenti terze che dal profilo geografico garantiscono la più ampia copertura del Paese. Seguono le emittenti che propongono unicamente una copertura regionale.

Nel realizzare i propri servizi, le emittenti terze devono rispettare determinate condizioni (cpv. 2) legate in primo luogo all'andamento dell'avvenimento: l'ordine, la sicurezza e il regolare svolgimento tecnico non vanno pregiudicati. Se, in occasione di una manifestazione sportiva di ampio respiro, l'emittente che dispone dei diritti di esclusiva o di prima diffusione produce il segnale internazionale, deve poter effettuare la sua trasmissione senza essere disturbata dall'emittente terza. La titolare dei diritti ha inoltre la priorità nel piazzare le telecamere e i microfoni. Fondamentalmente, le emittenti terze hanno però il diritto di riprendere panoramiche ed effettuare interviste, ciò che contribuisce alla pluralità dell'informazione e permette di coprire l'avvenimento da vari punti di vista (non solo sportivo, ma ad es. anche culturale).

Alcuni avvenimenti, religiosi (ad es. matrimoni) o emotivamente intensi (ad es. funerali) esigono il rispetto di limiti morali e la considerazione del carattere particolare della situazione. In questi casi occorre evitare che la presenza invadente della telecamera turbi i sentimenti delle persone coinvolte.

Modifica del 12 marzo 2010:

Art. 69 Accesso diretto ad avvenimenti pubblici

Capoversi 1 e 2: I brevi termini di scadenza concessi alle emittenti terze per notificare la propria attività non si sono rivelati una buona soluzione. Secondo il diritto vigente, sarebbe addirittura possibile inoltrare la domanda all'autorità fino a 24 ore, o ancora meno, prima dell'inizio dell'evento. I nuovi termini corrispondono meglio alla prassi e risultano più facili da rispettare. D'altronde, anche la procedura ordinaria di accreditamento per i media prevede generalmente termini più lunghi.

Capoverso 3: Per quanto riguarda l'ordine di priorità che permette di garantire l'accesso diretto all'evento pubblico («physical access») conviene trattare equamente le emittenti particolarmente interessate all'evento a causa del loro mandato di prestazioni locale e quelle in grado di garantire una copertura più o meno capillare a livello nazionale. Può trattarsi ad esempio di un'emittente televisiva regionale con mandato di prestazioni che desidera commentare le partite delle squadre di calcio della sua zona di diffusione disputate in casa o in trasferta. È pure data la priorità alle emittenti che per via della loro zona di diffusione possono far valere un interesse specifico per un determinato evento.

Art. 70 Fornitura del segnale per la sintesi

Questa disposizione precisa il diritto d'accesso al segnale di trasmissione a condizioni adeguate («signal access»; art. 72 cpv. 3 lett. b LRTV). Questo diritto si somma al diritto limitato al physical access ed ha valenza per ogni emittente terza interessata, sia essa svizzera o estera.

Il *capoverso 1* disciplina le modalità di fornitura del segnale, che va messo a disposizione dell'emittente terza interessata (dal veicolo di trasmissione) senza indugio su un supporto di dati, in modalità off air oppure mediante fornitura diretta. Anche in questo caso, la domanda dev'essere presentata al più tardi 48 ore prima dell'avvenimento.

Il *capoverso 2* descrive le conseguenze finanziarie dell'accesso al segnale. Anche in futuro, i costi supplementari risultanti inevitabilmente dalla fornitura degli estratti (ad es. costi derivanti dalla concessione di sottolicensze a emittenti terze) potranno essere imputati alle emittenti terze, conformemente al diritto vigente (art. 20 cpv.4 ORTV 1997). Questa disposizione non si applica invece alle spese sostenute dall'emittente che detiene il diritto di prima diffusione o di esclusiva per l'acquisizione di tali diritti.

Art. 71 Libero accesso ad avvenimenti di grande importanza sociale

L'articolo 73 LRTV disciplina il libero accesso ad avvenimenti che rivestono particolare importanza per la società e che il pubblico dovrebbe poter captare liberamente.

La nozione di libero accesso a un avvenimento (*cpv. 1*), presuppone che la maggior parte delle economie domestiche possa captare liberamente una determinata trasmissione. È liberamente accessibile una trasmissione che può essere seguita senza spese supplementari, con l'equipaggiamento tecnico abituale (senza installazione di antenne paraboliche o decoder) e senza abbonamenti supplementari di TV a pagamento. Considerata la notevole diffusione dell'allacciamento via cavo in Svizzera – 80-90% delle economie domestiche a seconda della regione – la quota di popolazione in questione si aggira attorno allo stesso ordine di grandezza, in ogni regione linguistica.

Il *capoverso 2* prescrive di norma l'obbligo della diretta. Le eccezioni sono dettate innanzitutto dagli interessi del pubblico. La registrazione si rivela opportuna se un avvenimento si svolge di notte, per es. a causa del fuso orario, oppure se è costituito da diverse manifestazioni parallele (ad es. giochi olimpici) e la cui trasmissione in diretta potrebbe coincidere con la diffusione di un altro evento socialmente importante. In tal caso, la diffusione differita risponde anche a ragioni di pubblico interesse.

L'interesse pubblico è un criterio determinante anche per stabilire se il detentore dell'esclusiva deve mettere a disposizione la registrazione integrale o parziale. Se l'avvenimento dura a lungo, ma solo singoli elementi rivestono uno spiccato interesse per il pubblico (ad es. la fase finale) è sufficiente una registrazione parziale.

Il *capoverso 3* disciplina le fattispecie nelle quali un'emittente non è in grado di garantire il libero accesso. Se un'emittente attiva unicamente a livello di regione linguistica acquisisce l'esclusiva sui diritti di trasmissione, non deve ovviamente escludere le altre regioni linguistiche. Anzi è tenuta a mettere a disposizione il segnale a emittenti di altre regioni linguistiche, a condizioni adeguate.

Per condizioni adeguate s'intendono in primo luogo la retribuzione per il trasporto tecnico del segnale. Se il titolare dell'esclusiva concede solo una registrazione, è tenuto a fornirla entro un termine appropriato (cioè finché l'emissione è ancora di attualità).

Capitolo 2: Promovimento della formazione e del perfezionamento, nonché della ricerca mediatica

Art. 72 Formazione e perfezionamento dei programmisti

Oggi, la formazione e il perfezionamento dei programmisti sono sostenuti con i proventi della tassa di concessione. Anche se la nuova LRTV prevede che questo sostegno sia finanziato dalle risorse generali della Confederazione, la prassi di concessione dei sussidi sviluppata dall'Ufficio federale negli anni scorsi va mantenuta. Vanno promosse innanzitutto formazioni e perfezionamenti nel settore del giornalismo d'informazione. La nozione di «giornalismo d'informazione» va intesa in senso lato. Essa include la descrizione di fatti di cronaca e d'attualità, gli avvenimenti e gli sviluppi di natura politica, economica, culturale, sociale, sportiva, formativa e scientifica che contribuiscono alla formazione delle opinioni.

Si è osservato che l'erogazione dei mezzi a pochi istituti di formazione riconosciuti e indipendenti, distribuiti nelle diverse parti del Paese, si ripercuote positivamente sulla formazione degli operatori dei media e di riflesso sulla qualità dei programmi. Oggi, a beneficiare di questo sostegno sono i corsi per gli operatori radiofonici e televisivi dispensati da scuole di giornalismo come il Medienausbildungszentrum (MAZ) di Lucerna e il Centre romand de la formation des journalistes (CRFJ). Per garantire la continuità delle formazioni mediatiche, questi istituti devono poter contare nel limite del possibile su un finanziamento pluriennale. La disposizione dell'ordinanza esplicita questo obiettivo. Resta tuttavia il fatto che se il Parlamento federale non dovesse liberare i mezzi necessari, i crediti pluriennali previsti non potranno essere versati.

La procedura di concessione dei contributi alla formazione e al perfezionamento e la sorveglianza della loro utilizzazione si rifanno alla legge sui sussidi.

Art. 73 Ricerca mediatica

Come in passato, l'Ufficio federale sostiene i progetti di ricerca nel settore mediatico con i proventi della tassa di concessione. L'attuale obiettivo del promovimento (*cpv. 2*) e l'attuale prassi (concorso pubblico, definizione di temi prioritari, copertura limitata dei costi del progetto; *cpv. 3*) sono fissati nell'ordinanza sotto forma di norma. In questo ambito potrebbero essere sostenuti anche progetti di ricerca che consentono alle autorità di sorvegliare i programmi radiotelevisivi.

Almeno la metà dei proventi della tassa di concessione è riservata per tale scopo (*cpv. 1*). Questa precisazione è indispensabile, in quanto la ricerca mediatica dipende unicamente dalla tassa di concessione, mentre le altre due attività sostenute dalla medesima tassa possono contare su altre fonti di finanziamento (art. 22 LRTV): le risorse generali della Confederazione per finanziare l'archiviazione dei programmi (art. 21 *cpv. 3* LRTV) e i proventi del canone per la promozione delle nuove tecnologie (art. 58 *cpv. 2* LRTV).

Analogamente alla promozione della formazione e del perfezionamento, l'attribuzione dei contributi di ricerca e la sorveglianza della loro utilizzazione soggiacciono alle disposizioni della legge sui sussidi.

Capitolo 3: Fondazione per la ricerca sull'utenza radiotelevisiva

Art. 74

Inizialmente, il servizio di ricerca della SSR (oggi Mediapulse) rilevava, senza disciplinamento legale, l'utenza di programmi radiofonici e televisivi da parte del pubblico, mentre Publica Data AG, una filiale della SSR, elaborava dal profilo commerciale i dati raccolti. La nuova LRTV affida questi compiti a una nuova Fondazione, gestita dalla SSR e dalle altre emittenti. La stessa Fondazione può procedere alla rilevazione e alla commercializzazione dei dati o affidare tali compiti alle sue filiali. L'organizzazione e l'attività della nuova Fondazione sono già disciplinate con sufficiente grado di dettaglio a livello legale (cfr. artt. 78-81 LRTV), per cui le disposizioni d'esecuzione a livello di ordinanza possono rimanere sintetiche.

Capoverso 1: Il Dipartimento vigila sulla Fondazione e sulle sue filiali basandosi innanzitutto sui risultati del rendiconto annuale. La presentazione del rapporto e del conto annuale nonché il rispetto dell'obbligo d'informazione costituiscono il presupposto affinché il Dipartimento possa esercitare la sua vigilanza.

La pubblicazione annuale dei dati descritti *al capoverso 2* serve a informare le persone interessate sull'utenza rispetto ai programmi radiotelevisivi e sulle possibilità di ricezione di cui dispone il pubblico. Si tratta sostanzialmente dei dati già pubblicati dal servizio di ricerca della SSR e Publica Data. Il disciplinamento dettagliato dei dati da pubblicare travalica l'ambito di questa ordinanza del Consiglio federale. Questo aspetto sarà pertanto regolamentato nell'ordinanza del Dipartimento.

Capoverso 3: Un'azienda interessata a dati più specifici, per es. ai valori di utenza di precise fasce orarie o ai valori di utenza combinati tra più emittenti, deve acquistarli alla Fondazione. I requisiti minimi concernenti il genere, l'entità e la forma dei dati da fornire – dietro pagamento – agli interessati sono fissati nel regolamento della Fondazione, approvato dal Dipartimento, ai sensi dell'articolo 80 *capoverso 1* LRTV.

Titolo sesto: Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Art. 75 Composizione

Come finora (art. 53 ORTV 1997), il Consiglio federale provvede affinché entrambi i sessi e le diverse regioni linguistiche siano rappresentati adeguatamente in seno all'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR). Anche in futuro, sarà suo dovere garantire che l'AIRR non sia composta prevalentemente in funzione di criteri partitici bensì di criteri professionali (ad es. competenze giornalistiche). Dal profilo amministrativo, l'AIRR resta subordinata al DATEC (cfr. Elenco delle unità amministrative dell'Amministrazione federale nell'allegato all'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; RS 172.010.1).

Art. 76 Nomina e sorveglianza degli organi di mediazione

La legge attribuisce all'AIRR la facoltà di nominare e sorvegliare gli organi di mediazione che le sono subordinati a livello amministrativo (art. 83 cpv. 1 lett. b e art. 91 LRTV), cioè i tre organi di mediazione rispettivamente della Svizzera francese, della Svizzera italiana e della Svizzera tedesca (escluso l'organo di mediazione della SSR). L'AIRR disciplina i dettagli amministrativi nel regolamento sulla propria organizzazione e gestione, il quale necessita dell'approvazione del Consiglio federale (art. 85 cpv. 2 LRTV).

Art. 77 Spese di procedura degli organi di mediazione

Gli organi di mediazione delle tre regioni linguistiche si finanziano mediante le spese di procedura che fatturano per la trattazione del reclamo ai sensi dell'articolo 93 capoverso 5 LRTV alle emittenti interessate (o eventualmente all'autore di un reclamo temerario). Gli organi di mediazione possono riferire per iscritto in merito al reclamo (art. 93 cpv. 3 LRTV) oppure sbrigarlo verbalmente (art. 93 cpv. 4 LRTV). Essi fatturano le proprie spese di procedura in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria di 200 franchi deve poter coprire le spese complessive, infrastruttura inclusa.

.....
Modifica del 5 novembre 2014:

Art. 77

L'attività degli organi di mediazione ai sensi dell'articolo 93 LRTV è impegnativa, in quanto richiede non soltanto conoscenze approfondite del diritto procedurale e materiale regolato dalla LRTV ma anche nel campo dei media elettronici regionali e del loro funzionamento, oltre a imprescindibili competenze nella mediazione.

Gli organi di mediazione sottoposti all'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) sono tenuti, secondo l'articolo 19 capoverso 3 del regolamento dell'AIRR, a informare il pubblico sulla loro funzione e sulle loro attività. Essi devono provvedere autonomamente anche all'infrastruttura (uffici, telefono, computer ecc.). Considerati questi aspetti, si giustifica un aumento della tariffa oraria da 200 a 230 franchi. Questa tariffa resta comunque, e in certi casi in una grande misura, inferiore alla remunerazione oraria degli avvocati negli agglomerati.

Titolo settimo: Emolumenti amministrativi

Art. 78 Principio

I costi dell'attività delle autorità nel settore radiotelevisivo non sono totalmente a carico dell'emittente dei programmi essenzialmente per due ragioni: il fatto che l'emittenza radiotelevisiva offre un importante contributo alla formazione delle opinioni e allo sviluppo culturale e il fatto che una copertura totale dei costi metterebbe a repentaglio la sopravvivenza delle emittenti di piccole

dimensioni e finanziariamente deboli. La maggiore importanza accordata al principio di causalità comporterà però un aumento degli emolumenti (cfr. messaggio FF 2003 1573).

Capoverso 3: Di norma, la riscossione della tassa di concessione non genera emolumenti amministrativi. Tuttavia, qualora siano necessarie spese o verifiche straordinarie perché il concessionario ha fornito informazioni lacunose o per altri motivi che gli si possono attribuire, può essere riscosso un emolumento amministrativo che copre sia il tempo impiegato sia le altre spese ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza generale sugli emolumenti (RS 172.041.1).

Capoverso 4: Si parte dal presupposto che la rilevazione dei dati di un'emittente sottoposta all'obbligo di notificazione nonché la registrazione delle modifiche delle fattispecie obbligatorie in virtù dell'articolo 2 della nuova ORTV non creino oneri amministrativi particolarmente elevati. In questi casi non è quindi riscosso alcun emolumento amministrativo. In casi eccezionali può accadere che con il suo comportamento (notificazione lacunosa che rende necessarie ricerche e domande supplementari) l'emittente generi un onere superiore a quello necessario per il semplice rilevamento e le eventuali modifiche. Viene riscosso un emolumento amministrativo in base al tempo impiegato anche qualora la modifica di una fattispecie sottoposta all'obbligo di notificazione non venga annunciata e vi debba provvedere l'Ufficio federale stesso.

Capoverso 5: In genere, l'Ufficio federale mette gratuitamente a disposizione l'infrastruttura necessaria per rispondere alle domande (sia nell'ambito della pubblicità e della sponsorizzazione che di altre informazioni). Se l'informazione sollecitata esce dall'ordinario, cioè se il suo disbrigo richiede molto più lavoro del solito, è possibile esigere un emolumento amministrativo commisurato.

Art. 79 Riduzione dell'emolumento amministrativo

Capoverso 1: L'emittente deve pagare soltanto il 40 per cento delle spese amministrative legate al rilascio della concessione. Questa riduzione tiene conto del contributo fornito dall'emittente concessionaria alla pluralità delle opinioni (parola chiave: mandati di prestazioni). Gli emolumenti subiranno malgrado tutto un aumento rispetto ad oggi: nel 2005 per il rilascio, la modifica o la soppressione di concessioni radiotelevisive (contenuti), la SSR e le emittenti locali e regionali hanno generato spese per 765'939 franchi a fronte di 130'800 franchi di emolumenti amministrativi pagati (grado di copertura dei costi del 17%).

Per le altre attività amministrative, le emittenti radiotelevisive versano fondamentalmente l'intero emolumento amministrativo per i compiti di cui all'articolo 78 capoversi 3-5 della presente ordinanza o per l'esecuzione della procedura di vigilanza. In futuro, gli emolumenti per queste procedure saranno nettamente più elevati: nel 2005 le decisioni in materia di vigilanza hanno determinato costi per 263'741 franchi a fronte di oneri amministrativi pari a 80'748 franchi (grado di copertura dei costi del 31%). Tuttavia, ai sensi dell'ordinanza generale sugli emolumenti (OgeEm, RS 172.041.1), applicabile nella fattispecie, nella determinazione dell'emolumento vanno tenuti in considerazione l'indigenza della persona tenuta a pagarlo e altri importanti motivi. È quindi pensabile ridurre l'emolumento amministrativo anche nell'ambito di una procedura di vigilanza, sia per la precarietà finanziaria dell'emittente, sia per altri motivi (ad es. procedura complessa che richiede verifiche onerose utili per trarre conclusioni anche in procedure analoghe).

Per tenere conto delle capacità finanziarie dell'emittente può essere praticata un'ulteriore riduzione (cpv. 2).

Va inoltre precisato, che in futuro l'emittente che diffonde il proprio programma via etere dovrà farsi carico anche delle tasse amministrative previste dalla legge sulle telecomunicazioni (LTC), oltre agli emolumenti amministrativi disciplinati dalla ORTV. Questa è la conseguenza della sostituzione dell'attuale concessione unica con un modello a due livelli che prevede una concessione di radiodiffusione e una concessione di radiocomunicazione rilasciata ai sensi del diritto delle telecomunicazioni. Le tasse per le spese amministrative nel settore della diffusione sono fissate in un'ordinanza del Dipartimento secondo i principi sanciti dall'articolo 40 LTC (ordinanza del DATEC del 22 dicembre 1997 sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni, RS 784.106.12). In

base al diritto vigente, queste spese amministrative non sono fatturate alle emittenti, ma compensate con i proventi del canone di ricezione.

In futuro nel settore della radiocomunicazione saranno fatturati due emolumenti diversi: un emolumento ricorrente per la gestione generale delle frequenze (gestione costante e controllo tecnico dello spettro delle frequenze) e un emolumento unico, riscosso per prestazioni individuali fornite a una determinata emittente nel settore della radiocomunicazione e delle frequenze.

Finora, la gestione delle frequenze nella gamma di frequenza OUC ha generato costi annui dell'ordine di 3 milioni di franchi. Conformemente all'ordinanza del Dipartimento, d'ora innanzi questi costi dovranno essere ripartiti tra le emittenti (che nella gamma di frequenza OUC saranno nel contempo anche concessionarie di radiocomunicazione). Gli emolumenti – analogamente alle concessioni di diffusione (cfr. art. 79 cpv. 1 nuova ORTV) – coprono complessivamente il 40 per cento dei costi effettivi. La chiave di ripartizione si basa sulla dimensione della zona di copertura dell'emittente (per numero di utenti raggiunti). La quota dei costi di gestione a carico delle emittenti radiofoniche si aggira attorno a 1,2 milioni di franchi, 300'000 dei quali incombono alla SSR.

Come menzionato, saranno inoltre riscossi gli emolumenti per le prestazioni individuali nell'ambito delle frequenze (ad es. rilascio e modifica della concessione, tentativi di diffusione). Anche in questo caso le emittenti devono corrispondere unicamente il 40 per cento dei costi effettivi.

Art. 80 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

L'ordinanza generale sugli emolumenti (OgeEm) è applicabile, purché gli articoli 78 e 79 non prevedano disciplinamenti specifici. Per le questioni relative all'esigibilità e alla prescrizione occorre quindi riferirsi alla OgeEm.

Titolo ottavo: Disposizioni finali

Capitolo 1: Esecuzione e abrogazione del diritto previgente

Modifica del 12 marzo 2010:

Art. 80a Esecuzione

Il Consiglio federale non ha finora fatto uso del suo potere di delega previsto all'articolo 104 capoverso 2 LRTV. La ripartizione delle competenze qui proposta, che permette al Dipartimento di concludere accordi inerenti alle questioni amministrative o tecniche, riprende la regolamentazione istituita sotto l'ORTV 1997, rimasta in vigore fino all'entrata in vigore della nuova LRTV 2006 e dell'ORTV 2007. Facendo uso del diritto concessogli dall'articolo 104 capoverso 2 LRTV, il Consiglio federale autorizza il Dipartimento a rappresentare la Confederazione in seno agli organi internazionali, come ad esempio l'European Platform of Regulatory Authorities (EPRA), o in occasione delle conferenze dei ministri del Consiglio d'Europa o degli incontri ministeriali di TV5. Secondo la norma di delega di cui all'articolo 104 capoverso 2 LRTV, il Dipartimento può a sua volta investire del potere di rappresentare la Confederazione un'altra autorità (quale l'UFCOM) senza ulteriori formalità, ovvero senza emanare un atto legislativo formale.

.....
Modifica del 25 maggio 2016:

Art. 80a Esecuzione

I *capoversi 2 e 3* delegano all'UFCOM la facoltà, spettante finora al DATEC, di concludere accordi internazionali riguardanti questioni tecniche o amministrative e rappresentare la Confederazione in seno a organismi internazionali.

Art. 81 Diritto previgente: abrogazione

(nessun commento)

Modifica del 25 maggio 2016:

Capitolo 2: Disposizioni transitorie relative alla modifica del 25 maggio 2016

Sezione 1: Utilizzazione delle eccedenze delle quote di partecipazione al canone

Conformemente all'articolo 109a LRTV una parte delle eccedenze sarà utilizzata per la formazione e il perfezionamento nonché per la digitalizzazione. Gli articoli 82–85 disciplinano i dettagli. Non occorrono disposizioni d'esecuzione per l'utilizzo a fini informativi. Un'eventuale collaborazione con terzi soggiace alla legislazione sugli acquisti pubblici.

Art. 82 Importo disponibile

All'articolo 82, il Consiglio federale determina l'entità dell'importo da utilizzare (conformemente all'art. 109a LRTV 2014). Le eccedenze delle quote di partecipazione al canone ammontano attualmente a 70 milioni di franchi. Sono composte dalle quote di partecipazione al canone radiofonico (16 milioni di franchi) e dalle quote di partecipazione al canone televisivo (54 milioni di franchi).

Per gli scopi di cui all'articolo 109a LRTV 2014 sono disponibili 45 milioni di franchi. Questo importo è utilizzato in ragione di un quarto per la formazione e il perfezionamento dei dipendenti e in ragione di tre quarti per promuovere nuove tecnologie di diffusione e tecniche digitali di produzione televisiva. Il 10 per cento massimo può essere utilizzato per informare il pubblico. Le restanti eccedenze delle quote di partecipazione al canone, pari all'incirca a 25 milioni di franchi, vengono accantonate quali riserve di liquidità.

In tal modo sono a disposizione al massimo 4,5 milioni di franchi per informare il pubblico, mezzi destinati a realizzare la campagna informativa sul passaggio dalla diffusione radiofonica analogica via OUC a quella digitale DAB+. Si mira ad accelerare la migrazione al DAB+ e mantenere possibilmente breve la fase simulcast (ossia la diffusione su entrambi i vettori), onde ridurre i costi per la promozione tecnologica conformemente agli articoli 58 e 109a LRTV 2014.

Per la formazione e il perfezionamento conformemente all'articolo 109a capoverso 1 LRTV 2014 sono a disposizione almeno 10,125 milioni di franchi, mentre per la promozione di nuove tecnologie di diffusione e tecniche digitali di produzione televisiva vi saranno perlomeno 30,375 milioni di franchi).

Capoverso 2: per considerare le diverse necessità della radio (promozione tecnologica) e della televisione (tecniche digitali di produzione televisiva), l'UFCOM effettuerà una pianificazione e ripartirà i mezzi tra i due media affinché siano disponibili non solo a breve bensì anche a medio termine.

Art. 83 Utilizzazione per la formazione e la formazione continua

Il Parlamento ha deciso di investire una parte dei mezzi disponibili, dell'ordine di 10 milioni di franchi, nella formazione e nel perfezionamento. Presso le emittenti radiotelevisive private titolari di una concessione, la necessità di formazione è ampiamente conclamata. Da un lato, in base al mandato di prestazioni prescritto dalla concessione, si tratta di permettere ai programmisti di accedere facilmente alle possibilità di formazione e di perfezionamento nel settore redazionale. Dovrebbero poterne beneficiare anche i collaboratori che ricoprono altre funzioni. Globalmente, queste offerte di formazione e perfezionamento mirano a professionalizzare il settore delle radio private e delle emittenti televisive regionali.

È previsto di spendere l'importo a disposizione nei prossimi dieci anni circa. A tale scopo, l'UFCOM determina periodicamente i mezzi disponibili in base a un'analisi delle necessità a medio termine (cpv. 5).

Il sostegno è destinato primariamente alla formazione nel settore redazionale. In virtù del capoverso 1, anche i dipendenti operanti in ambito manageriale, tecnico e finanziario (ad. es. contabile e vendita di pubblicità) possono beneficiare di quest'offerta formativa.

Capoverso 2: le offerte di formazione e perfezionamento possono essere proposte in forma di corsi standard da istituti e organizzazioni professionali (*lett. a*) ed essere eventualmente concepite appositamente per questi istituti per rispondere alle necessità delle emittenti con partecipazione al canone (*lett. c*). È anche possibile che un'emittente offra corsi di formazione e perfezionamento interni, in collaborazione con esperti esterni (*lett. b*). Possono beneficiare del sostegno anche le radio complementari senza scopo di lucro che formano regolarmente più praticanti e a tale scopo assumono una persona specializzata (*lett. c*). Per tener conto della dinamica nel settore dei media, può inoltre essere accordato un sostegno finanziario all'organizzazione di seminari, soprattutto nel settore dei nuovi media (*lett. e*).

Capoverso 3: la formazione e il perfezionamento dei programmisti viene già sostenuta dalla Confederazione tramite un altro canale (art. 76 LRTV e art. 72 ORTV) e anche i Cantoni erogano contributi a determinate formazioni. In virtù dell'articolo 12 della legge sui sussidi, Confederazione e Cantoni provvedono al coordinamento dei loro contributi onde evitare un sovvenzionamento che vada oltre i costi effettivi. Sono computabili solo i costi che non sono già coperti da altri contributi delle autorità pubbliche.

Art. 84 Utilizzazione per la promozione di nuove tecnologie di diffusione

Oltre alla promozione delle nuove tecnologie conformemente all'articolo 58 LRTV, il Parlamento ha stanziato ulteriori fondi per la digitalizzazione della radio e della televisione, nell'ordine di 30 milioni di franchi. Ai sensi dell'articolo 109a capoverso 1 LRTV 2014 a beneficiarne sono esclusivamente le emittenti locali con partecipazione al canone (13 tv regionali, 12 radio commerciali, 9 radio complementari).

La promozione delle nuove tecnologie conformemente all'articolo 84 si orienta principalmente alle norme di cui all'articolo 50 seg. L'articolo 84 seg. risponde alla volontà del Parlamento di sostenere specificatamente ed eccezionalmente le emittenti con partecipazione al canone.

Capoverso 1: analogamente alla promozione delle tecnologie conformemente all'articolo 51, le eccedenze servono a finanziare i costi di diffusione, sempre nella misura dell'80 per cento al massimo. Questi costi di diffusione comprendono in particolare l'ammortamento degli investimenti effettuati dagli operatori di rete, i costi per la manutenzione della rete, la tecnica, l'informatica, l'amministrazione, la pianificazione e le misure di comunicazione e di marketing. Inoltre, sono finanziati investimenti delle emittenti nei loro studi, a condizione che questi impianti siano necessari per prepararsi all'adozione delle nuove tecnologie (attualmente DAB+).

Si parte dal principio che a causa del passaggio dalla diffusione analogica su OUC a quella digitale DAB+ le emittenti radiofoniche necessiteranno di più fondi rispetto a quelle televisive (art. 85). Durante alcuni anni le emittenti radiofoniche dovranno trasmettere il loro segnale mediante due tecnologie di diffusione (simulcast), una situazione che genera ingenti costi. Di conseguenza si parte dal principio che dei 30 milioni a disposizione, fino a due terzi saranno assorbiti dalle radio.

Questo sussidio è di durata limitata e serve ad accelerare il processo di digitalizzazione. Per il resto vigono le disposizioni conformemente all'articolo 50 seg.

In base alle stime si può partire dal presupposto che nei prossimi anni le 12 radio commerciali e le 9 radio complementari senza scopo di lucro dovranno sostenere costi di diffusione annui DAB+ dell'ordine di 3 milioni di franchi (base: prezzi attuali sulle piattaforme per una diffusione a livello di regione linguistica [radio commerciali nella Svizzera romanda e in Ticino], una diffusione regionale

[radio commerciali nella Svizzera tedesca] o per la diffusione negli agglomerati [radio complementari nella Svizzera romanda e nella Svizzera tedesca]). Se viene finanziato l'80 per cento dei costi di diffusione, ciò rappresenta un contributo alla promozione di circa 2,4 milioni di franchi all'anno. Partendo dai mezzi a disposizione, ossia 30 milioni di franchi per la digitalizzazione della radio e della televisione, un sostegno di questa portata può essere assicurato per diversi anni. I costi supplementari per la digitalizzazione delle radio con partecipazione al canone sono attenuati.

Capoverso 2: come nell'ordinanza vigente, il DATEC definisce le spese computabili (cfr. vigenti art. 50 cpv. 2 LRTV in combinato disposto con l'art. 12 dell'ordinanza del DATEC del 5 ottobre 2007 sulla radiotelevisione, RS 784.401.11).

Il rinvio al *capoverso 3* significa soprattutto che i contributi alla promozione sono assegnati su domanda, che viene effettuata una riduzione lineare se i mezzi a disposizione non bastano e che è applicabile la legge sui sussidi.

Art. 85 Utilizzazione per tecniche digitali di produzione televisiva

La digitalizzazione rappresenta una grande sfida anche per le emittenti televisive regionali nell'ambito della domanda di HD o risoluzioni ancora migliori, del passaggio alla HbbTV, ecc.

Come per la digitalizzazione delle radio, anche in questo caso il contributo ammonterà al massimo all'80 per cento delle spese computabili (*cpv. 1*).

Capoverso 2: nella sua ordinanza il DATEC preciserà le modalità di produzione degne di promozione. In relazione per esempio al completamento del ciclo HD o di standard successivi all'HD, all'integrazione dell'HbbTV, agli investimenti legati al sottotitolaggio o investimenti nuovi o sostitutivi che permettono e ottimizzano il workflow digitale.

Partendo dal fatto che un'emittente televisiva regionale spende in media 250 000 franchi all'anno per investimenti nel settore della produzione tecnica, per tutte e 13 le emittenti si tratterebbe al massimo di 3,25 milioni di franchi. Il contributo alla promozione ammonterebbe così a 2,6 milioni di franchi al massimo. Partendo dai mezzi a disposizione, circa 30 milioni di franchi per la digitalizzazione della radio e della televisione, un sussidio di tale portata può essere garantito per diversi anni.

Il rinvio al *capoverso 3* significa soprattutto che i contributi alla promozione sono assegnati su domanda, che è prevista una riduzione lineare se i mezzi a disposizione non bastano e che è applicabile la legge sui sussidi.

Sezione 2: Passaggio dal canone di ricezione al canone radiotelevisivo

Art. 86 Data del passaggio

Le basi legali per la riscossione del canone radiotelevisivo entrano in vigore il 1° luglio 2016. Il passaggio dal canone di ricezione al canone radiotelevisivo avverrà invece in un secondo tempo (cambiamento di sistema). Il passaggio al nuovo sistema comporta lavori preparatori dispendiosi. Il futuro organo di riscossione sarà definito nel quadro di una procedura d'aggiudicazione. Dopo l'aggiudicazione l'organo di riscossione dovrà costituirsi e allestire la necessaria infrastruttura. Dovrà creare soprattutto le condizioni tecniche per ottenere dalle autorità competenti i dati necessari alla riscossione e poterli elaborare. Solo se la fase di test si è svolta con successo, si può passare al nuovo sistema e inviare le prime fatture. Si calcola un periodo di allestimento di circa 18 mesi. In questa fase bisogna garantire i flussi finanziari alla SSR e alle emittenti locali e regionali con partecipazione al canone. Vanno evitati i problemi di liquidità dovuti a un ammanco in termini di entrate.

Le disposizioni sul canone di ricezione (art. 57 segg.) sono sostituite da quelle relative al canone radiotelevisivo. Fino al cambiamento di sistema il canone di ricezione sarà tuttavia riscosso conformemente al diritto vigente (cfr. art. 109b cpv. 2 LRTV 2014). Le disposizioni attuali relative alla

riscossione del canone di ricezione rimangono applicabili. Le nuove disposizioni concernenti il canone radiotelevisivo sono applicabili sin da subito per quel che riguarda i lavori preparatori e l'utilizzo dei proventi del canone di ricezione.

Art. 87 Ultima fatturazione del canone di ricezione in base al sistema attuale

Nei dodici mesi prima del cambiamento di sistema, ai dodici gruppi sarà inviata l'ultima fattura relativa al canone di ricezione. L'obiettivo è quello di concludere il maggior numero possibile di dossier dei clienti al momento del cambiamento di sistema. A tale scopo vengono leggermente modificate, rispetto alla regolamentazione attuale, la data dell'invio delle fatture e l'esigibilità.

Capoverso 3: un gruppo ottiene ancora una fattura annuale, gli altri undici gruppi ottengono una fattura parziale. Quest'anno l'invio delle fatture avviene in linea di massima alla fine del mese precedente il periodo di fatturazione. Le fatture sono esigibili alla fine del primo mese del periodo di fatturazione, ossia entro 30 giorni. Gli ultimi tre gruppi con fatture per uno, due o tre mesi ottengono la fattura parziale contemporaneamente nel mese precedente il terzultimo mese; queste fatture sono tutte esigibili alla fine del terzultimo mese.

Art. 88 Prima fatturazione del canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività

Il periodo di riscossione del canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività è generalmente di un anno. La fattura annuale viene inviata nel primo mese del periodo di riscossione ed è esigibile 60 giorni dopo la sua emissione (art. 58 seg.). Nel primo anno dopo il cambiamento di sistema bisogna effettuare una fatturazione scaglionata con l'obiettivo di ripristinare lo stato attuale cosicché ogni mese possa essere inviato un dodicesimo di tutte le fatture. Nel primo mese del cambiamento di sistema vengono inviate tutte le fatture: un dodicesimo delle economie domestiche riceve una fattura annua e soggiace alle disposizioni di cui all'articolo 58 seg. Le altre economie domestiche ricevono una fattura che copre un periodo di riscossione del canone compreso tra uno e undici mesi. Tutte le fatture che comprendono un periodo di riscossione abbreviato sono emesse nel primo mese del periodo di riscossione e sono esigibili entro 30 giorni. Mensilmente si può passare al periodo di riscossione del canone annuo.

Art. 89 Fornitura di dati da parte dei Comuni e dei Cantoni

La riscossione del canone per le economie domestiche è un'operazione condotta su vasta scala. Per garantire un incasso efficiente e orientato al cliente, l'invio delle fatture deve avvenire possibilmente senza errori. Ciò presuppone che i registri degli abitanti mettano a disposizione dati di buona qualità. È quindi imprescindibile che l'organo di riscossione effettui dapprima dei test (fornitura dei dati, simulazione dell'invio delle fatture, ecc.). Affinché quest'ultimo abbia tempo a sufficienza per la fase di test, la prima fornitura di dati da parte dei Cantoni e dei Comuni deve avvenire al più tardi 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente disposizione cosicché, una volta nominato l'organo di riscossione, possa essere avviata la fase di test (*cpv. 1*).

Conformemente al *capoverso 3*, il contributo unico ai Comuni e ai Cantoni per i loro costi d'investimento specifici iniziali viene fissato a un massimo di 2000 franchi per Comune e a un massimo di 25 000 franchi per Cantone. L'indennizzo è accordato su domanda e presuppone che siano dimostrati i costi effettivi e che la fornitura dei dati avvenga in modo corretto (*cpv. 4*). In alternativa a un contributo calcolato individualmente un Comune o un Cantone può optare per un contributo forfettario di rispettivamente 500 o 5000 franchi, ai sensi del *capoverso 5*. Un tale contributo può essere versato non appena la fornitura dei dati del corrispondente servizio degli abitanti funziona in modo impeccabile. Il fatto di evitare di giustificare i costi effettivi rappresenta una semplificazione amministrativa per i Comuni e i Cantoni i cui investimenti rientrano nel quadro dell'importo forfettario.

Art. 90 Fornitura di dati da parte del DFAE

L'organo di riscossione deve poter effettuare dei test (cfr. art. 89) anche in quest'ambito. Anche il DFAE è tenuto a fornire i dati necessari all'organo di riscossione al più tardi 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente disposizione (cfr. art. 89).

Art. 91 Consegna di dati per l'esenzione dall'obbligo di pagare il canone

Analogamente alla situazione attuale con il canone di ricezione, anche nel nuovo sistema del canone radiotelevisivo occorrerà inoltrare una domanda per l'esenzione, se un componente dell'economia domestica beneficia di prestazioni complementari annue all'AVS. Allo scopo di semplificare il passaggio al nuovo sistema per i beneficiari di queste prestazioni, finora esentati dall'obbligo di pagare il canone, la Billag SA comunicherà al nuovo organo di riscossione del canone i nomi di tutte le persone esentate dal canone. L'organo di riscossione confronterà questi dati con quelli messi a disposizione dai Cantoni e dai Comuni. Se in un'economia domestica vive già una persona esentata dal canone, all'introduzione del nuovo canone detta economia domestica non riceverà alcuna fattura. Affinché l'organo di riscossione abbia tempo a sufficienza per effettuare questo compito complesso, deve disporre dei dati attuali al più tardi 18 mesi dopo l'entrata in vigore di questa disposizione.

Art. 92 Fine del sistema del canone di ricezione

Capoverso 1: il nuovo canone sarà riscosso a partire dalla data stabilita dal Consiglio federale (cambiamento di sistema). In questa data saranno però ancora in sospeso numerosi dossier, ad esempio procedure di vigilanza e procedimenti penali amministrativi concernenti l'obbligo di pagare il canone conformemente al diritto vigente, crediti aperti e la fatturazione del canone di ricezione per le economie domestiche e le imprese che fino al passaggio al nuovo sistema erano soggette all'obbligo di pagare il canone. Per questi dossier si applicano le vigenti disposizioni sul canone di ricezione. Anche le competenze sono disciplinate dalle disposizioni vigenti sulla riscossione del canone di ricezione, sempre che non venga previsto altrimenti.

Capoverso 2: dopo il passaggio al nuovo sistema il DATEC può incaricare per un tempo limitato l'attuale organo di riscossione del canone (Billag) per la chiusura del sistema vigente del canone. Ciò concerne soprattutto l'incasso (fatturazione, solleciti, esecuzione) del canone di ricezione presso quelle economie domestiche e imprese che fino al cambiamento di sistema erano soggette al canone. La Billag continuerebbe ad essere responsabile per l'amministrazione del conto del canone di ricezione e per il versamento dei proventi agli aventi diritto. I crediti aperti risultanti dall'obbligo di pagare il canone di ricezione continuano ad essere dovuti (cfr. 3). Se la Billag dovesse interrompere la sua attività commerciale, l'incarico può essere affidato a un altro organo esterno.

Capoverso 4: allo scadere di questo eventuale mandato della Billag o di un altro organo esterno, i compiti saranno ripresi dall'UFCOM. L'UFCOM fungerà anche da sportello per i contatti con il pubblico e per le pratiche relative a fattispecie risalenti al sistema previgente. L'UFCOM rappresenterà la prima istanza di giudizio: emanerà decisioni sull'obbligo di pagamento concernenti il precedente sistema al posto dell'organo esterno di cui al capoverso 2. Dall'attuale ruolo di autorità di ricorso, l'UFCOM diventerà dunque responsabile del giudizio di primo grado, cosicché il ricorso d'ora in poi sarà disciplinato dalla PA. Anche una volta effettuato il cambiamento di sistema saranno emesse fatture per il canone di ricezione, ad esempio in caso di controversie riguardanti l'obbligo di pagare il canone che l'autorità di vigilanza deve ancora esaminare sotto il profilo legale. Continueranno a essere necessari solleciti ed esecuzioni, compiti che saranno ripresi dall'UFCOM. Gli importi versati all'UFCOM saranno trasferiti alla SSR.

Conformemente al *capoverso 5*, al momento del passaggio al nuovo sistema o allo scadere del mandato della Billag, gli attestati di carenza emessi sui canoni di ricezione non pagati, saranno ripresi dal nuovo organo di riscossione.

Capoverso 7: dopo il passaggio al nuovo sistema, i lavori per l'abbandono del sistema del canone di ricezione da parte dell'organo di riscossione in carica, un altro organo esterno e l'UFCOM saranno finanziati dal provento del canone di ricezione. Se questo provento non basta, le spese saranno coperte dal provento del (nuovo) canone.

Capoverso 8: il provento del canone che non viene utilizzato per gli indennizzi di cui al *capoverso 7* va versato alla SSR. È una soluzione logica, dato che questo provento sarebbe stato versato alla SSR se, come previsto, fosse stato conseguito prima del cambiamento di sistema. La SSR riceve l'importo complessivo da cui sono detratti gli stanziamenti per tutti gli altri scopi. Le esigenze degli altri aventi diritto sono già soddisfatte.

Art. 93 Introduzione del canone per le imprese

Conformemente all'articolo 109*b* *capoverso 5* LRTV 2014, per il primo periodo di riscossione del canone per le imprese, il Consiglio federale può prevedere un periodo di riferimento diverso da quello di cui all'articolo 70 *capoverso 1* LRTV 2014. In virtù di questa disposizione, nell'anno d'introduzione del nuovo canone, la classificazione in una categoria tariffaria avviene in base alla cifra d'affari complessiva soggetta all'IVA del periodo fiscale conclusosi due anni fa. Nel gennaio dell'anno d'introduzione, il canone per le imprese può pertanto essere fatturato a quasi tutte le imprese soggette al canone. Ciò permetterà dunque alla SSR di risolvere i problemi di liquidità che sorgeranno al momento dell'introduzione del nuovo sistema.

Se il cambiamento di sistema non dovesse avvenire nella prima metà di un anno civile, ma ad esempio il 1° luglio, l'AFC dispone già di sufficienti informazioni relative alla cifra d'affari complessiva delle imprese dell'anno precedente cosicché non occorre applicare una base di calcolo diversa.

Sezione 3: Economie domestiche di tipo privato senza apparecchi di ricezione

Art. 94 Domanda per l'esenzione dall'obbligo di pagare il canone

L'articolo 109*c* LRTV 2014 prevede che i componenti di un'economia domestica di tipo privato in cui non è pronto all'uso o messo in funzione un apparecchio atto a ricevere programmi radiofonici o televisivi, possano farsi esentare dall'obbligo di pagare il canone ancora per cinque anni a decorrere dall'introduzione del nuovo canone radiotelevisivo.

L'organo di riscossione invia a tutte le economie domestiche che non sono esentate dal canone per altri motivi (beneficiari di prestazioni complementari, servizio diplomatico), una fattura per il canone, emessa per la durata di un periodo di riscossione e contenente informazioni sulla possibilità di esenzione dal canone (opting out). Una volta ricevuta la fattura, una domanda di esenzione dal canone può essere presentata in qualsiasi momento conformemente al *capoverso 1*.

Conformemente al *capoverso 2* ogni componente di un'economia domestica menzionato sulla fattura può presentare domanda. L'organo di riscossione mette a disposizione un modulo di domanda, il cui contenuto è stabilito dall'UFCOM (*cpv. 3*). Compilando il modulo il richiedente dichiara che nella sua economia domestica non vi sia alcun apparecchio atto a ricevere programmi radiofonici e/o televisivi. Contiene inoltre una lista non esaustiva dei possibili apparecchi di ricezione e delle possibilità di ricezione. Al momento di trattare la domanda, l'organo di riscossione non verifica se i dati corrispondono al vero.

Capoverso 4: il termine a partire dal quale i componenti di un'economia domestica sono esentati dal canone dipende dal momento in cui è stata presentata la domanda. Se la domanda è presentata entro 30 giorni dalla data della fattura annua o della prima fattura trimestrale di un periodo di riscossione,

l'esenzione dal canone, in caso di accettazione della domanda, vige retroattivamente per l'intero periodo di riscossione, ossia per dodici mesi. La fattura viene annullata. Se invece la domanda viene presentata più tardi – oltre 30 giorni dalla data della fattura annuale o della prima fattura trimestrale – i componenti dell'economia domestica, in caso di accettazione della domanda, saranno esentati dal canone a partire dal mese successivo, per il periodo di riscossione rimanente. Allo scadere di questo periodo di riscossione, i componenti dell'economia domestica ricevono nuovamente una fattura dall'organo di riscossione e quindi hanno nuovamente la possibilità di presentare una domanda di esenzione dal canone. Un eventuale canone pagato in eccesso viene restituito.

La decisione positiva sull'esenzione dal canone viene comunicata per scritto a tutti i componenti maggiorenni dell'economia domestica. Contro le decisioni dell'organo di riscossione può essere interposto ricorso all'UFCOM (art. 99 cpv. 2 LRTV 2014).

Il trattamento della domanda non genera tasse amministrative (cpv. 5).

Capoverso 6: nelle economie domestiche esentate dal canone, l'UFCOM effettua controlli (art. 109c cpv. 3 LRTV 2014). L'organo di riscossione viene pertanto obbligato a informare periodicamente l'UFCOM sulle economie domestiche esentate.

Art. 95 Apparecchi atti alla ricezione

La base per l'esenzione dal canone è costituita dall'apparecchio atto alla ricezione. In questo caso è indifferente se l'apparecchio adempie altre funzioni oltre alla ricezione di programmi radiofonici o televisivi (apparecchio multifunzionale) e se viene effettivamente utilizzato per la fruizione di programmi radiofonici o televisivi. Se in un'economia domestica non è disponibile un tale apparecchio, sono soddisfatte le condizioni per l'esenzione dal canone di tutti i componenti dell'economia domestica.

Questa formulazione è praticamente identica a quella della ORTV vigente. Si può pertanto ricollegarsi anche alla vigente prassi giudiziaria. La condizione per l'obbligo di pagare il canone è pertanto data dalla disponibilità di un apparecchio atto alla ricezione con il quale è tecnicamente possibile captare programmi.

La condizione per l'esenzione dal canone è soddisfatta se alcun componente dell'economia domestica dispone di uno dei seguenti apparecchi (lista non esaustiva): classico apparecchio radio o televisore (analogico o digitale; ricezione via cavo o terrestre senza filo), autoradio, televisore ibrido, radio via Internet, computer, smartphone, altro cellulare capace di collegarsi a Internet, cellulare mobile con possibilità di ricezione radiofonica, tablet collegato a una rete che permette la ricezione di contenuti mediatici. Come si evince dalla lista, l'espressione «apparecchio atto alla ricezione» comprende, oltre all'apparecchio terminale stesso, anche la necessaria tecnologia di telecomunicazione che consente di portare al terminale i segnali dei programmi (ricezione terrestre via antenna, ricezione via rete cablata tramite cavo coassiale, collegamento a Internet con IPTV [servizi con una qualità garantita], WebTV, ricezione via satellite, ecc.).

Art. 96 Notifica della possibilità di ricezione

Capoverso 1: se in un'economia domestica esentata dal canone la situazione cambia prima della scadenza di un periodo di riscossione, occorre immediatamente informarne per scritto l'organo di riscossione. L'obbligo di una comunicazione scritta di cui al capoverso 1 è conforme al diritto vigente (art. 41 cpv. 2 ORTV 1997; FF 2003 1552).

Conformemente al *capoverso 2*, ogni componente maggiorenne di un'economia domestica è tenuto ad annunciarsi, indipendentemente da chi ha presentato domanda di esenzione dal canone.

L'obbligo di pagare il canone decorre dal mese successivo alla messa in esercizio di un apparecchio di ricezione. Per la riscossione del canone ai sensi dell'articolo 88 *capoverso* 3 ORTV viene emessa una fattura parziale (cpv. 3).

L'organo di riscossione informa l'UFCOM in merito alle economie domestiche nuovamente assoggettate al canone. Il capitolato d'oneri definisce la regolarità alla quale occorre informare l'Ufficio. Onde evitare che l'UFCOM effettui senza motivo verifiche ai sensi dell'articolo 109c *capoverso* 3 LRTV 2014, queste segnalazioni dovranno avvenire a cadenze brevi.

Modifica del 25 ottobre 2017:

Capitolo 2a: Disposizione transitoria relativa alla modifica del 25 ottobre 2017

Art. 96a°

Capoverso 1: Purché siano soddisfatte le condizioni secondo l'articolo 44 LRTV, le attuali concessioni come emittente secondo l'articolo 38 e 43 LRTV saranno prorogate fino al 31 dicembre 2024 su richiesta dell'emittente. Secondo le aspettative del settore radiofonico, questa data corrisponde al termine ultimo per concludere la migrazione digitale². A fine 2024 i lavori relativi alla nuova legge federale sui media elettronici, tra cui anche le misure concrete per la sua attuazione, dovrebbero essere già avanzati a tal punto da rendere possibile l'assegnazione a lungo termine di mandati di prestazioni editoriali a livello locale/regionale su una base più stabile. La presente disposizione transitoria si fonda sull'articolo 45 *capoverso* 1bis ORTV, secondo cui le concessioni possono essere prorogate senza indire un concorso pubblico, in particolare se la situazione nelle zone di copertura o l'evoluzione tecnologica pone le emittenti dinanzi a un compito particolarmente impegnativo.

Capoverso 2: Il DATEC può determinare una durata diversa o formulare riserve se necessario per motivi giuridici o effettivi (ad es. possibili cambiamenti delle condizioni quadro giuridiche). Anche se le concessioni come emittente prolungate rimangono fondamentalmente invariate, il DATEC deve poter modificare singole disposizioni delle concessioni anche a partire dalla data di proroga della concessione. È ovvio ad esempio che la denominazione DAB+ sostituirà quella delle OUC quale vettore di diffusione principale per le emittenti radio. Alla luce delle esperienze maturate nel tempo, sono ipotizzabili anche modifiche o precisazioni specifiche di certe condizioni, come ad esempio nell'ambito della formazione o in relazione al tipo e al modo di adempiere il mandato di prestazioni per quanto concerne l'informazione pubblica. In tale contesto il DATEC terrà in debito conto le condizioni economiche delle emittenti. Adegnerà le concessioni senza versare indennità.

Modifica del 16 settembre 2022:

Capitolo 2b: Disposizione transitoria relativa alla modifica del 16 settembre 2022

Art. 96b°

Alle concessioni di cui agli articoli 38 e 43 LRTV vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza si applicano le previgenti versioni degli allegati 1 e 2 sino al 31 dicembre 2024.

Capitolo 3: Entrata in vigore

Art. 97

L'articolo 83 vigente diventa il nuovo articolo 97.

² Rapporto finale del 1° dicembre 2014 del Gruppo di lavoro Migrazione digitale, pag. 5 (<https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/media-elettronici/tecnologia/diffusione-digitale/il-settore-radiofonico-prepara-il-terreno-per-l-abbandono-delle-.html>)

Allegato 1 Emittenti radiofoniche con mandato di prestazioni; zone di copertura per la diffusione nella banda OUC

Numero 1 Definizioni

Numero 2 Metodi di pianificazione e di misurazione

Numero 3 Principi generali di pianificazione

.....

Modifica del 5 novembre 2014:

Allegato 1 Emittenti radiofoniche con mandato di prestazioni e diffusione nella banda OUC; principi generali di pianificazione e d'esercizio e zone di copertura

Numero 1 Definizioni

Numero 2 Principi per l'attribuzione delle frequenze OUC, l'esercizio degli impianti di trasmissione OUC e la misurazione della qualità della copertura-

Numero 3 Diffusione nella zona di copertura

Nella primavera 2013 l'UFCOM, d'intesa con gli attori del settore, ha definito una nuova ripartizione dei ruoli in relazione alla pianificazione delle reti emittenti OUC. Motivo di questa nuova ripartizione è il fatto che l'allacciamento tecnico delle zone di copertura OUC locali è stato praticamente ultimato. Una pianificazione centralizzata delle reti emittenti OUC non è pertanto più necessaria. Mentre con questa nuova ripartizione dei ruoli la pianificazione delle reti di trasmettitori individuali viene di principio affidata alle singole emittenti, l'UFCOM si concentra sulla sua funzione primaria di regolatore, arbitro e garante degli interessi svizzeri all'estero. L'UFCOM ha pubblicato una guida che illustra le particolarità della nuova ripartizione dei ruoli (cfr. www.bakom.admin.ch > Temi > Radio e televisione > Diffusione e tecnica > Diffusione OUC > Guida relativa alla pianificazione delle frequenze OUC). Questa nuova ripartizione dei compiti si è rivelata efficace e d'ora in poi sarà sancito nell'allegato 1.

N. 1 lett. a: L'indicazione attuale relativa alla banda II OUC viene corretta da 87.6 a 87.5 MHz. La banda OUC inizia a 87.5 MHz, e 87.6 MHz è già il primo canale.

N. 1 lett. a^{bis}: Il Consiglio federale parte dal presupposto che a lungo termine la tecnologia di diffusione via etere terrestre DAB+ sostituirà la diffusione OUC. Siccome al numero 3.3 capoverso 1 si rinvia a questo standard digitale, viene riportato qui il riferimento al DAB+.

N. 2 cpv. 1: Come indicato nell'introduzione, la pianificazione delle frequenze OUC non è più un compito dell'UFCOM. D'ora in avanti le emittenti radio ne saranno responsabili. Le emittenti inoltrano delle domande per migliorare la diffusione OUC con una proposta tecnica. L'UFCOM verifica se il progetto inoltrato possa provocare interferenze sui trasmettitori e sulle reti di radiocomunicazione già in funzione e se sia conforme alle disposizioni internazionali. Inoltre si aggiungono riflessioni di politica mediatica, volte ad esempio a impedire, per quanto possibile, l'irradiazione fuori banda.

N. 2 cpv. 2: Questo capoverso corrisponde all'attuale numero 3.1 capoverso 3.

N. 2 cpv. 3: Questo capoverso corrisponde all'attuale numero 2 capoverso 2.

N. 2 cpv. 4: Questo capoverso corrisponde all'attuale numero 2 capoverso 3.

N. 3.1: Questo numero corrisponde all'attuale numero 3.2, a cui è stata apportata una lieve modifica. Si rinuncia a un ampliamento delle reti di trasmettitori OUC in vista della digitalizzazione incalzante. Il termine «ampliato» viene ora sostituito con «garantito». Siccome la SSR ha già pienamente realizzato l'ampliamento richiesto nelle «località con oltre 200 abitanti», questo non è più necessario. In realtà questa modifica non ha quindi alcuna ripercussione.

N. 3.2: Queste disposizioni di qualità relative alla pianificazione delle frequenze erano originariamente indirizzate all'UFCOM. Come indicato, l'UFCOM non assume più questo compito e le emittenti

potranno in futuro decidere autonomamente se vogliono offrire il proprio programma con una qualità migliore rispetto alla concorrenza. È sufficiente fissare le esigenze minime per la qualità di diffusione nella rispettiva zona di copertura, che corrispondono agli standard odierni.

N. 3.3 cpv. 1: Già nel 2006 il Consiglio federale si è dichiarato a favore della strategia di digitalizzazione. Da allora la digitalizzazione è avanzata a grandi passi e un passaggio dalla tecnica OUC al DAB+ è possibile. Ora le emittenti che diffondono il loro programma in DAB+ potranno essere esonerate dall'obbligo di diffusione su OUC nelle zone in cui forniscono una copertura DAB+. Ciò dovrebbe agevolare innanzitutto le emittenti che attualmente dovrebbero investire in impianti OUC secondari che necessitano di rinnovamenti. Considerato l'impegno profuso nella digitalizzazione, in taluni casi ciò implicherebbe un investimento sproporzionato. Un passaggio secondo quanto pianificato di intere regioni dalla trasmissione OUC a quella in DAB+ non è ancora imminente, ma dovrebbe delinarsi verso fine 2019 soltanto al termine delle attuali concessioni per emittenti OUC locali. Un gruppo di lavoro composto di rappresentanti della SSR e delle associazioni radiofoniche private sta elaborando sotto la guida dell'UFCOM una proposta per organizzare questo cambiamento di tecnologia in modo graduale.

N. 3.3 cpv. 2: Allo stesso tempo viene disciplinato quanto accadrà con frequenze OUC che si sono liberate. Per non ostacolare la digitalizzazione, tali frequenze non saranno più messe a disposizione per la diffusione di programmi radiofonici.

.....
Modifica del 25 ottobre 2017:

Numero 2

Finora i dettagli relativi alla procedura di misurazione per la deviazione di frequenza e la potenza di modulazione erano stabiliti in una direttiva UFCOM. Lo stato della tecnica di allora richiedeva la specificazione degli apparecchi atti alle misurazioni. Oggigiorno questi apparecchi non sono più disponibili sul mercato e sono difficilmente riparabili. Lo sviluppo tecnologico permette oggi di effettuare queste misurazioni con un gran numero di apparecchi in parte molto più convenienti. Risulta pertanto obsoleto prescrivere degli apparecchi. La direttiva viene di conseguenza abrogata e il riferimento al capoverso 2 soppresso.

D'ora in poi i principi per l'esercizio degli impianti di trasmissione OUC si basano sulle relative raccomandazioni dell'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni). La raccomandazione dell'UIT descrive la procedura in modo esatto. Con i complementi nei nuovi capoversi 2bis e 2ter sono stabilite tutte le condizioni quadro per la misurazione della deviazione di frequenza e della potenza di modulazione.

Numero 4 Zone di copertura per la diffusione nella banda OUC

.....

Modifica del 5 novembre 2014:

Numero 4

Secondo gli allegati 1 e 2 della ORTV, determinate emittenti radiotelevisive sono tenute a diffondere una finestra quotidiana di programmi per le singole regioni delle proprie zone di copertura. Le finestre di programmi devono essere prodotte nelle rispettive regioni. Tale obbligo incombe sulle emittenti la cui zona di copertura comprende più Cantoni che non sono coperti da altre radio o televisioni locali. Originariamente questi oneri servivano a garantire una cronaca propria al Cantone interessato, molto spesso periferico, nell'ambito del programma sovracantonale. Il monitoraggio continuo dei programmi, che l'UFCOM pubblica annualmente, mostra che le emittenti interessate da tali oneri prendono sul serio il loro dovere di fornire notizie di cronaca regionale. Se da una parte la prassi editoriale ha dato regolarmente buona prova di sé, dall'altra alcune emittenti si augurano più flessibilità nell'adempimento del proprio mandato di prestazioni regionale. Invece di diffondere la cronaca

regionale nell'ambito di finestre di programmi separate in modo formale, desiderano offrire le proprie prestazioni informative regionali nel programma principale. Si aspettano così di poter risparmiare sui costi legati alla tecnologia e poter informare in modo più completo tutto il loro pubblico. Finché le prestazioni informative regionali continueranno a essere offerte – il che continua a essere preteso anche dal nuovo testo degli allegati 1 e 2 della ORTV – non vi è niente sul piano della politica dei media che impedisca questo cambiamento delle condizioni di diffusione. Se l'obbligo permetteva di esercitare centri di produzione regionali (studi locali), in origine anche garanzia di una presenza decentralizzata dell'emittente, ora la digitalizzazione dei mezzi di produzione ha reso in gran parte antiquato questo onere: con le possibilità tecnologiche odierne i programmisti possono adempiere i propri compiti redazionali anche senza una grande infrastruttura. Il corrispondente onere può pertanto essere abrogato.

.....
Modifica del 25 maggio 2016:

Numero 4

Il Consiglio federale promuove la progressiva digitalizzazione della diffusione dei programmi radiofonici. La sostituzione delle OUC analogiche con modalità di diffusione digitali è in linea con gli obiettivi perseguiti dalla strategia della radiodiffusione formulata nel 2006 dal Consiglio federale. La maggior parte dei programmi OUC sono già ora disponibili in modalità digitale DAB+. Nel corso dei prossimi anni le OUC saranno completamente rimpiazzate dal digitale. Ampliare la rete OUC esistente non vale pertanto la pena e dovrebbe essere piuttosto evitato. La presente modifica dell'allegato 1 dell'ORTV comporta comunque un leggero ampliamento per un'unica zona di copertura con un'unica emittente (Jugendradio "Planet 105"). Questo ampliamento rappresenta tuttavia una particolare eccezione che non significa un distacco dall'attuale strategia della digitalizzazione della radio. In base alle esperienze delle emittenti radiofoniche attuali è stato dimostrato che questa zona di copertura, esistente solo dal 2008 e limitata alla città di Zurigo, è stata definita in modo particolarmente ristretto. La zona di copertura 25, nel centro di Zurigo, è la più piccola di tutte le zone di copertura. Dal punto di vista della redditività la zona dovrebbe essere più estesa dato che la concessione orienta allestisce il palinsesto in funzione del pubblico più giovane (15–24 anni). Un ampliamento della zona di copertura, nella banda OUC già densa dell'agglomerato di Zurigo, si scontra con i limiti imposti dalla tecnica. Sussiste perlomeno la possibilità di impiegare una nuova frequenza OUC per coprire la valle della Limmat tra Schlieren e Neuenhof. La presente modifica dell'allegato 1 dell'ORTV crea le apposite basi legali.

.....
Modifica del 25 ottobre 2017:

Numero 4 Zone di copertura per la diffusione via etere

Le zone di copertura radiofoniche, attualmente concepite per la diffusione OUC, riguardano ora la diffusione via etere terrestre. Questo spiana la strada per un futuro passaggio alla tecnica DAB+ quale vettore di diffusione principale. Come previsto dall'articolo 38 capoverso 4 LRTV, il DATEC determina il tipo di diffusione nelle concessioni.

.....
Modifica del 16 settembre 2022:

Allegato 1 Modalità di diffusione e zone di copertura per la diffusione via etere di programmi radiofonici con mandato di prestazioni e partecipazione al canone

Il Consiglio federale ha definito l'ultima volta il numero e l'estensione delle zone di copertura delle radio locali e delle televisioni regionali nel 2007. Nel 2008 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC ha rilasciato alle emittenti le concessioni in queste zone di copertura per un periodo di 10 anni e all'inizio del 2020 le ha prorogate, su richiesta, sino a fine 2024. In vista delle nuove concessioni per le radio locali e le televisioni regionali a partire dal

2025, il Consiglio federale sta rivedendo e adeguando le zone di copertura esistenti. Ciò è quanto prevede la legge federale sulla radiotelevisione (art. 39 cpv. 1 e cpv. 4 LRTV).

Le zone di copertura delle radio locali e delle televisioni regionali sono definite nell'allegato 1 e nell'allegato 2 dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV).

Numero 1 Definizioni

Con l'abbandono della diffusione OUC probabilmente entro e non oltre il dicembre 2024, il DAB+ diventerà l'unico vettore per la radiodiffusione via etere. Dall'allegato 1 vengono pertanto cancellate tutte le definizioni che si riferiscono in modo esplicito alle OUC (per approfondimenti in merito al concetto di «nucleo» v. punto 2.2). Le definizioni che si riferiscono alla qualità della ricezione sono state adeguate alle norme internazionali nell'ambito del DAB+. Viene adeguata anche la definizione attuale del concetto di «agglomerato». Nel 2012 l'Ufficio federale di statistica (UST) ha infatti sostituito la descrizione precedente con il concetto più ampio di «spazi a carattere urbano». Il nuovo concetto si applica esclusivamente alle radio locali complementari senza scopo di lucro.

Numero 2 Tecnologia di diffusione e responsabilità

In linea di principio, con le OUC erano le emittenti radiofoniche ad essere responsabili per la costruzione e l'esercizio degli impianti di trasmissione. I principi in merito alla qualità della copertura si rivolgevano quindi alle emittenti. Nel caso del DAB+ le emittenti possono gestire una rete propria (come fa la SSR); per ragioni di costi ed efficienza affittano però capacità di diffusione presso un operatore di rete specializzato DAB+. Pertanto, le emittenti dipendono dal fatto che i gestori della rete, ossia i concessionari di radiocomunicazione, garantiscano una diffusione di un «grado di qualità soddisfacente» ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1 LRTV.

Il numero 2 menziona le disposizioni determinanti per il rilascio di una concessione di radiocomunicazione DAB+, nonché i principi per l'attribuzione delle frequenze e l'esercizio di impianti di trasmissione. Inoltre, con il riferimento alle direttive sulle frequenze per la radiodiffusione si rende chiaro che l'autorità concedente deve rispettare gli oneri in materia di politica mediatica fissati nella decisione di liberazione di frequenze.

Numero 3 Obblighi di diffusione per i concessionari di radiocomunicazione

Le disposizioni relative alle condizioni di copertura di cui al numero 3 si rivolgono alla SSR (3.2) e ai concessionari di reti DAB+ per la diffusione di programmi di emittenti private (3.3). In entrambi i casi si distingue tra il grado di copertura e la qualità della stessa. La SSR deve mettere a disposizione del 99 per cento della popolazione i programmi stabiliti nella sua concessione. Per le radio locali private, il grado di copertura minimo richiesto ammonta al 97 per cento. Nelle località con oltre 200 abitanti la copertura deve raggiungere una qualità indoor almeno nel 95 per cento degli immobili: il segnale deve dunque poter essere captato all'interno degli edifici. Al di fuori delle località, e in particolare lungo gli assi stradali, è sufficiente una qualità outdoor del 99 per cento (ad es. ricezione mobile in auto). Ciò si applica alla diffusione dei programmi della SSR ma anche delle radio locali.

Le concessioni nelle zone di copertura di cui al punto 4 sanciscono il diritto a uno spazio di programma su una rete DAB+. Affinché le emittenti possano esercitare tale diritto d'accesso, occorrono sia capacità di diffusione corrispondenti nella zona di copertura definita, sia la presenza di almeno un operatore di rete che sia soggetto a un obbligo d'attivazione. L'autorità concedente deve fare in modo che, al rilascio della concessione, per ciascuna zona di copertura siano disponibili i relativi spazi di programma. Nel caso di nuovi rilasci o del rinnovo di concessioni, è imperativo conservare tali obblighi d'attivazione. L'emittente non è però tenuta a occupare lo spazio di programma assegnatole. D'intesa con un concessionario di radiocomunicazione, può infatti far diffondere il proprio programma tramite un'altra rete di trasmettitori o un altro operatore di rete. Un concessionario che deve attenersi a obblighi d'attivazione deve tuttavia disciplinare in un regolamento a quali condizioni l'emittente (che non ha utilizzato il proprio spazio di programma) può tornare a rivendicare il proprio diritto d'accesso.

La SSR può diffondere programmi di terzi e anche programmi con diritto d'accesso, a condizione che disponga di capacità libere e che gli obblighi di diffusione per i programmi propri siano adempiuti.

L'autorità concedente può pertanto sancire nella concessione SSR anche un obbligo d'attivazione. Un tale obbligo è necessario in particolare quando in una zona di copertura di cui al numero 4, oltre alla piattaforma SSR, non vi siano altre reti DAB+ o nel caso in cui la costruzione e l'esercizio di una simile rete comportino per gli operatori privati costi eccessivamente elevati (n. 3.3.1).

Numero 4 Zone di copertura per radio locali

Ai fini di una maggiore chiarezza, il numero 4 verrà suddiviso come segue:

- Numero 4.1: elenca le zone di copertura delle radio commerciali locali.
- Numero 4.2: elenca le zone di copertura delle radio locali complementari senza scopo di lucro.

Poiché, in base al numero 4.1 e 4.2 dell'allegato 1 ORTV, la tipologia (con mandato di prestazioni e partecipazione al canone) e il numero di concessioni (una per zona di copertura), nonché la modalità di diffusione (DAB+) sono identici per tutte le radio locali e indicati in comune nell'introduzione, è possibile evitare di ripetere tali informazioni nella descrizione delle zone di copertura nell'allegato 1.

Numero 4.1 Radio locali commerciali

Le modifiche principali sono illustrate qui di seguito:

- Tutte le zone di copertura per concessioni con mandato di prestazioni senza partecipazione al canone sono state stralciate dall'allegato 1. Dodici zone di copertura sono state in linea di principio mantenute, due modificate (Arco giurassiano e Biel/Bienne) e ne è stata creata una nuova (Svizzera centrale).

Cfr. Tabella delle zone di copertura per le radio locali commerciali con mandato di prestazioni e partecipazione al canone nelle regioni periferiche e di montagna.

Nome della zona di copertura	Definizione attuale	Nuovo nome della zona di copertura	Nuova definizione
Chablais	distretti Monthey, Aigle, Pays d'Enhaut e Vevey; autostrada A9 Ardon – Lausanne-Belmont	<i>invariato</i>	Cantone del Vallese: distretti di Monthey e Saint-Maurice Cantone di Vaud: distretti di Aigle e Riviera-Pays d'Enhaut
Basso Vallese	Basso Vallese tra Sierre e St Maurice; autostrada A9 Visp – Aigle	<i>invariato</i>	Cantone del Vallese: distretti di Saint-Maurice, Martigny, Entremont, Hérens, Conthey, Sion e Sierre
Alto Vallese	Alto Vallese fino a Sierre, autostrada A9 Salgesch – Sion	<i>invariato</i>	Cantone del Vallese: distretti di Leuk, Visp, Raron, Briga, Goms, Sierre e Sion
Arco giurassiano	Cantoni Neuchâtel e Giura; distretti La Neuveville, Courtelary, Moutier e Bienne (BE); agglomerato Yverdon; Comuni in riva al lago di Neuchâtel, Comuni sulla riva sinistra del lago di Bienne tra Bienne e La Neuveville	Neuchâtel	Cantone di Neuchâtel
		Giura	Cantone del Giura
Biel/Bienne	agglomerati Bienne e Grenchen; distretti Nidau, Büren, Aarberg (senza il Comune di Meikirch),	Biel/Bienne – Giura Bernese (programma in lingua francese)	Cantone di Berna: circondari amministrativi di Biel/Bienne e Giura Bernese

	La Neuveville e Erlach; Comuni Kerzers e Fräschels	Biel/Bienne – Seeland (programma in lingua tedesca)	Cantone di Berna: regione amministrativa Seeland Cantone di Soletta: agglomerato di Grenchen
Friburgo	<i>FR (zona di c. 7):</i> distretti La Broye, La Sarine, La Glâne, La Veveyse, La Gruyère (FR), Payerne e Avenches (VD); agglomerato Friburgo; distretto Lac ad ovest della linea Muntelier – Barberêche <i>DE (zona di c. 8):</i> distretti Saane, See e Sense; autostrada A 12 Thörishaus – Berna-Forsthaus, autostrada A1 Kerzers – Berna-Forsthaus	<i>invariato</i> (1 programma in tedesco, 1 programma in francese)	Cantone di Friburgo Cantone di Vaud: distretto di Broye-Vully
Oberland bernese	distretti Thun, Nidersimmental, Obersimmental, Saanen, Frutigen, Interlaken e Oberhasli; autostrada A6 Thun – Berna-Ostring, Gürbetal sino a Belp	<i>invariato</i>	Cantone di Berna: regione amministrativa Oberland
Emmental	distretti Fraubrunnen, Burgdorf, Trachselwald, Konolfingen, Signau e Entlebuch; distretti Wangen e Aarwangen a sud della strada cantonale Herzogenbuchsee – Langenthal; parte sud del circondario di Willisau, delimitato dalla strada cantonale Huttwil – Ettiswil; Comune di Wolhusen; autostrada A6/A1 Thun-Nord – Berna-Wankdorf – Schönbühl nonché i Comuni che si trovano a est nel distretto di Berna	Emmental-Oberaargau	Cantone di Berna: regione amministrativa Emmental-Oberaargau e circondario amministrativo Bern-Mittelland ad est e a nord delle autostrade A6 e A1
		Svizzera centrale (nuovo)	Cantone di Lucerna Cantone di Nidvaldo Cantone di Obvaldo Cantone di Svitto Cantone di Uri Cantone di Zugo Cantone di Glarona
Sciaffusa	Cantone Sciaffusa; distretti Diessenhofen (TG) e Andelfingen; Comuni a nord di Eglisau; tratta Rheinklingen – Eschenz; autostrada A4	<i>invariato</i>	Cantone di Sciaffusa Cantone di Zurigo: distretto di Andelfingen e circondario di Bülach a nord del Reno

	Andelfingen – Winterthur-Wülflingen		Cantone di Turgovia: parte nordoccidentale del distretto di Frauenfeld fino a Wagenhausen
Svizzera sud-est	Cantone Grigioni e Glarona (senza Comune di Bilten); autostrada A13 Landquart sino a Sargans, autostrada A3 Sargans – Walenstadt – Lago di Walen	Svizzera sud orientale – Glarona <i>(rinominato)</i>	Cantone dei Grigioni Cantone di Glarona Cantone di San Gallo: circondari elettorali di Sarganserland e Werdenberg
Sopraceneri	Sopraceneri, distretti Lugano e Moesa (GR); autostrada A2 Lugano – Chiasso	<i>invariato</i>	Cantone Ticino Cantone dei Grigioni: distretto Moesa
Sottoceneri	Sottoceneri; agglomerati Locarno e Bellinzona; autostrada A2 Airolo – Bellinzona	<i>invariato</i>	Cantone Ticino

Numero 4.2 Radio locali complementari e senza scopo di lucro

Le modifiche principali sono illustrate qui di seguito:

- In linea di principio le nove zone di copertura sinora esistenti sono state mantenute.
- A Lugano è creata una nuova zona di copertura. Sinora nella Svizzera italiana non era previsto nulla del genere, ora si colmerà questa lacuna.
- L'onere – ossia contribuire alla formazione di operatori dei media – è stralciato dalla zona di copertura di S. Gallo.

Cfr. Tabella delle zone di copertura per radio locali complementari senza scopo di lucro, con mandato di prestazioni e partecipazione al canone

Nome della zona di copertura	Definizione attuale	Nuovo nome della zona di copertura	Nuova definizione
Ginevra	agglomerato Ginevra	<i>invariato</i>	Cantone di Ginevra Cantone di Vaud: distretto di Nyon
Città di Berna	distretti Berna e Fraubrunnen; Comuni Meikirch, Frauenkappelen e Kehrsatz; autostrada A1 Berna – Koppigen, autostrada A6 Berna – Thun-Nord	Berna	Cantone di Berna: regione amministrativa Bern-Mittelland
Argovia centrale	agglomerati Aarau, Lenzburg, Baden-Brugg e Olten-Zofingen (senza i Comuni a ovest della linea Trimbach – Rothrist); autostrada A1 Aarburg – Wettingen / Baden; tratta Lenzburg – Wohlen	<i>invariato</i>	Cantone di Argovia: distretti di Zofingen, Aarau, Brugg, agglomerati di Lenzburg e Baden-Brugg Cantone Soletta: distretti di Olten e Gösigen
Basilea Città	agglomerato Basilea, senza i Comuni a sud della linea Dornach – Liestal; senza i	Basilea	Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna

	Comuni a est della linea Rheinfelden – Gelterkinden; autostrada A 2 Basilea sino alla galleria del Belchen compresa		Cantoni Soletta ed Argovia: agglomerato di Basilea
Lucerna	agglomerato di Lucerna; Cantone Obvaldo (senza Comune Lungern)	<i>invariato</i>	Cantone di Lucerna: agglomerato di Lucerna Cantone di Svitto: distretto di Küssnacht Cantone di Obvaldo: Comuni di Alpnach e Sarnen
Zurigo	distretti Zurigo, Dietikon, Dielsdorf (senza i Comuni a nord della linea Otelfingen – Steinmaur – Neerach), Bülach (senza i Comuni a nord di Hochfelden e Bülach ovvero a nord-ovest della linea Bülach – Winkel –Nürensdorf), Pfäffikon (solo i Comuni di Lindau e Effretikon-Illnau), Uster, Meilen (senza i Comuni a sud-est di Meilen), Horgen (senza i Comuni a sud-est di Hirzel e Horgen) e Affoltern (senza i Comuni a sud della linea Affoltern – Aeugst); valle della Limmatt sino a Neuenhof; autostrada A1 Zurigo – Neuenhof	<i>invariato</i>	Cantone di Zurigo: nucleo principale d’agglomerato di Zurigo, distretti di Dielsdorf e Bülach senza i Comuni a nord della linea Embrach-Dielsdorf
Winterthur	circondario di Winterthur	<i>invariato</i>	Cantone di Zurigo: distretti di Winterthur e Pfäffikon
Città di Sciaffusa	agglomerato di Sciaffusa	<i>invariato</i>	Cantone di Sciaffusa: agglomerato di Sciaffusa
Città di S. Gallo	città di S. Gallo	<i>invariato</i>	Cantone di San Gallo: nucleo principale d’agglomerato di San Gallo
		Lugano (nuovo)	Cantone Ticino: agglomerato di Lugano

Allegato 2 Emittenti televisive regionali con partecipazione al canone; zone di copertura

Numero 1 Principi generali sulla diffusione

Modifica del 15 giugno 2012:

L'allegato 2 N. 1 stabilisce i «principi generali sulla diffusione» suscettibili di provocare malintesi. Il problema è apparso in occasione di una procedura di vigilanza nel quadro della quale si trattava di decidere a chi attribuire i costi delle misure prese da un fornitore di servizi di telecomunicazione per

non oltrepassare i limiti della zona di copertura di un emittente di programmi televisivi. Se dall'interpretazione dell'articolo 59 LRTV risulta che questi costi sono a carico del fornitore di servizi di telecomunicazione, alla lettura dei capoversi 2 e 3 dell'allegato 2, numero 1, si potrebbe tuttavia giungere alla conclusione inversa. Allo scopo di eliminare questo malinteso e chiarire la situazione giuridica, i due capoversi sono stati abrogati senza essere sostituiti.

Numero 2 Zone di copertura

Modifica del 5 novembre 2014:

Secondo gli allegati 1 e 2 della ORTV, determinate emittenti radiotelevisive sono tenute a diffondere una finestra quotidiana di programmi per le singole regioni delle proprie zone di copertura. Le finestre di programmi devono essere prodotte nelle rispettive regioni. Tale obbligo incombe sulle emittenti la cui zona di copertura comprende più Cantoni che non sono coperti da altre radio o televisioni locali. Originariamente questi oneri servivano a garantire una cronaca propria al Cantone interessato, molto spesso periferico, nell'ambito del programma sovracantonale. Il monitoraggio continuo dei programmi, che l'UFCOM pubblica annualmente, mostra che le emittenti interessate da tali oneri prendono sul serio il loro dovere di fornire notizie di cronaca regionale. Se da una parte la prassi editoriale ha dato regolarmente buona prova di sé, dall'altra alcune emittenti si augurano più flessibilità nell'adempimento del proprio mandato di prestazioni regionale. Invece di diffondere la cronaca regionale nell'ambito di finestre di programmi separate in modo formale, desiderano offrire le proprie prestazioni informative regionali nel programma principale. Si aspettano così di poter risparmiare sui costi legati alla tecnologia e poter informare in modo più completo tutto il loro pubblico. Finché le prestazioni informative regionali continueranno a essere offerte – il che continua a essere preteso anche dal nuovo testo degli allegati 1 e 2 della ORTV – non vi è niente sul piano della politica dei media che impedisca questo cambiamento delle condizioni di diffusione. Se l'obbligo permetteva di esercitare centri di produzione regionali (studi locali), in origine anche garanzia di una presenza decentralizzata dell'emittente, ora la digitalizzazione dei mezzi di produzione ha reso in gran parte antiquato questo onere: con le possibilità tecnologiche odierne i programmisti possono adempiere i propri compiti redazionali anche senza una grande infrastruttura. Il corrispondente onere può pertanto essere abrogato.

Modifica del 16 settembre 2022:

Allegato 2 Modalità di diffusione e zone di copertura per emittenti televisive regionali con mandato di prestazioni e partecipazione al canone

Numero 1 Modalità di diffusione

I programmi delle emittenti televisive con partecipazione al canone sono diffusi su linea (art. 59 cpv. 1 lett. b LRTV).

L'obbligo di cui al periodo 2, secondo cui la diffusione avviene anche senza filo via etere terrestre in standard digitale DVB-T, è abolito. A differenza di quando era stata emanata l'ordinanza, oggi anche le regioni di montagna e quelle periferiche sono sufficientemente dotate di reti di distribuzione (reti via cavo o IPTV). Inoltre, l'esperienza maturata negli scorsi anni ha mostrato che lo standard DVB-T era utilizzato da una piccola minoranza della popolazione. Per le emittenti ciò implicava disporre di un'infrastruttura DVB-T propria e comportava costi eccessivi. Pertanto, con una sola eccezione (Léman Bleu), tutte le emittenti e gli operatori di rete hanno rinunciato a questa tecnologia di diffusione. Ciascuna emittente televisiva è però libera di affidare la diffusione del proprio programma a un operatore di rete DVB-T, facendosi carico dei relativi costi.

Numero 2 Zone di copertura

In linea di principio le 13 zone di copertura sinora esistenti sono state mantenute.

Le modifiche principali sono illustrate qui di seguito

- Nella zona di copertura Svizzera sud-est l'emittente è ora obbligata a diffondere una determinata quota minima delle trasmissioni in retoromancio e in italiano

Cfr. Tabella delle zone di copertura per le emittenti televisive con mandato di prestazioni e partecipazione al canone

Nome della zona di copertura	Definizione attuale	Nuovo nome della zona di copertura	Nuova definizione
Ginevra	Cantone di Ginevra, distretto di Nyon (VD)	<i>invariato</i>	Cantone di Ginevra Cantone di Vaud: distretto di Nyon
Vaud – Friburgo	Cantoni Vaud e Friburgo; distretto di Monthey (VS); Comune Céligny (GE)	<i>invariato</i>	Cantone di Vaud Cantone di Friburgo Cantone del Vallese: distretto di Monthey
Vallese	Cantone Vallese, distretto di Aigle (VD)	<i>invariato</i>	Cantone del Vallese Cantone di Vaud: distretto di Aigle
Arco giurassiano	Cantoni Jura e Neuchâtel; distretti La Neuveville, Courtelary, Moutier (BE), Grandson e Yverdon (VD)	<i>invariato</i>	Cantone di Neuchâtel Cantone del Giura Cantone di Vaud: agglomerato di Yverdon-les-Bains e distretto Jura-Nord vaudois a nord dell'autostrada A9
Berna	Cantone Berna (senza distretti La Neuveville, Courtelary e Moutier); distretti Soletta, Lebern, Wasseramt; Bucheggberg (SO), See, Sense, Gruyères, Sarine, La Broye (FR), Avenches, Payerne (VD) e distretto Entlebuch (LU)	<i>invariato</i>	Cantone di Berna, senza la regione amministrativa del Giura bernese Cantone di Friburgo: distretti di See e Sense
Biel/Bienne	distretti Biel/Bienne, Nidau, Erlach, Aarberg, Büren, La Neuveville, Courtelary, Moutier (BE), Lac (FR); agglomerato Grenchen	<i>invariato</i>	Cantone di Berna: regioni amministrative Seeland e Giura bernese Cantone di Soletta: agglomerato di Grenchen Cantone di Friburgo: distretto di See
Basilea	Cantoni Basilea Città e Basilea Campagna; distretti Rheinfelden, Laufenburg (AG), Thierstein e Dorneck (SO)	<i>invariato</i>	Cantone di Basilea Città Cantone di Basilea Campagna Cantone di Soletta: distretti di Thierstein e Dorneck Cantone di Argovia: distretti di Rheinfelden e Laufenburg
Argovia – Soletta	Cantoni Argovia e Soletta; distretti Wangen, Aarwangen	<i>invariato</i>	Cantone di Argovia Cantone di Soletta

	(BE), Willisau, Sursee (LU), Dielsdorf e Dietikon (ZH)		Cantone di Berna: circondario amministrativo di Oberaargau
Svizzera centrale	Cantoni Lucerna, Zugo, Obvaldo e Nidvaldo, Svitto e Uri; distretti Zofingen, Kulm, Muri (AG) e Affoltern (ZH)	<i>invariato</i>	Cantone di Lucerna Cantone di Zugo Cantone di Obvaldo Cantone di Nidvaldo Cantone di Uri Cantone di Svitto
Zurigo-Svizzera nord orientale	Cantoni Zurigo, Sciaffusa e Turgovia; circondario elettorale Wil (SG)	<i>invariato</i>	Cantone di Zurigo Cantone di Sciaffusa Cantone di Turgovia
Svizzera orientale	Cantoni San Gallo, Appenzello Esterno e Appenzello Interno; distretti Arbon e Bischofszell (TG)	<i>invariato</i>	Cantone di San Gallo Cantone di Appenzello Interno Cantone di Appenzello Esterno Cantone di Turgovia
Svizzera sud orientale	Cantoni Grigioni e Glarona; circondari elettorali Sarganserland e Werdenberg (SG)	Svizzera sud orientale – Glarona	Cantone dei Grigioni Cantone di Glarona Cantone di San Gallo: circondari elettorali di Sarganserland e Werdenberg
Ticino	Cantone Ticino; distretto Moesa (GR)	<i>invariato</i>	Cantone Ticino Cantone dei Grigioni: distretto Moesa

Allegato 3 Elenco dei programmi esteri che devono essere diffusi su linea

Modifica del 12 marzo 2010:

Arte è uno di quei programmi esteri che deve necessariamente essere diffuso su linea (programma must-carry). Secondo una prassi frequente in uso da tempo, durante il giorno viene diffuso un altro programma sul canale di Arte (ad es. il programma per bambini KiKa o France 5). Visto che l'allegato 3 dell'ORTV 2007 rappresentava lo status quo e non era previsto alcun altro obbligo, questa prassi di lunga data viene ora ancorata definitivamente ed Arte soggiace pertanto all'obbligo di diffusione in modalità analogica solo a partire dalle ore 19.00.